

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 15 MARZO 2010

N. 49



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni de Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 594

Adozione dello Schema di ‘Documento Regionale di Assesto Generale (DRAG) Schema dei Servizi Infrastrutturali di Interesse Regionale (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. C e art. 5, comma 10 bis)’.

Pag. 7582

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 594

Adozione dello Schema di ‘Documento Regionale di Assesto Generale (DRAG) Schema dei Servizi Infrastrutturali di Interesse Regionale (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. C e art. 5, comma 10 bis)’.

L’Assessore all’Assesto del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Servizio Assesto del Territorio, riferisce quanto segue:

“L’art. 4, comma 2, della Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme generali di governo e uso del Territorio - prevede l’approvazione da parte della Giunta regionale del Documento Regionale di Assesto Generale (DRAG), quale strumento che definisce le linee generali dell’assetto del territorio. In particolare il DRAG determina (art. 4, comma 3, LR 20/2001):

- a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell’identità sociale e culturale della Regione;
- b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani Urbanistici Esecutivi (PUE) di cui all’art. 15;
- c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale.

L’art. 5, comma 10 bis della medesima Legge Regionale n. 20/2001, come modificato dall’art. 38 della L.R. 19 luglio 2006, n. 22, precisa che il DRAG possa essere approvato anche per parti organiche.

In attuazione di tali indicazioni, il Servizio Assesto del Territorio della Regione Puglia, ai fini

della redazione della lettera c del DRAG, ha elaborato lo schema del SCHEMA DI DOCUMENTO REGIONALE DI ASSESTO GENERALE (DRAG) SCHEMA DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. C e art. 5, comma 10 bis), d’ora in poi “Schema”, finalizzato a:

- fornire ai diversi livelli di pianificazione e ai diversi settori di pianificazione specialistica un quadro complessivo di riferimento, con particolare relazione con l’esigenza, per la pianificazione locale, di potersi ispirare ad una politica unitaria di governo del territorio (la cosiddetta “carta unica del territorio”, invocata dalla generalità dei Comuni); utile sarà, a questo riguardo, il riferimento al tema della trasparenza e della affidabilità delle fonti informative, da constatare in sede di Conferenze di Pianificazione;
- fornire, in particolare alla pianificazione locale, parametri di valutazione della sostenibilità funzionale ed ambientale delle scelte di trasformazione e conservazione in rapporto alla dimensione sovralocale: provinciale e regionale; particolare interesse può avere, a questo riguardo, il ricorso, in occasione dell’applicazione delle procedure VAS e VIA, ai dati utilizzati per definire il descritto quadro complessivo di riferimento;
- fornire ai diversi livelli di pianificazione criteri di valutazione del fabbisogno di servizi infrastrutturali di interesse regionale, di riferimento per la co-pianificazione e la concertazione delle scelte “multilivello” da operare in sede di co-pianificazione.

Lo Schema si articola in tre parti.

Parte I - Quadro sintetico delle leggi vigenti e dei piani regionali

- 1.1 La rete dei trasporti e dei centri intermodali
- 1.2 La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico
- 1.3 La rete e gli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui
- 1.4 Gli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
- 1.5 La rete e le centrali di produzione di energia elettrica

- 1.6 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione del gas
- 1.7 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione di energie alternative
- 1.8 La rete e gli impianti di comunicazione, produzione e distribuzione delle informazioni
- 1.9 I poli sanitari, ospedalieri e di culto
- 1.10 I poli di distribuzione commerciale

Parte II - Quadro descrittivo delle dotazioni infrastrutturali

- 2.1 La rete dei trasporti e dei centri intermodali
- 2.2 La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico
- 2.3 La rete e gli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui
- 2.4 Gli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
- 2.5 La rete e le centrali di produzione di energia elettrica
- 2.6 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione del gas
- 2.7 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione di energie alternative
- 2.8 La rete e gli impianti di comunicazione, produzione e distribuzione delle informazioni
- 2.9 I poli sanitari, ospedalieri e di culto

Parte III - Indirizzi alla pianificazione di settore e degli Enti Locali

- 3.1 Indirizzi alla pianificazione regionale di settore
- 3.2 Indirizzi alla pianificazione degli Enti Locali

Viste le risultanze:

- della Conferenza programmatica regionale del 29 maggio 2009, alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCCEM, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, per garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione dei programmi, obiettivi e suscettività socio-economiche del territorio. Durante la Conferenza citata è stato ampiamente illustrato e discusso il lavoro svolto e non ci sono stati ulteriori interventi;

- della Conferenza di servizi avviata il 30 luglio 2009 e conclusa il 02 settembre 2009 alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Amministrazioni statali, fornendo contributi utili ai fini dell'acquisizione preventiva delle manifestazioni di interesse, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della Legge regionale 27 luglio 2001, n. 20;
- della relazione istruttoria redatta dal Settore Assetto del Territorio allegata alla delibera (Allegato n°1) di Giunta Regionale N. 2271 del 24-11-2009, con la quale si sono esaminate le osservazioni pervenute e le conseguenti modifiche introdotte nel testo del Documento.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2271 del 24.11-2009, con cui si è preso atto dello Schema di <DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) SCHEMA DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. C e art. 5, comma 10 bis)>;

Visto il parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare regionale con Decisione n°113NIII del 27/01/2010 sulla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n°2271 del 24.11-2009;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto che i contenuti dello SCHEMA DI DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) SCHEMA DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. C e art. 5, comma 10 bis), agli atti del Settore Assetto del Territorio e allegato alla presente Delibera (Allegato n° 1) per farne parte integrante, sono pienamente condivisibili, si propone la adozione da parte della G.R.

Resta inteso che l'approvazione definitiva di detto Schema seguirà le procedure previste dalla L.R. n. 20/2001.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. n° 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Assetto del Territorio;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Assetto del Territorio;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propri ed approvare i contenuti della narrativa che precede;

- di adottare lo Schema di <DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG) SCHEMA DEI SERVIZI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE REGIONALE (Legge Regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. C e ad. 5, comma 10 bis)>, agli atti del Settore Assetto del Territorio e allegato alla presente Delibera (allegato n°1), già modificato in base alle osservazioni pervenute a seguito della Conferenza Programmatica e della Conferenza di Servizi, e su cui si è espressa favorevolmente la competente V Commissione del Consiglio Regionale, di cui si condividono i contenuti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, a cura del Servizio Assetto del Territorio, di dare avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia, come previsto dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 20/2001, precisando che l'approvazione definitiva di detti "Indirizzi" seguirà le procedure previste dalla L.R. n. 20/2001.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



03 novembre 2009

Allegato n.1

R E G I O N E P U G L I A

ASSESSORATO ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO

SCHEMA DOCUMENTO REGIONALE DI ASSETTO GENERALE (DRAG)

**Schema dei Servizi Infrastrutturali di interesse regionale
lettera c) del 3° comma dell'art.4 della Legge regionale 20/2001**

novembre 2009

Si ringraziano tutti coloro i quali hanno collaborato e continueranno a collaborare alla stesura del documento.

Coordinamento generale: Arch. Piero Cavalcoli (Dirigente Servizio Assetto del Territorio)

Il Documento "Schema dei Servizi Infrastrutturali di interesse regionale" è stato prodotto dall'Assessorato all'Assetto del Territorio, in particolare elaborato da: ing. Fabio Cerino (coordinatore Gruppo Operativo DRAG), arch. Albina De Lucia (Gruppo Operativo DRAG), arch. Maria Macina (Gruppo Operativo DRAG)

Hanno collaborato: arch. Mila Delle Foglie (Segreteria Tecnica DRAG), ing. Francesco Rotondo (Segreteria Tecnica DRAG), Avv. Alfredo Tanzarella (aspetti giuridici)

SOMMARIO

Introduzione	7587
Parte I – Quadro sintetico delle leggi vigenti e dei piani regionali	7589
1.1 La rete dei trasporti e dei centri intermodali	7590
1.2 La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico	7605
1.3 La rete e gli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui	7611
1.4 Gli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali	7617
1.5 La rete e le centrali di produzione di energia elettrica	7629
1.6 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione del gas	7635
1.7 La rete e gli impianti di produzione e distribuzione di energie alternative	7639
1.8 La rete e gli impianti di comunicazione, produzione e distribuzione delle informazioni	7650
1.9 I poli sanitari, ospedalieri e di culto	7657
1.10 I poli di distribuzione commerciale	7662
Parte II – Quadro descrittivo delle dotazioni infrastrutturali	7664
2.1 La dotazione delle reti dei trasporti e dei centri intermodali.....	7665
2.2 La dotazione delle reti e degli impianti di approvvigionamento idrico	7671
2.3 La dotazione degli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui.....	7674
2.4 La dotazione degli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali.....	7678
2.5 Il quadro delle dotazioni per la produzione di energia elettrica	7694
2.6 La dotazione degli impianti di produzione e distribuzione del gas.....	7698
2.7 La dotazione degli impianti di produzione e distribuzione di energie alternative.....	7703
2.8 Il quadro delle dotazioni per la comunicazione, produzione e distribuzione delle informazioni..	7706
2.9 I poli sanitari, ospedalieri e di culto	7707
Parte III – Indirizzi alla pianificazione di settore e degli Enti Locali	7710
3.1 Indirizzi alla pianificazione regionale di settore	7710
3.2 Indirizzi alla pianificazione degli Enti Locali	7711

Introduzione

Le disposizioni della lettera c)

L'art. 4 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, recita:

"1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Documento regionale di assetto generale (DRAG) in coerenza con i programmi, gli obiettivi e le suscettività socio-economiche del territorio.

2. Il DRAG definisce le linee generali dell'assetto del territorio, nonché gli obiettivi da perseguire mediante i livelli di pianificazione provinciale e comunale.

3. In particolare, il DRAG determina:

a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali e dell'identità sociale e culturale della Regione;

b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, nonché i criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) di cui all'articolo 15;

c) lo schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale."

Cosa si intende per "schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale"?

Sembra legittimo formulare le seguenti definizioni:

- per "servizi infrastrutturali" intendasi ogni dotazione di servizio, pubblico o privato, puntuale o a rete, di fatto o di progetto, atta a garantire la complessiva funzionalità delle attività che si svolgono nel territorio (regionale) e che costituisce premessa indispensabile allo sviluppo economico e sociale e al benessere delle popolazioni; utile al riguardo risulta il confronto con i servizi documentati nella pubblicazione ISTAT, *Atlante statistico delle infrastrutture*, dell'agosto del 2008;
- per "interesse regionale" intendasi la delimitazione dei descritti servizi infrastrutturali alla esclusiva scala (territoriale) regionale, delimitazione che non coincide con il campo della competenza istituzionale definita dalle diverse attribuzioni di legge e neppure con i titoli di proprietà; esempio: una strada, magari di competenza provinciale o comunale, può avere un carattere di pregio paesaggistico di valore regionale e dunque un "interesse regionale"; analogamente una rete ferroviaria, di competenza statale, può avere, sotto il profilo funzionale, un prevalente "interesse regionale", in quanto prevalentemente utilizzata da un bacino regionale;
- per "schema" intendasi una descrizione di massima dei citati "servizi infrastrutturali", costituita da una scheda illustrativa della descritta dotazione dei servizi (che non scende al di sotto della scala/dimensione/importanza regionale, anche se, in qualche caso, la dimensione/ importanza può essere determinata dalla somma delle dotazioni locali) e, qualora lo si giudichi significativo (e comunque ogni volta risulti possibile), da una loro adeguata rappresentazione cartografica; lo schema riguarderà, quando possibile, sia le dotazioni esistenti (con un eventuale giudizio sulla loro qualità), sia le dotazioni prefigurate dalla pianificazione regionale;

Le finalità della disposizione di legge

In relazione alle definizioni formulate ed alle finalità generali dell'art. 4, quali sono le finalità specifiche del dispositivo legislativo?

Sembra ragionevole sostenere che il descritto "schema dei servizi infrastrutturali di interesse regionale" sia utile per:

- fornire ai diversi livelli di pianificazione e ai diversi settori di pianificazione specialistica un quadro complessivo di riferimento, con particolare relazione con l'esigenza, per la pianificazione locale, di potersi ispirare ad una politica unitaria di governo del territorio (la cosiddetta "carta unica del territorio", invocata dalla generalità dei Comuni); utile sarà, a questo riguardo, il riferimento al tema della trasparenza e della affidabilità delle fonti informative, da constatare in sede di Conferenze di Pianificazione;
- fornire, in particolare alla pianificazione locale, parametri di valutazione della sostenibilità funzionale ed ambientale delle scelte di trasformazione e conservazione in rapporto alla dimensione sovralocale: provinciale e regionale; particolare interesse può avere, a questo riguardo, il ricorso, in occasione dell'applicazione delle procedure VAS e VIA, ai dati utilizzati per definire il descritto quadro complessivo di riferimento;
- fornire ai diversi livelli di pianificazione criteri di valutazione del fabbisogno di servizi infrastrutturali di interesse regionale, di riferimento per la co-pianificazione e la concertazione delle scelte "multilivello" da operare in sede di co-pianificazione.

L'elenco delle tematiche coinvolte

Quali oggetti (e, in riferimento ad essi, quali politiche) vanno dunque rappresentati nello Schema? In coerenza con le descritte definizioni e con le connesse finalità, sembra ragionevole elencare i seguenti sei temi di indagine e di documentazione:

1. La rete dei trasporti e dei centri intermodali
2. La rete e gli impianti afferenti al ciclo delle acque, vale a dire:
 - 2.1. La rete e gli impianti di approvvigionamento idrico
 - 2.2. La rete e gli impianti di smaltimento e depurazione dei reflui
3. Gli impianti di raccolta e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
4. La rete e gli impianti di produzione di energia, vale a dire:
 - 4.1. La rete e le centrali di produzione di energia elettrica
 - 4.2. La rete di distribuzione del gas
 - 4.3. La reti e gli impianti di produzione e di distribuzione di energie alternative
5. La rete e gli impianti di comunicazione e di produzione e distribuzione delle informazioni
6. Le attrezzature urbane e metropolitane, vale a dire:
 - 6.1. I poli sanitari, ospedalieri e di culto
 - 6.2. I poli di distribuzione commerciale

Delle tematiche infrastrutturali descritte, in relazione a quanto detto al punto precedente, lo Schema tratteggia, attraverso schede descrittive, il quadro normativo di riferimento, l'attuale dotazione e il vigente stato della pianificazione, nonché la "scala" e le motivazioni dell'"interesse regionale" e le linee generali di assetto, attraverso una adeguata rappresentazione cartografica, quando è disponibile.

Il quadro normativo di riferimento, lo stato della pianificazione, la dotazione di infrastrutture

Quali sono in definitiva i contenuti dello Schema?

Dei tematismi elencati, lo Schema fornisce l'archivio delle direttive europee, delle leggi nazionali e delle leggi e regolamenti regionali, al fine di ricostruire l'insieme degli obblighi e delle condizioni di operatività a scala regionale e locale.

Indagando poi con particolare attenzione i diversi gradi di efficacia dei Piani regionali vigenti, lo Schema fornisce ragguagli sui diversi processi di formazione e le diverse caratteristiche di "apertura" alla partecipazione, ed infine sulle differenti "ricadute" sulla strumentazione provinciale e locale, dettagliando il quadro delle modalità con cui i limiti e le opportunità disposte dal sistema regionale agiscono a scala locale.

Lo Schema procede poi alla descrizione delle attuali dotazioni di infrastrutture, fornita a livello provinciale e in rapporto alle dotazioni nazionali e delle altre Regioni. A questo scopo vengono prevalentemente utilizzati i dati dell' *Atlante statistico delle infrastrutture*, pubblicato dall'ISTAT nell'agosto del 2008.

Quando è particolarmente utile formulare considerazioni di carattere territoriale, la descrizione delle dotazioni è accompagnata da apparato cartografico.

L'insieme delle politiche regionali ed il rapporto con le attività di pianificazione locale

In conclusione, lo Schema fornisce:

1. un quadro analitico e di sintesi delle norme vigenti e dei Piani, la cui utilità risiede da un lato nell'obiettivo di fornire archivi e dati consolidati, utili alla pianificazione provinciale e locale, e dall'altro nel tentativo di individuare il "punto di fuga" dell'insieme delle politiche di settore, descrivendone il quoziente di organicità e le possibili oggettive "frizioni";
2. un quadro descrittivo delle dotazioni infrastrutturali esistenti, organizzato a livello provinciale, utile a giudicare le politiche in rapporto all'evoluzione delle dotazioni; il quadro descrittivo è corredato da una esaustiva elencazione degli archivi e dei dati disponibili, organizzati nel SIT o comunque reperibili;
3. un leggero apparato di "indirizzi", inteso a fornire da un lato indicazioni ai Comuni sugli obblighi discendenti dalle leggi e dai Piani di settore, nonché sulle condizioni del loro rispetto (tematica molto "sofferta" dai Comuni, che spesso lamentano la disorganicità degli indirizzi), e dall'altro fornire alla Regione stessa qualche utile indirizzo procedurale (proposta di omologazione dei procedimenti di formazione dei Piani, e delle procedure di partecipazione, format consigliati per la rappresentazione cartografica, ecc.).

Parte I – Quadro sintetico delle leggi vigenti e dei piani regionali

Il quadro legislativo (A) è organizzato ai tre livelli: comunitario, nazionale e regionale.

Il quadro della pianificazione regionale (B) è invece fornito in riferimento ai due principali momenti del Piano: l'elaborazione e l'attuazione. Della prima vengono descritte le procedure di formazione, di partecipazione e di perfezionamento amministrativo, della seconda vengono indagati gli strumenti e le procedure attuative, nonché le pratiche di valutazione.

La scheda riporta poi una terza parte informativa (C), dedicata alle specifiche "ricadute" delle disposizioni legislative e delle determinazioni di Piano regionale sulla pianificazione locale.

Sia il quadro normativo che quello della pianificazione regionale sono riferiti ai sei temi elencati in premessa, per un totale di dieci schede descrittive (il ciclo delle acque contiene due tematismi, l'energia tre e le attrezzature tre), come di seguito elencato:

1. Rete dei trasporti e centri intermodali
2. Rete e impianti di approvvigionamento idrico
3. Rete e impianti di smaltimento e depurazione dei reflui
4. Impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
5. Rete e centrali di produzione di energia elettrica
6. Rete di distribuzione del gas
7. Reti ed impianti di produzione e distribuzione di energie alternative
8. Rete e impianti di comunicazione e di produzione e distribuzione delle informazioni
9. Poli sanitari, ospedalieri e di culto
10. Poli di distribuzione commerciale

Ciascuna delle schede è conclusa da una breve considerazione di sintesi, finalizzata a riassumere gli obiettivi strategici della pianificazione di settore considerata.

1.1 LA RETE DEI TRASPORTI E DEI CENTRI INTERMODALI

1.1 A Quadro legislativo

A.1 Normativa comunitaria

In questo campo, la normativa e la documentazione comunitaria è di grande vastità.

Già nel Trattato di Maastricht (1992) si fa strada il concetto di Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T, o *Trans European Network for Transport*), con l'obiettivo di promuovere una nuova politica dei trasporti integrata ed intermodale che abbia la capacità di migliorare e potenziare i collegamenti tra gli Stati membri dell'Unione Europea, ed è nel Consiglio di Essen, nel 1994, che viene formulata una prima lista di 14 grandi progetti, che ne costituiscono il nerbo principale. Nel 1996, con la decisione n. 1692, si definiscono poi i principali orientamenti: garantire la mobilità delle persone e dei beni, offrire agli utenti infrastrutture di qualità, sfruttare l'insieme dei modi di trasporto, permettere un uso ottimale delle capacità esistenti, essere interoperabile in tutti i suoi elementi, essere economicamente sostenibile, servire l'insieme della Comunità. Dunque ancora lontano è il tema della sostenibilità ambientale e del consumo energetico, ed anche la prospettiva dell'allargamento dell'Unione.

Nel 2001 cominciano a manifestarsi elementi di novità: la Commissione, con la decisione 1346, adotta un testo fondamentale, che muta anche il taglio degli orientamenti, il cosiddetto **Libro Bianco dei Trasporti, La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte**. Tra il 1970 e il 2000 il parco auto della Comunità è infatti triplicato, passando da 62.5 milioni di automobili a quasi 175 milioni, mentre il trasporto stradale ha registrato l'84% delle emissioni di CO2 del settore, e la quota di mercato del trasporto di merci per ferrovia è passata dal 21% del 1970 all'8,4% del 1998. Il Libro Bianco propone dunque una sessantina di misure per realizzare un sistema di trasporto in grado di riequilibrare i vari modi, rilanciare le ferrovie, promuovere il trasporto marittimo e fluviale e gestire con successo la crescita del trasporto aereo, rispondendo così alla strategia di sviluppo sostenibile concordata dal Consiglio europeo di Goteborg, nel giugno del 2001.

Nel 2004, l'allargamento dell'Unione ai paesi dell'Est accelera ulteriormente queste prospettive, peraltro già sostenute, nel 2003, dal Gruppo di Alto Livello, o Commissione Van Miert, che amplia il panorama dei "progetti prioritari", portandoli a 30, per un costo stimato di 225 miliardi di Euro, ai quali tuttavia premette una serie di raccomandazioni che prefigurano una mobilità più sostenibile, da ottenere concentrando gli investimenti sui trasporti ferroviari, fluviali e marittimi. E' appunto nel maggio del 2004 che con la decisione 884 si modifica la precedente 1692/96 e si stabiliscono quali progetti prioritari siano da iniziare entro il 2010.

Il 2010 è anche la data di riferimento per un traguardo importante sul tema della sicurezza stradale, tema capitale per il trasporto su strada: sull'argomento, già il Libro Bianco del 2001 si proponeva infatti di dimezzare il numero dei morti entro il 2010, rafforzando le misure di sicurezza ed aumentando i controlli.

In seguito, la Comunicazione alla Commissione Europea n.131 del 1997, **Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione Europea: il programma 1997/2001**, costituirà il motore della legge nazionale 144/1999, di istituzione del Piano Nazionale di Sicurezza stradale.

Ma già a metà del decennio sembra che i mutamenti intervenuti consiglino una ulteriore messa a punto di strategia. Così, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, del 2006, dal titolo **Mantenere l'Europa in movimento. Una mobilità sostenibile per il nostro continente. Riesame intermedio del Libro Bianco del 2001**, procede ulteriormente a correggere il tiro e, sulla scorta della strategia di Lisbona, consiglia di:

- dissociare la mobilità dai suoi effetti secondari: la congestione, gli incidenti e l'inquinamento
- ottimizzare il potenziale racchiuso in ogni modo di trasporto
- favorire la propulsione pulita e incoraggiare l'uso dei trasporti più rispettosi dell'ambiente, più sicuri ed efficaci dal punto di vista energetico

- favorire la co-modalità, ovvero il ricorso efficace a diversi modi di trasporto.

Particolare attenzione comincia ad essere rivolta al tema del traffico urbano. D'altronde oltre il 60% della popolazione dell'Unione europea vive in ambiente urbano e poco meno dell'85 del PIL proviene dalle città, ed ogni anno l'economia europea perde circa 100 miliardi di Euro (l'1% del PIL dell'Unione) a causa della congestione del traffico urbano. Così, nel settembre 2007 viene presentato alla Commissione un importante **Libro Verde, Verso una nuova cultura della mobilità urbana**, costruito attorno a cinque obiettivi fondamentali:

- per un traffico scorrevole nelle città
- per una città più pulita
- per un trasporto urbano più intelligente
- per un trasporto urbano accessibile
- per un trasporto urbano sicuro.

Conta infine rilevare che, nell'elaborazione del Piano Generale della Mobilità (PGM), intrapresa nel 2007 ed interrotta con l'avvicendamento del Governo, il Ministero dei Trasporti faceva inoltre riferimento alle determinazioni relative al programma Marco Polo, ai Programmi Comunitari di finanziamento (*Community and public-private financing; Sviluppare la rete transeuropea di trasporto: finanziamenti innovativi, interoperabilità del telepedaggio; EU-Funded MEDA Regional Transport Projects*), e ai rapporti Wider Europe (*Wider Europe. Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, 2003*).

A.2 Normativa nazionale

“Al fine di assicurare un indirizzo unitario alla politica dei trasporti nonché di coordinare ed armonizzare l'esercizio delle competenze e l'attuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approva il Piano Generale dei Trasporti (PGT), secondo le procedure previste al successivo articolo 2”. E' l'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 245, che istituisce il PGT affidandone l'elaborazione ad un Comitato interministeriale, integrato da cinque presidenti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente dei presidenti.

“Il Comitato conclude i suoi lavori sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispose lo schema del Piano Generale dei Trasporti. Lo schema del piano, previo esame del CIPE, è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, le quali si pronunciano nei tempi fissati dai regolamenti parlamentari. Il piano generale dei trasporti è approvato dal Consiglio dei Ministri ed adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri” (art.2) e, per quanto riguarda l'aggiornamento, “Il CIPE, su proposta del Ministro dei Trasporti, sentite le Regioni interessate, provvede, con cadenza almeno triennale, ad aggiornare il piano” (art.4), aggiornamento che verrà approvato con le medesime procedure previste all'art.2.

Il primo PGT è stato approvato con DPCM del 10 aprile 1986 ed aggiornato con DPR del 29 agosto 1991, mentre il PGT attualmente in vigore, **Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL)**, è stato adottato dal Consiglio dei Ministri il 2 marzo 2001 ed approvato con DPR 14 marzo 2001.

Il PGTL individua il cosiddetto Sistema Integrato dei Trasporti (SNIT), presupposto per le strategie del Piano, finalizzato a:

- delineare una chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità tra i diversi livelli di governo;
- offrire ai governi locali il quadro di riferimento per operare le proprie scelte;
- formulare proposte riconducibili ad un disegno organico;
- superare le carenze del sistema attuale mediante il riequilibrio modale.

La progettazione, l'approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse dello Stato e facenti parte dello SNIT sono poi normati dalla Legge 443 del 21 dicembre 2001 (la cosiddetta “legge obiettivo”) e dal conseguente Dgls. 190 del 20 agosto

2002, mentre gli interventi sulle infrastrutture non incluse nello SNIT sono di competenza delle Regioni, che provvedono alla redazione dei loro Piano Regionale dei Trasporti (PRT), documento programmatico settoriale volto a definire il quadro regionale dell'offerta di trasporto, in armonia con gli obiettivi del Piano Generale dei Trasporti.

Il primo **Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS)**, formulato in applicazione della Legge Obiettivo, è stato approvato dal CIPE con Deliberazione n. 121 del dicembre 2001 e, per gli anni successivi, l'elenco delle opere è stato integrato ed aggiornato per mezzo di un apposito **Allegato al Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF)**, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

La 443/2001, all'art. 1, comma 1bis, prevede che il programma contenga le seguenti indicazioni:

- a. l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare
- b. i costi stimati per ciascuno degli interventi
- c. le risorse disponibili e relative fonti di finanziamento
- d. lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati
- e. il quadro delle risorse finanziarie già definite e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

In conclusione,, atteso che, per quanto riguarda le opere strategiche riguardanti il territorio pugliese, l'elenco aggiornato è contenuto nell'Allegato Tecnico del DPEF 2009, l'intero universo di riferimento del PIS è attualmente costituito dalla Delibera CIPE n.130 del 6 aprile 2006, che ha provveduto ad aggiornare la precedente 121/2001.

Per quanto attiene ai temi della logistica, solo formalmente affrontati dal PGTL del 2001, il CIPE, con Delibera 44 del 22 marzo 2006, approva il **Piano per la Logistica. Un programma di settore per la competitività del sistema Paese**, che individua:

- sette "macro-aree di interesse strategico", vale a dire la piattaforma logistica del Nord-Ovest, la piattaforma logistica del Nord-Est, la piattaforma logistica tirrenico-adriatica del Nord, la piattaforma logistica tirrenico-adriatica centrale, la piattaforma logistica tirrenico Sud, la piattaforma logistica adriatico Sud, la piattaforma logistica Mediterraneo Sud
- nove grandi hub di attrazione per il combinato terrestre, vale a dire Novara, Milano, Verona, Quadrante europeo, Padova, Bologna, Roma Nord, Napoli-Marcianise, Bari, Catania
- undici poli di concentrazione dei traffici per il combinato marittimo, vale a dire La Spezia/Savona-Genova, Venezia/Chioggia, Trieste/Monfalcone, Ravenna, Livorno/Marina di Carrara-Piombino, Civitavecchia-Olbia, Ancona, Napoli-Salerno, Bari-Brindisi, ~~Palermo~~ Trapani, Catania/Augusta-Messina
- tre hub portuali: Gioia Tauro, Taranto, Cagliari
- due hub aeroportuali cargo: Milano Malpensa, Roma Fiumicino.

Nel novembre del 2007, nell'ambito della Conferenza Internazionale sulla sicurezza stradale, il Ministro dei Trasporti del Governo Prodi (Governo che decide di dividere il Ministero dei Trasporti da quello delle Infrastrutture), presenta le **Linee Guida per la redazione del Piano Generale della mobilità**, che quel Governo aveva intenzione di approntare entro il 2008. Per le Linee Guida, la parola chiave del nuovo piano è l'integrazione, da realizzare secondo tre direttrici principali: l'integrazione tra le reti di mobilità interna e quelle degli altri paesi europei, l'integrazione tra i diversi modi di trasporto, ed infine l'integrazione tra i diversi livelli di pianificazione. Tra le priorità del piano è previsto, per il trasporto passeggeri, il rilancio del trasporto pubblico locale, mentre sul fronte del trasporto merci, particolare attenzione è riservata alla logistica urbana ed alla distribuzione regionale.

La caduta del Governo Prodi, la riunificazione dei due Ministeri e la tendenza del nuovo Governo a privilegiare la realizzazione delle infrastrutture anche in assenza di un complessivo quadro strategico e programmatico sulla mobilità, ha sostanzialmente indebolito l'ipotesi della formulazione di un rinnovato quadro della pianificazione nazionale di settore.

Per quanto riguarda il tema della sicurezza stradale, il **Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS)** è stato istituito dalla Legge 144 del 17 maggio 1999, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", che all'art.32 così lo definisce:

“un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione e l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi normativi ed organizzativi finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi comunitari...”

Il Piano è stato approvato il 29 novembre 2002, con Delibera CIPE n. 100, insieme al **Primo Programma Annuale di Attuazione 2003**. Con successiva Delibera CIPE n.81, è poi stato approvato il **Secondo Programma**, mentre la Legge Finanziaria 2008 prevedeva lo stanziamento di 200 milioni di Euro fino al 2013, in attuazione del **Terzo Programma**, approvato nel 2007. Questi fondi sono stati poi drasticamente ridimensionati per ricavare parte delle risorse necessarie per l'abolizione dell'ICI, risultando alla fine di appena 17.5 milioni di Euro, relativi al solo 2008. Attualmente, mentre nulla è dato sapere sul citato **Terzo Programma**, sono in circolazione le bozze relative al **Quarto e Quinto Programma**, dei quali peraltro non si conoscono né gli stanziamenti complessivi né i più generali destini, essendo pendenti gli impegni assunti dal precedente **Terzo Programma**.

Nell'ambito delle norme statali riguardanti il traffico va poi citato l'art. 36 del **Nuovo Codice della strada**, emanato tramite DLgs 285 del 30 aprile 1992, che rende obbligatoria la redazione dei **Piani Urbani del Traffico (PUT)** da parte dei Comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti (comma 1) e anche per i Comuni di popolazione inferiore a detta soglia demografica *“i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale”* (comma 2). In forza del medesimo comma, la Regione è chiamata a predisporre l'elenco dei Comuni interessati, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è incaricato di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Il DM 2 gennaio 1996, pubblicato sulla GU n. 13 del 17 gennaio, elenca i seguenti Comuni pugliesi:

- Provincia di Bari: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Gravina di Puglia, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Trani;
- Provincia di Brindisi: Brindisi, Carovigno, Cisternino, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, San Pietro Vernotico;
- Provincia di Foggia: Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Monte Sant'Angelo, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico, San Severo, Vieste;
- Provincia di Lecce: Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli, Lecce, Maglie, Nardò, Otranto, Squinzano, Tricase, Ugento;
- Provincia di Taranto: Castellana, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca, Massafra, Palagiano, Pulsano, Taranto.

L'art.36 del Codice prescrive peraltro l'obbligo per le Province di adottare **Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE)**, d'intesa con gli altri proprietari delle strade interessate.

Altro provvedimento significativo in argomento è individuabile nell'art. 22 della Legge 340 del 24 novembre 2000, che istituisce i **Piani Urbani della Mobilità (PUM)**, finalizzati a *“soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale dei cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane”*.

I PUM sono intesi come *“progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradale, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei*

mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città".

Per quanto riguarda "il procedimento di formazione ed approvazione dei PUM e i requisiti minimi dei relativi contenuti" il quarto comma dell'art. 22 rinvia a "regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

Tuttavia, a seguito della modifica, avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dell'art. 117 della Costituzione, che demanda alle Regioni la potestà regolamentare in materia, il regolamento previsto dal citato art. 22 non ha mai visto la luce ed hanno assunto piena potestà regolativa le disposizioni contenute al proposito nella L.R. 18/02, che verranno analizzate in seguito.

A.3 Normativa regionale

La Regione disciplina la materia attraverso la L.R. 31 ottobre 2002, n. 18, "Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", come modificata dalla L.R.2 marzo 2004 n. 2 e dalla L.R.15 novembre 2007 n.32.

L'art. 2 definisce i servizi di Trasporto Pubblico Regionale e Locale (TPRL), mentre l'art. 7 prescrive la formazione di un **Piano Regionale dei Trasporti (PRT)** e di un **Piano Triennale dei Servizi (PTS)** nell'ambito degli obiettivi del PRT; a cascade, la programmazione trasportistica prevede, poi, all'art.11, i **Piani Provinciali di Bacino (PPB)** e, all'art.12, i **Piani Urbani del Traffico (PUT)** da integrare eventualmente con i **Piani Urbani della Mobilità (PUM)**. E' richiesta la coerenza tra i diversi livelli di pianificazione.

Tuttavia, in conseguenza del combinato disposto degli articoli 22 e 44 dello Statuto regionale e dell'art.7 della legge regionale 18/02, che affida ad un dispositivo legislativo il compito di approvare il PRT, altra fonte normativa fondamentale per la materia è la L.R. 23 giugno 2008, n. 16, "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti", che appunto approva il piano regionale.

Questa legge, pur non modificando né abrogando alcuna disposizione della 18/02, aggiunge significative ed utili indicazioni ai fini di una più ordinata ed organica azione amministrativa.

In particolare, ai fini del presente documento, vanno richiamate le disposizioni dell'art. 1, che chiariscono ulteriormente i temi connessi alla natura ed alla articolazione del Piano:

"Il Piano regionale dei trasporti (PRT)... è il documento programmatico settoriale volto a realizzare sul territorio regionale in armonia con gli indirizzi comunitari in materia di trasporti, con gli obiettivi del piano generale dei trasporti e con le linee guida del piano generale della mobilità e con le proposte programmatiche concertate in sede di Conferenza delle regioni e Coordinamento delle regioni del Mezzogiorno, un sistema di trasporto delle persone e delle merci globalmente efficiente, sicuro, sostenibile e coerente con i piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali e sovraregionali" (primo comma)

"Il PRT è articolato secondo le modalità del trasporto, tra loro integrate, e definisce:

- a. *l'assetto attuale del sistema regionale dei trasporti con le rilevate criticità nonché le sue prospettive di evoluzione in relazione alle dinamiche in atto a livello regionale e al contesto nazionale ed internazionale*
- b. *gli obiettivi e le strategie di intervento sul sistema multimediale dei trasporti in raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale generale e settoriale;*
- c. *le linee di intervento che includono i riferimenti alla riorganizzazione dei servizi ed alla gerarchia delle reti infrastrutturali, nonché i criteri di selezione delle priorità di intervento, relative a:*
 - *trasporto stradale*
 - *trasporto ferroviario*
 - *trasporto marittimo*
 - *trasporto aereo*
 - *intermodalità dei passeggeri*
 - *intermodalità delle merci*
 - *servizi minimi di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422"*

Altrettanto decisive le disposizioni dell'art. 3, riferite ai *"Rapporti del Piano con altri strumenti di pianificazione regionale e sott'ordinati"*.

Il primo comma stabilisce l'efficacia dei Piani Attuativi del PRT rispetto alla pianificazione territoriale provinciale e comunale:

"Il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la stesura dello schema di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 ... per quanto attiene l'assetto delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità a livello regionale. Relativamente a criteri, indirizzi e orientamenti di carattere generale il PRT si raccorda con quanto determinato dal documento regionale di assetto generale (DRAG) ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 4 della L.R. 20/01. Poiché il DRAG costituisce riferimento vincolante per la pianificazione provinciale e comunale, i contenuti del PRT e dei suoi piani attuativi assunti dal DRAG assumono a loro volta carattere vincolante rispetto alla pianificazione territoriale provinciale e comunale."

Il quarto comma aggiunge: *"Il PRT e i suoi piani attuativi costituiscono il riferimento per la programmazione dei trasporti di livello comunale relativamente ai temi di interesse regionale sviluppati in seno ai piani urbani della mobilità (PUM) di cui all'art. 12 della LR 18/02, ai piani strategici di area vasta e ai piani urbani del traffico (PUT)"*.

Ma l'integrazione più significativa che la LR 16/08 apporta alla 18/02 consiste nello "sdoppiamento" del Piano Provinciale di Bacino ex art. 11 della 18/02, che introduce, al sesto comma dell'art. 33, un nuovo strumento di pianificazione/programmazione il **Piano di Bacino del Trasporto Pubblico locale Provinciale (PBTPLP)**: *"Il PRT, ai fini della fasatura tra programmazione regionale e provinciale in materia di TPRL, tenuto conto del carattere multimodale attribuito al piano provinciale di bacino (PPB) ai sensi del comma 1 dell'art. 11 della LR 18/02, in base al quale tale strumento contiene tutti i riferimenti di pianificazione e programmazione settoriale provinciale in materia di TPRL, viabilità e mobilità di persone e merci in generale, introduce il piano di bacino del trasporto pubblico locale provinciale (PBTPLP), da intendersi quale strumento attuativo a validità triennale per la programmazione operativa dei servizi di trasporto pubblico locale. Il PBTPLP, fermo restando l'assetto di medio-lungo periodo proposto dal PPB, costituisce il riferimento rispetto al quale la Regione formula il PTS, tenendo conto delle istanze formulate dalle Province. A tale scopo il PRT dispone che il PBTPLP sia aggiornato ogni tre anni con un anticipo di sei mesi rispetto alla definizione del PTS, pur essendo parte integrante del rispettivo PPB, il cui aggiornamento è previsto dalla LR 18/02 di norma ogni cinque anni."*

In tema di indirizzi regionali alla pianificazione pare opportuno ricordare, in chiusura di argomento, il tema della **pianificazione di area vasta** e dei PUM ed essa collegati.

La Delibera 20/04 adottata dal CIPE il 29 settembre 2004, per la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004/2007, prevedeva una riserva di 207 milioni di Euro (cosiddetta "riserva aree urbane") per il finanziamento di interventi nelle città e nelle aree metropolitane del Mezzogiorno. L'utilizzo di queste risorse prevedeva, per una quota pari al 10%, di quanto assegnato a ciascuna Regione (per la Puglia pari a 3.680.264 Euro), l'elaborazione di strumenti di "pianificazione /progettazione innovativa", così individuati:

1. Piani Strategici per città e aree metropolitane o raggruppamenti di Comuni che totalizzino una popolazione di almeno 50.000 abitanti
2. Piani Urbani di Mobilità
3. studi di Fattibilità e atti necessari alla costituzione di società miste pubblico-private e/o interventi in finanza di progetto
4. programmi di investimento immateriale, quali e-government, marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione

Con successiva Delibera 35/05 il CIPE ha provveduto ad integrare le somme citate, portando a complessivi 7.400.000 i denari disponibili per la cosiddetta "pianificazione/progettazione innovativa" pugliese. A seguito di avvisi e di successive selezioni, l'attuale situazione vede la prossima ultimazione dell'esperienza della pianificazione di area vasta, con la valutazione da parte del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) dei dieci **Piani Strategici** e dei nove **PUM** che sono stati elaborati utilizzando i citati finanziamenti statali.

Il PRT, le sue varianti ed i suoi aggiornamenti (di norma quinquennali) sono approvati, come detto in precedenza, dal Consiglio regionale. I Piani Attuativi del PRT, invece, sono approvati dalla Giunta regionale.

B.1.2 Procedure di partecipazione

Non è prevista dalla legge alcuna forma di partecipazione oltre quella istituzionale di carattere ordinario, il che affida il perfezionamento dell'iter del PRT esclusivamente alle procedure di approvazione di un disegno di legge (approvazione consiliare), così come affida il perfezionamento dei Piani Attuativi alle procedure che rendono esecutivo un atto amministrativo (approvazione giuntale).

Ciò naturalmente non esclude che i descritti processi di formazione e perfezionamento degli atti di pianificazione siano comunque preceduti ed accompagnati da procedure informali di partecipazione che permettano l'espressione dei pareri di merito alle associazioni di categoria e agli organi di gestione delle Aree Vaste.

Non sono comunque previsti dalla legge né un periodo di esposizione degli atti di pianificazione né la raccolta di manifestazioni di interesse o di osservazioni.

B.2 L'attuazione

B.2.1 Strumenti e procedure di attuazione

Come già detto, il PRT si attua attraverso **Piani Attuativi e Piani Pluriennali dei servizi minimi**, approvati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia.

A *cascade*, il Piano si attua a livello sub regionale mediante **Piani Provinciali di Bacino (PPB), Piani Urbani del Traffico (PUT), Piani Urbani della Mobilità (PUM)**. La recente LR 16/08 ha poi aggiunto i **Piani di Bacino del Trasporto pubblico Locale Provinciale (PBTPLP)**.

B.2.1.1 Il Piano Attuativo del vigente PRT è stato adottato dalla Giunta con Delibera 465 del 24 marzo 2009 e, ottenuto il parere favorevole della Commissione consiliare è ora in attesa di definitiva approvazione da parte della Giunta, mentre il Piano Triennale dei Servizi è in corso di redazione.

Il Piano Attuativo prefigura l'assetto infrastrutturale da perseguire nei prossimi anni per migliorare la mobilità interna, per potenziare i collegamenti del sistema regionale nell'ambito delle reti nazionali e internazionali e per garantire la competitività del sistema economico pugliese a partire dai suoi settori trainanti. L'orizzonte temporale di validità del PRT e dei suoi Piani Attuativi (ad eccezione del PTS, aggiornato a cadenza triennale) è fissato dalla legislazione regionale in cinque anni; il vigente Piano è quindi riferito al quinquennio 2009-2013. Tuttavia, essendo il primo predisposto secondo le nuove disposizioni legislative (la citata legge regionale 16/08), l'Assessorato ha inteso programmare uno scenario di contesto di ampio respiro che guardasse oltre al traguardo dei 5 anni (2013), in sintonia con le Linee Guida ministeriali per la redazione dei PRT che suggeriscono di scegliere come "anno obiettivo" di previsione del Piano una data a 10-15 anni. Il Piano Attuativo 2009-2013, quindi, oltre agli Scenari di Progetto di Riferimento (*Immediata realizzazione*) e al 2013, ha elaborato uno scenario al 2020, anno entro il quale propone la realizzazione di un insieme di interventi tesi a comporre un assetto infrastrutturale capace di servire efficacemente i livelli di domanda stimati per quella data. Tutti gli interventi infrastrutturali inclusi nel Piano, compresi quelli derivati dalla programmazione pregressa, sono quindi attribuiti ad un orizzonte temporale di presumibile entrata in esercizio definita sulla base della maturità tecnico-progettuale, della complessità dell'opera e del riconosciuto grado di priorità risultante dalle valutazioni effettuate.

Il Piano si caratterizza per un approccio di forte integrazione tra tutte le modalità di trasporto, per una grande apertura verso soluzioni progettuali che sfruttano tecnologie innovative e per una grande attenzione ai temi della sostenibilità sociale, ambientale ed economica delle scelte infrastrutturali. **Per la prima volta nell'ambito della**

pianificazione dei trasporti in Puglia sono stati adottati criteri di individuazione e selezione delle priorità di intervento basati su valutazioni di carattere quantitativo, ricercando di volta in volta le soluzioni più rispondenti alle esigenze manifestate dal sistema delle imprese, dagli operatori del settore e, soprattutto, dai territori e dalle componenti che caratterizzano il diversificato contesto regionale pugliese.

Per quanto attiene alla principali scelte progettuali, si sintetizzano di seguito le ipotesi strategiche, organizzate per modalità di trasporto.

Sul versante del **trasporto stradale**, il principale obiettivo del Piano è stato quello di creare una **rete stradale di interesse regionale** capace di garantire accessibilità territoriale e coesione sociale migliorando la sicurezza e puntando all'integrazione piuttosto che alla competizione con le altre modalità di trasporto. Ad essa appartengono sia i grandi assi di comunicazione, sia gli snodi e gli elementi della viabilità che garantiscono l'accesso a servizi di trasporto, poli produttivi e sistemi territoriali a valenza strategica; oltre ad essere riconosciuta, nei suoi elementi attuali e di progetto, la viabilità di interesse regionale è stata classificata dal Piano in tre livelli gerarchici: **rete di collegamento regionale/nazionale, rete di accessibilità regionale principale e rete di accessibilità regionale secondaria**. Relativamente al primo livello la priorità è stata assegnata al completamento, al superamento dei colli di bottiglia e alla messa in sicurezza dei grandi itinerari nazionali di raccordo con le regioni limitrofe e di accesso ai porti e agli aeroporti, accordando per i tratti di viabilità dell'"ultimo miglio" la preferenza alla capacità dell'infrastruttura piuttosto che alla velocità di percorrenza. La viabilità di secondo livello, formata dagli assi di connessione di poli attrattori/generatori di valenza regionale, è stata oggetto di una serie di interventi tesi a completare itinerari incompiuti, a potenziare quelli che mostrano i propri limiti di capacità e, soprattutto, a mettere in sicurezza quelli caratterizzati da elevati tassi di incidentalità. Sulla rete di accessibilità regionale secondaria, infine, il Piano ha dato priorità ad alcune infrastrutture a servizio di ambiti a particolare valenza ambientale, paesaggistica e turistica, da progettare con criteri innovativi che sappiano coniugare esigenze di capacità di deflusso, sicurezza e rapporto con il contesto attraversato, concepite in modo da privilegiare il raccordo con la viabilità locale e la diffusione capillare dei flussi di mobilità, con l'obiettivo primario di ridurre i fenomeni di marginalizzazione delle aree più svantaggiate, tra cui si cita il Gargano, il Subappennino, l'area murgiana e il sistema salentino. Grande rilievo è stato dato dal Piano all'importanza di un'attenta progettazione per garantire alla rete adeguati livelli di sicurezza stradale.

Pur essendo chiamato ad occuparsi esclusivamente della viabilità di interesse regionale, il Piano Attuativo ha inoltre indicato una sorta di quarto livello della rete di propria competenza, individuando **sistemi territoriali a valenza regionale strategica**, turistica ed ambientale, in cui, su proposta degli Enti competenti, promuovere l'individuazione e la rifunzionalizzazione di viabilità locali d'interesse regionale in quanto a servizio di aree di particolare valore: *Parco del Gargano-Foresta Umbra, Laghi di Lesina e Varano, Monti Dauni Settentrionali-Territorio di Celenza Fortore, Monti Dauni Meridionali-Territori di Faeto, Accadia, Saline di Margherita di Savoia, Parco dell'Ofanto, Parco dell'Alta Murgia-Area di Castel del Monte, Parco dell'Alta Murgia-Territorio di Altamura, Valle d'Itria (area di Castellaneta), Area costiera di San Cataldo-San Foca, Laghi Alimini, Area costiera di Santa Cesarea, Punta di Santa Maria di Leuca, Area costiera di Gallipoli-Santa Caterina, Area costiera di Porto Cesareo.*

Per il **trasporto ferroviario** il Piano Attuativo affronta, in una logica totalmente coordinata, sia il potenziamento dei collegamenti con la rete nazionale fondamentale, merci e passeggeri, sia il completamento della rete regionale a servizio di residenti e turisti.

Relativamente al **trasporto merci** e al ruolo fondamentale giocato dalla ferrovia nella piattaforma logistica integrata regionale va innanzitutto sottolineata la portata del

progetto di interrimento della tratta S. Spirito-Palese a nord e di variante Bari C. Le-Bari S. Giorgio a sud della linea RFI Adriatica in accesso a Bari, sul quale la Regione Puglia ha scelto di concentrare ingenti risorse, considerando quanto la razionalizzazione e la velocizzazione della circolazione dei treni merci nel nodo di Bari sia strategica per garantire la competitività del sistema di feederaggio terrestre dai porti di Taranto e di Brindisi. La nuova stazione di Bari smistamento, inclusa da RFI nel progetto di sistemazione del nodo, insieme alla riorganizzazione del polo logistico costituito dall'Interporto regionale e dallo scalo Ferruccio, di cui il Piano Attuativo auspica la completa integrazione funzionale, al collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale e agli interventi di completamento dei raccordi e degli impianti per l'intermodalità programmati o già in corso sui porti pugliesi, porranno il nodo di Bari nelle condizioni di svolgere un naturale ruolo di cerniera per potenziare il trasporto intermodale sulla linea Adriatica, unica dorsale nord-sud di collegamento con un hub del transhipment che sarà interamente adeguata dal 2010 al trasporto di container di sagoma high cube e che si candida, per questa ragione, a servire in futuro anche il porto di Gioia Tauro. In questa prospettiva il Piano Attuativo riafferma l'assoluta priorità e urgenza del completamento del raddoppio della linea Adriatica tra Lesina e Termoli per il quale sono da tempo disponibili i finanziamenti.

Quale strategia di "svezzamento" del sistema pugliese verso l'intermodalità completa ferro-mare il Piano Attuativo propone di promuovere una fase di transizione in cui si adottino soluzioni di trasporto combinato accompagnato come la *RoLa (Rollende Landstrasse)*, che potrebbero efficacemente rilanciare il Corridoio Adriatico a livello nazionale sfruttando il nuovo scenario infrastrutturale.

Va infine sottolineato che, pur riguardando un orizzonte di lungo termine (oltre il 2020), il Piano Attuativo riafferma come prospettiva irrinunciabile per l'assetto finale del sistema ferroviario regionale della **lunga percorrenza** la realizzazione della linea AC Napoli-Foggia-Bari, in quanto rappresenta l'unico raccordo della regione alla rete dell'Alta Velocità.

Relativamente al **trasporto passeggeri**, gli interventi infrastrutturali che il Piano ha confermato rispetto alla programmazione pregressa o introdotto ex novo sono stati scelti e valutati con l'esplicito obiettivo di mettere a punto una rete funzionale alla operatività di un modello di esercizio da implementare su base regionale, strutturato su:

- un **Servizio Ferroviario Regionale (SFR)**, che rappresenta l'offerta di punta del trasporto locale regionale e che intende costituire una risposta competitiva con l'auto privata per gli spostamenti tra le principali realtà del territorio regionale e per il collegamento con il sistema aeroportuale. Il SFR si attesta ai capoluoghi di provincia e ai principali centri intermedi che possono efficacemente svolgere la funzione di stazioni di adduzione e interscambio con i Servizi Ferroviari Territoriali e con i servizi automobilistici di Trasporto Pubblico Locale;
- un **Servizio Ferroviario Territoriale (SFT)** che, organizzato secondo orari di tipo cadenzato, sarà attivato sulle direttrici portanti di ciascun bacino provinciale (compresa la BAT) e costituirà il primo passo nella riorganizzazione della rete del trasporto pubblico locale regionale. Il SFT, grazie all'integrazione funzionale e tariffaria con il SFR e con la rete dei servizi automobilistici, consentirà di sfruttare al massimo le potenzialità della modalità ferroviaria rendendo il sistema del TPL, nel suo complesso, competitivo con l'auto privata;
- un **Servizio Ferroviario Metropolitano** per l'area barese, che sarà ottenuto tramite l'integrazione dei servizi delle diverse imprese ferroviarie e sfruttando l'ingente potenziamento infrastrutturale programmato che consentirà di offrire nella tratta urbana un servizio cadenzato ad elevata frequenza (fino a 5') con una distribuzione su 5 fermate urbane tra Executive e Bari Parco Nord aprendo importanti prospettive di riqualificazione e valorizzazione di ampie aree della città.

Questa profonda riorganizzazione dei servizi del trasporto regionale, che sarà compito del Programma Triennale dei Servizi attuare, è resa possibile dall'importante investimento effettuato dalla Regione Puglia e dalle imprese ferroviarie per il rinnovo e il potenziamento del **materiale rotabile**. Per rispondere ancora meglio alle esigenze

delle diverse componenti di domanda di residenti e turisti sfruttando al massimo le potenzialità della rete pugliese, il Piano ha previsto il ricorso alla **tecnologia Treno-Tram**, un sistema che si sta progressivamente diffondendo in regioni europee caratterizzate da un'elevata dotazione di reti ferroviarie secondarie e che consente di aumentare la competitività del trasporto su rotaia anche sulle brevi distanze.

Relativamente al **trasporto marittimo**, il Piano Attuativo ha elaborato uno scenario rispetto al quale orientare le scelte progettuali, valorizzando la previsione dei **subsistemi portuali regionali** basata sulle specializzazioni prevalenti dei singoli scali e individuando su questa base una serie di interventi, sui nodi, sulle reti e sui servizi, per migliorare l'accessibilità stradale e ferroviaria a porti e centri merci, potenziarne la capacità intermodale e favorirne la messa a sistema. Il **sistema portuale** pugliese rappresenta infatti innanzitutto, insieme alla **rete dei centri merci**, l'ossatura portante della piattaforma logistica regionale.

Relativamente alla componente di **trasporto container**, oltre ai rilevanti interventi infrastrutturali programmati sul porto di Taranto ai quali la Regione assegna la massima priorità (a partire dai dragaggi dei fondali e dall'ampliamento delle strutture a terra), l'approccio che il Piano ha scelto di seguire è quello di integrare l'offerta dell'hub di Taranto con le strutture logistiche che tutta la regione è in grado di mettere a rete, perseguendo obiettivi di cooperazione e complementarietà sia del sistema portuale regionale sia degli altri sistemi di trasporto per accelerare la crescita della capacità intermodale della piattaforma logistica regionale. In particolare per quanto riguarda l'integrazione con la ferrovia, come già accennato precedentemente, lo scenario prevede di sfruttare le opportunità di coordinamento tra porto di Taranto, porto di Brindisi e Interporto Regionale della Puglia, presso il quale dovranno essere concentrate le attività di riordino ed efficientamento delle operazioni logistiche per la composizione di carri provenienti dai due porti in treni completi di modulo continentale da inoltrare verso gli interporti dell'Italia del Nord e, quando possibile, direttamente al di là delle Alpi. L'intervento di collegamento ferroviario del complesso del porto di Taranto con la rete nazionale, insieme alla bretella merci e agli interventi sul nodo di Bari, permetteranno di perseguire al meglio questa strategia.

Come per la modalità ferroviaria, anche per la modalità marittima il Piano propone soluzioni di trasporto combinato accompagnato, in questo caso **RO-RO**, da promuovere sul Corridoio multimodale Adriatico, ipotizzando l'attivazione di rotte di **Autostrade del Mare** dai porti pugliesi. In particolare, il Piano ha dimostrato la sostenibilità di una rotta da Manfredonia a Monfalcone per i traffici diretti in Austria e Germania che potrebbero sfruttare il Tarvisio, anche in alternativa al valico del Brennero, prossimo alla congestione.

Per quanto riguarda il **trasporto passeggeri**, il Piano Attuativo ha riconosciuto due priorità attorno alle quali elaborare proposte specifiche, entrambe legate al settore turistico. La prima riguarda il potenziamento degli approdi per il **traffico crocieristico** e si basa sul binomio porto-aeroporto, sia a Bari che a Brindisi, che può costituire l'elemento in grado di migliorare l'appetibilità degli scali pugliesi come base per questo settore di punta del turismo nel Mediterraneo; in particolare a Brindisi il Piano introduce la possibilità, da subordinare a Studio di Fattibilità, di realizzare un nuovo Terminal Crociere. La seconda priorità riguarda il completamento dell'offerta a disposizione nelle aree costiere a maggiore frequentazione turistica: il Piano prevede l'istituzione di un servizio di TPL via mare – il **metrò marittimo** – basato sul potenziamento del sistema dei porti regionali pugliesi, con finalità che in fase di avviamento sono prevalentemente di promozione turistica per ambiti a valenza strategica, operativo nel periodo estivo, nelle aree del Gargano, del Nord barese ofantino e del Salento meridionale. In particolare il Piano prevede una serie di azioni mirate a collegare le linee del servizio marittimo alle reti infrastrutturali stradale e ferroviaria primarie e secondarie e ai nodi di interscambio, al fine di creare itinerari e circuiti turistici intermodali, assicurare l'accessibilità al territorio interno e ai principali terminali portuali e aeroportuali regionali.

Relativamente al **sistema aeroportuale**, elemento fondamentale per garantire la competitività del sistema economico pugliese complessivo e della filiera turistica in particolare, il Piano attuativo ha confermato gli interventi di potenziamento previsti e la specializzazione prevalente dei quattro aeroporti pugliesi che va consolidandosi secondo la strategia delineata dal Masterplan del sistema aeroportuale redatto da Aeroporti di Puglia. Accanto a ciò, il Piano Attuativo propone la promozione di un'azione sistematica di "messa in rete" degli scali pugliesi, tra loro e con la restante rete multimodale, con l'obiettivo di massimizzare l'accessibilità al trasporto aereo da tutto il territorio regionale. Il completamento dei lavori di potenziamento degli attuali impianti air-side a Foggia consentono al Gino Lisa di garantire un'operatività in grado di soddisfare sia la domanda verso le principali destinazioni italiane sia eventuali collegamenti charter connessi a pacchetti turistici per il Gargano su cui, grazie agli interventi proposti per le altre modalità di trasporto si prospettano possibilità di circuitazione turistica di grande attrattività. L'aeroporto di Bari potrà contare su un importante miglioramento dell'accessibilità ferroviaria attraverso la creazione della fermata Aeroporto sulla linea delle Ferrovie Nord Barese e la prospettiva, nel lungo periodo, di un'ulteriore fermata dedicata sulla linea Adriatica di RFI. L'aeroporto di Brindisi, grazie ad un nuovo collegamento con la rete ferroviaria, sarà messo in connessione con tutte le principali aree del Salento e, tramite interscambio con il servizio regionale, potrà candidarsi a svolgere un ruolo complementare ed in casi straordinari anche succedaneo all'aeroporto di Bari. L'accessibilità stradale dell'aeroporto di Grottaglie è stata migliorata attraverso il collegamento diretto con la viabilità di interesse nazionale. La realizzazione dei numerosi potenziamenti stradali previsti in Salento consentono di migliorare i collegamenti dell'aeroporto con il porto di Taranto e le principali aree produttive e turistiche della zona. Un ultimo cenno merita la previsione del potenziamento della **rete delle elisuperfici** destinate al servizio di elisoccorso che garantiranno alle aree più svantaggiate e meno raggiungibili della regione un'accessibilità adeguata ai servizi specialistici di pronto soccorso e terapia intensiva offerti dai principali ospedali regionali.

B.2.1.2 I contenuti e le procedure di formazione ed approvazione dei Piani Provinciali di Bacino (PPB) sono dettati dall'art.11 della 18/02.

I contenuti consistono nella definizione:

- a. dei programmi di esercizio dei servizi minimi di competenza provinciale,
- b. delle risorse destinate ai servizi di cui alla lettera a);
- c. delle integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI della legge regionale 18/02;
- d. dei servizi interurbani per la mobilità dei soggetti disabili;
- e. dei piani della viabilità e della modalità (?)¹ provinciale.

Queste disposizioni legislative, anche a causa dell'evidente refuso della precedente lettera e), sembrano configurare il PPB come piano di prevalente (se non esclusivo) carattere programmatico, relativo ai servizi di trasporto, negando dunque il nesso con i più generali temi della mobilità (che invece spesso assumono, a livello provinciale, una propria e specifica configurazione), rapporto che pure il Piano Generale dei Trasporti e il Piano Generale della Mobilità, a livello nazionale, hanno esplicitamente caldeggiato.

A questo carattere programmatico e non pianificatorio sembrano peraltro ispirarsi i PPB attualmente in formazione, da parte della Provincia di Lecce e da parte della Provincia di Foggia (gli unici che risultano in cantiere), piani che, in questa accezione, assumono il prevalente carattere di piani attuativi del piano regionale. A seguito delle integrazioni introdotte dalla L.R. 16/08, peraltro, questi piani vanno assumendo le caratteristiche di **Piani di Bacino del Trasporto pubblico Locale Provinciale (PBTPLP)** descritte al sesto comma della L.R. 16/08.

¹ Si tratta di un evidente errore materiale: il legislatore voleva con tutta probabilità riferirsi ad un "piano della mobilità" e non ad un "piano della modalità", termine che è indiscutibilmente privo di senso. Il fatto che nessuno abbia, dal 2002, provveduto a correggere questo refuso è indicativo di quanto la disposizione sia stata presa sul serio.

Per quanto attiene alle procedure di formazione ed approvazione, le norme della legge regionale dispongono che i PPB siano preventivamente esaminati in apposita Conferenza dei servizi indetta dall'Assessore provinciale ai trasporti e siano approvati dal Consiglio provinciale, previa intesa con la Regione. L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale entro il termine massimo di quarantacinque giorni dall'acquisizione della formale richiesta, decorso il quale si prescinde dall'intesa. Le varianti del PPB sono approvate dalla Giunta provinciale con le stesse medesime modalità.

Ove i Consigli provinciali non approvassero le modifiche rese necessarie in ottemperanza allo aggiornamento del PRT, la Giunta Regionale, previa diffida, dispone con propri provvedimenti, entro i successivi 45 giorni, specifici interventi in sostituzione degli enti locali inadempienti e con oneri a carico degli stessi.

I PPB devono essere aggiornati di norma ogni cinque anni e comunque con un anticipo di sei mesi sull'aggiornamento del PRT.

B.2.1.3 Il Piano della Viabilità Extraurbana, previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992, o *Nuovo Codice della Strada*, di cui tuttavia l'articolo non specifica contenuti e procedimento di formazione e perfezionamento amministrativo, sembra in ogni caso afferire ad una tipologia di piano connessa maggiormente ai temi di traffico piuttosto che a quelli dei servizi o a quelli più generali della mobilità. Ciò peraltro si giustifica in relazione al considerevole patrimonio stradale di proprietà della Provincia (di cui essa deve garantire la manutenzione e la sicurezza) e alle sue limitate competenze, al contrario, in materia di trasporti.

Conseguentemente, il carattere del PTVE, così come definito dalla legge regionale 18/02, sembra abbastanza distante da quello attribuibile al PPB, che appare in definitiva semplice articolazione programmatica del PTR e del PTS, o Piano Triennale dei Servizi regionale.

In ogni caso, a distanza di 17 anni dalla disposizione legislativa che istituisce i PTVE, non risulta che alcuna Provincia pugliese abbia predisposto il proprio Piano della Viabilità Extraurbana, con la conseguenza che la programmazione delle infrastrutture provinciali e la loro manutenzione continua a fondarsi esclusivamente sul piano triennale delle opere pubbliche, in assenza di un quadro generale della domanda e dell'offerta di mobilità.

B.2.1.4 Scendendo di scala, i Piani Urbani del Traffico (PUT), ai sensi dell'art. 12 della L.R. 18/02, *"studiano la mobilità urbana nell'ambito comunale e intercomunale (previa intesa con i relativi enti), sia passeggeri sia merci, e individuano misure di carattere normativo e organizzativo della mobilità ai fini della sicurezza della circolazione, della fluidificazione del traffico, del risparmio energetico, della minimizzazione dell'impatto ambientale, della integrazione modale con i servizi di trasporto collettivo e del miglioramento della qualità dell'offerta complessiva di trasporto nel breve periodo"*.

La definizione regionale dei contenuti di questo strumento sembra ampliare considerevolmente quella fornita dal testo legislativo nazionale, che all'art. 36 del citato D.Lgs. 285/92 recita: *"i piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto (che dunque sono altra cosa, più complessa dei PUT; ndr.) e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il Piano Urbano del Traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire"*.

Per quanto attiene al PUT, dunque si tratta, con tutta evidenza, di un piano di gestione del traffico e non di un piano del trasporto (o della mobilità), tale da mettere in campo

scelte strategiche o di investimento. Ciò è peraltro chiarito dall'obbligo, stabilito dal quinto comma del medesimo art. 36, che stabilisce che *"il Piano Urbano del Traffico viene aggiornato ogni due anni"*.

Dunque l'art. 12 della 18/02 tende ad ampliarne i contenuti (*"studiano la mobilità urbana nell'ambito comunale e intercomunale"*), tanto è vero che il terzo comma chiarisce che *"I PUT possono essere integrati dai Piani Urbani della Mobilità (PUM), così come definiti nel Piano Generale dei Trasporti (PGTL), anch'essi di ambito comunale ed intercomunale, al fine di determinare l'assetto efficiente dell'offerta di trasporto in relazione alle caratteristiche della domanda di medio periodo."* In conclusione, il fine ultimo dei PUT (e degli analoghi PUM, di cui, a questo punto non si capisce la differenza), è la definizione di un vero e proprio piano dell'offerta, in risposta alla domanda di medio periodo.

Probabilmente anche in relazione alla confusione descritta ed alla sistematica inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma quarto del citato art. 12 della legge regionale, che stabilisce che *"I Comunitrasmettono preventivamente il PUT e gli eventuali Piani della mobilità alla Regione e alla Provincia competente che ne verificano la rispondenza alla propria programmazione esprimendo parere non vincolante..."*, non è oggi dato sapere quanti dei 59 Comuni pugliesi obbligati alla redazione del PUT abbiano assolto il compito descritto e quanti, fra questi, lo abbiano aggiornato ogni due anni come previsto dalla legge nazionale.

Meno aleatoria è la conoscenza dello stato di avanzamento e dei contenuti dei PUM connessi con l'attività promossa nell'ambito dell'esperienza della pianificazione strategica e di area vasta. Come già detto, infatti, si sta procedendo alla verifica di coerenza dei PUM con il PRT e il suo Piano Attuativo e, soprattutto, all'applicazione di criteri di priorità alle proposte di sviluppo dell'offerta trasportistica avanzata dalle Aree Vaste.

B.2.2 La valutazione

Ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e della Circolare dell'Assessorato all'Ecologia n. 1/2008, sia il PRT che tutti gli strumenti attuativi a livello regionale, provinciale e comunale, vanno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

1.1 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

Il PRT e i suoi Piani Attuativi definiscono gli obiettivi e le strategie del sistema multimodale dei trasporti, raccordandosi con gli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale e settoriale, e costituiscono il riferimento per la programmazione dei trasporti di livello provinciale e comunale. Conseguentemente, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, i Piani Provinciali di Bacino, i Piani Strategici di Area Vasta, i Piani Urbani della Mobilità (PUM) e i Piani Urbani del Traffico (PUT) devono avere come riferimento il PRT (comma primo dell'art. 2 della LR 18/02).

Il PRT ed i suoi Piani Attuativi rappresentano, pertanto, l'ambito entro il quale le previsioni del DRAG in ordine alle infrastrutture di mobilità (altrettanto generali ed a scala regionale di quelle del PRT) trovano raccordo ed armonia, determinando i limiti di efficacia delle disposizioni provinciali e comunali in materia.

E' da segnalare peraltro che il PRT formula previsioni del tutto generali, mentre la concreta individuazione degli interventi infrastrutturali viene operata con i Piani Attuativi (che sono approvati dalla Giunta Regionale). L'assunzione all'interno della lett. c) del Drag delle previsioni del PRT assicura dunque l'efficacia di tali interventi rispetto alla pianificazione subregionale (primo comma dell'art.3 della LR 16/08).

Il Piano Attuativo del PRT, in ogni caso, viene elaborato *"tenendo conto dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), dei Piani Provinciali di Bacino (PPB) di cui all'art. 11 della LR*

18/2002 e dei Piani del Traffico per la Viabilità Extraurbana (PTVE) vigenti al momento della redazione o dell'aggiornamento del Piano". Ed oltre a tale raccordo verticale, il Piano Attuativo assume la necessità di un raccordo orizzontale con i documenti di programmazione degli altri settori dell'Amministrazione regionale, "assicurando la coerenza complessiva delle previsioni attinenti al sistema dei trasporti".

Il disegno del Legislatore regionale sembra, pertanto, orientato nel rendere il PRT e i suoi Piani Attuativi il vero programmatore della politica dei trasporti a tutti i livelli di governo, garantendo, attraverso l'assunzione delle sue previsioni nel DRAG lett. c), la sua osservanza a livello urbanistico-territoriale sub-regionale.

Vi è, tuttavia, da notare che la procedura di approvazione dei PPB e dei PUM lascia spazio a differenti scelte operate a livello provinciale e comunale.

Difatti: i PPB sono approvati dalla Provincia d'intesa con la Regione ("L'intesa è espressa dalla Giunta regionale sulla base della compatibilità con la programmazione regionale"); in quella sede va valutata la congruenza col DRAG (oltre che col PRT); tuttavia, decorsi 45 giorni (neanche il tempo di un procedimento amministrativo di natura semplice ...), si prescinde dall'intesa. La norma consente così di ottenere l'intesa sul PPB in presenza del solo decorrere del termine previsto.

Analogamente, il PUT (e l'eventuale PUM): il controllo di compatibilità, con i rispettivi strumenti da parte di Regione e Provincia, si esprime con "parere non vincolante nel termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si prescinde dal parere".

Nota: un puntuale esame della normativa in materia di PTR (ante riforma del 2004) è contenuto in Tar Bari, II, 27 novembre 2003, n. 4331

1.2 LA RETE E GLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

1.2 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

La base normativa comunitaria del settore idrico è molto articolata. Diversi sono i tematismi e complessa la gamma degli adempimenti che si rivolgono, ad esempio, alle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile (direttiva 75/440, del 16 giugno 1975), alle acque reflue urbane (direttiva 91/271, del 21 maggio 1991), alle acque reflue industriali (direttiva 76/464, del 4 maggio 1976), alle acque vulnerabili ai nitrati (direttiva 91/676, del 12 dicembre 1991), nonché alle acque dolci idonee alla vita dei pesci (direttiva 78/659, del 7 agosto 1978) e dei molluschi (direttiva 79/923, del 30 ottobre 1979).

Ma il quadro normativo complessivo per la protezione e la gestione delle acque, che in una qualche misura riassume ed aggiorna tutte le precedenti direttive, è definito, in sede comunitaria, dalla direttiva 2000/60, del 23 ottobre 2000, che detta disposizioni in materia di acque superficiali, sotterranee, di transizione² e costiere, per prevenirne e ridurne l'inquinamento, promuoverne l'utilizzo sostenibile, proteggere l'ambiente, migliorare le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitigare gli effetti delle inondazioni e delle siccità.

In base alla direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad individuare tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e ad assegnarli a singoli distretti idrografici. Entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva (quindi entro il 2004) gli Stati membri erano tenuti a provvedere affinché, per ciascun distretto idrografico fossero effettuate le analisi delle caratteristiche del distretto, l'esame dell'impatto delle attività umane sulle acque e l'analisi economica dell'utilizzo idrico e si compilasse un registro delle aree a cui fosse attribuita una protezione speciale. In particolare dovevano essere individuati tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano che forniscono oltre 10 mc al giorno o servono più di 50 persone.

Sempre in base a questa direttiva comunitaria, entro nove anni dalla sua entrata in vigore (quindi entro il 2009), per ciascun distretto idrografico deve essere predisposto un **Piano di gestione e un programma di misure** che tengano conto delle analisi e degli studi effettuati. A partire dal 2010 gli Stati membri devono provvedere affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente i consumatori ad usare le risorse idriche in modo efficiente ed efficace affinché i vari settori di impiego dell'acqua contribuiscano al recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi per l'ambiente e le risorse.

Con un metodo basato sul monitoraggio e sulla modellazione, infine, la direttiva elabora un elenco delle sostanze pericolose prioritarie, selezionate tra quelle che comportano un rischio grave per l'ambiente acquatico o proveniente da tale ambiente (allegato X della direttiva), formulando misure per il controllo di tali sostanze e norme di qualità relative alle loro concentrazioni.

A.2. Normativa nazionale

Mentre il tema complessivo della tutela e della disciplina delle acque, assieme ai principali compiti derivanti dalle direttive comunitarie citate, verrà assolto dalla "Sezione III – Gestione delle risorse idriche" del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., già nei primi anni novanta il tema della riorganizzazione e della modernizzazione del settore idrico si imponeva all'attenzione del legislatore nazionale, in conseguenza della scarsa efficienza del sistema e della estrema frammentazione degli operatori (oltre 13.000 nel 1994).

A questa situazione ha tentato una risposta la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la cosiddetta "legge Galli") che, dopo la legge 18 maggio 1989, n. 183, che aveva introdotto norme dirette ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, ha profondamente rinnovato la normativa relativa al settore delle risorse idriche, prevedendo, in particolare:

² Per acque di transizione si intendono i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce

- l'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione mediante l'istituzione del **Servizio Idrico Integrato (SII)** inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- l'individuazione di **Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)**, tali da consentire adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di utenza in grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione e gli investimenti necessari, remunerando il capitale investito;
- l'istituzione di un'Autorità d'Ambito per ciascun ATO, con il compito di:
 - a. organizzare il SII;
 - b. individuare il soggetto gestore del SII (Gestore);
 - c. vigilare sull'attività del Gestore;
 - d. determinare le tariffe per i servizi idrici;
- l'organizzazione imprenditoriale della gestione del settore idrico, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza, efficacia ed imprenditorialità;
- la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

L'organizzazione del SII prefigurata dalla legge Galli si basa poi su di una netta distinzione nell'attribuzione dei vari livelli di funzione. In particolare la relativa distribuzione di competenze si può schematizzare come segue:

- le attività di indirizzo generale e di programmazione competono agli organi dello Stato e alle Regioni;
- le funzioni di governo, organizzazione e controllo competono agli enti locali riuniti in Autorità d'Ambito;
- l'attività di gestione compete al Gestore del SII, sia esso pubblico o privato.

Salvaguardando gran parte di queste innovazioni, la *"Sezione III – Gestione delle risorse idriche"* del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale", aggiorna il quadro disciplinare, regolando la *"gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del Servizio Idrico Integrato e delle relative funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane"*.

Lo strumento di pianificazione che l'Autorità d'Ambito deve provvedere a predisporre ed aggiornare è il **Piano d'Ambito**, sostanzialmente già introdotto dall'art.11 comma 3 della Legge 36 del 1994³.

Vale la pena riportare il citato comma 3 nella sua interezza: *"Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione di cui al comma 2, i Comuni e le Province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi assicurati dalla presente legge. A tal fine predispongono, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Regioni, un programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire nonché i proventi da tariffa, come definiti dall'art.13, per il periodo considerato"*.

Un prezioso riferimento per la redazione del Piano d'Ambito è costituito dalla Circolare del Comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche (allegato alla nota del 21.12. 1998, n.929), dal titolo *"Istruzioni per l'organizzazione uniforme di dati ed informazioni e delineazione del percorso metodologico per la redazione dei Piani d'Ambito ai fini della gestione del Servizio Idrico Integrato"*, in cui si ritrova la sua articolazione in:

- ricognizione delle opere esistenti;
- programma degli interventi;
- piano finanziario;
- modello gestionale ed organizzativo;

³ Il termine "Piano d'Ambito" è stato introdotto, successivamente alla legge, dal Comitato per la Vigilanza per l'Uso delle Risorse Idriche nella propria circolare n.929/1998; l'art. 11 comma 3 infatti prevede un "programma degli interventi necessari accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo". L'art. 149 del D.Lgs. 152 del 2006 riconfermerà in seguito l'obbligo di redazione del Piano.

- definizione delle risorse disponibili e dei proventi di tariffa.

A.3. Normativa regionale

La Regione Puglia ha recepito le disposizioni della Legge Galli con L.R. 28 del 6 settembre 1999 - "Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", individuando una unica ATO, corrispondente all'intero territorio regionale. L'ATO Puglia è, a tutt'oggi, sia in termini di popolazione residente che di superficie, il più grande tra i 91 previsti a livello nazionale. Comprende 258 Comuni ed una popolazione di circa 4.000.000 di residenti, per una superficie di più di 19.000 Km quadrati.

La legge ribadisce la competenza regionale nelle funzioni di programmazione e controllo sull'attività dell'Autorità d'Ambito (art. 4). La programmazione assumerà gli indirizzi del Piano Regionale di Sviluppo e verrà esercitata "dal Piano Regionale di Tutela delle Acque", "in sede di definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini per l'approvvigionamento idrico" e "in sede di aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti".

Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti, normato dalla L. 129 del 1963 deve, ai sensi dell'art.2:

- a. considerare le esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile tra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico;
- b. accertare la consistenza delle varie risorse idriche esistenti o, correlativamente, indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea di massima, da attribuire a determinati gruppi di abitanti in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento idrico dei secondi;
- c. determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti o la integrazione e sistemazione di quelli esistenti, in relazione ai precedenti punti e redigere un preventivo generale di spesa tenendo anche conto dei progetti delle opere già elaborati dai Comuni, dai Consorzi di Comuni o da Enti pubblici che gestiscono acquedotti già esistenti o in via di costituzione per la costruzione e la gestione di acquedotti;
- d. determinare gli schemi sommari delle opere occorrenti per il corretto e razionale smaltimento dei rifiuti liquidi;
- e. armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitanti con il programma per il coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione.

Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti è stato approvato con D.P.R. del 3 agosto 1968.

La L.R. 28 del 6 settembre 1999 istituisce l'Autorità d'Ambito e i suoi organi (Assemblea, Comitato Esecutivo, Presidente), a cui sono affidate le funzioni elencate all'art. 5, tra cui:

- determinare la tariffa unica di ambito;
- adottare il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio⁴;
- individuare la forma di gestione del SII;
- vigilare in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;
- vigilare e controllare sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione.

La costituzione dell'Autorità, tuttavia, avverrà solo qualche anno dopo: la Convenzione è del 20 dicembre del 2002, e successivamente con L.R. 8 del 26 marzo 2007 essa assumerà la natura giuridica di Consorzio di enti locali ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

⁴ Il riferimento è al Piano d'Ambito

Il soggetto gestore fino al 31 dicembre 2018 del Servizio Idrico Integrato è l'Acquedotto Pugliese s.p.a., in attuazione del D.Lgs 141 dell'11 maggio 1999. Le condizioni di gestione saranno tuttavia stabilite qualche anno dopo con la Convenzione stipulata in data 30 settembre 2002 con il Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale nella Regione Puglia.

Infatti, a seguito dell'emergenza ambientale ed idrica della fine degli anni novanta, il Ministero dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione Civile, con Ordinanza n.3184 del 22 marzo 2002, attribuisce al Presidente della Regione Puglia, nominato Commissario Delegato, il compito di provvedere, ai sensi della legge 36/94, all'avvio dell'attuazione del SII nonché di predisporre il piano tecnico-finanziario di cui all'art.11, comma 3, e di attivare le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi.

In pochi mesi, il Piano d'Ambito relativo agli anni 2002/2032, predisposto dal Commissario Delegato, viene adottato con Decreto Commissariale n.294 del 30 settembre 2002 e, contestualmente, come già detto, viene sottoscritta la Convenzione e il relativo Disciplinare Tecnico per la gestione del SII nell'ATO Puglia tra il Commissario Delegato e Acquedotto Pugliese Spa, con decorrenza dal 30 settembre 2002 e termine il 31 dicembre 2018.

L'art. 158 del D.Lgs. 152 del 2006 e l'art.10 comma 1 della L.R. 28 del 1999 stabiliscono la possibilità di promuovere Accordi di programma tra Regioni, qualora risulti la necessità di trasferimenti di risorse idriche. A tal proposito la Regione Puglia, la Regione Basilicata ed il Ministero dei Lavori Pubblici (oggi delle Infrastrutture e dei Trasporti) hanno sottoscritto il 5 agosto 1999 un Accordo di Programma per il trasferimento delle risorse idriche ex art. 17 l. 36/1994.

1.2 B Quadro della pianificazione

B.1. Il Piano regionale

Come si è detto, il Piano d'Ambito della Regione Puglia, riferito al trentennio 2002/2032, è stato approvato con Decreto n. 294/CD/A del 30/09/2002.

Il Piano promuove interventi e investimenti nel settore idrico a cura del S.I.I. finalizzati:

- all'individuazione di risorse alternative;
- alla rifunzionalizzazione delle reti di distribuzione idrica.

Attualmente il Piano d'Ambito è in fase di rimodulazione da parte dell'ATO Puglia, in riferimento agli anni 2009 - 2018, scadenza che coincide con l'ultimo anno di concessione del SII all'attuale gestore AQP. Detta riformulazione si è resa necessaria a seguito dei rilievi e delle prescrizioni apportate alla precedente rimodulazione del 2008 da parte del COVIRI. In data 24 giugno 2009, il Comitato esecutivo dell'ATO ha recepito la nuova rimodulazione e l'ha trasmessa alla Regione, in attesa della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'ATO.

B.1.1. Procedure di formazione

Il Piano d'Ambito si forma ai sensi dell'art.149 del D.Lgs. 152 del 2006, che stabilisce che sia l'Autorità d'Ambito a provvedere alla sua predisposizione e al suo aggiornamento.

L'art. 149 comma 6 del D.Lgs. 152 del 2006 stabilisce che il Piano d'Ambito venga trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione competente, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. L'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Risulta opportuno evidenziare che le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sopra menzionata sono state successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (COVIRI).

Inoltre la L. 77 del 24/06/2009, di conversione del D.L.39 del 28/04/2009, ha soppresso il suddetto Comitato, attribuendo le relative competenze alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche.

B.1.2. Procedure di partecipazione

Il D.Lgs. 152/06 non definisce particolari procedure partecipative per il Piano d'Ambito.

B.2. L'attuazione

B.2.1. Strumenti e procedure di attuazione

Il Piano d'Ambito contiene un Piano degli Interventi sulla base delle criticità e degli obiettivi di Piano, contenente un quadro economico degli interventi previsti.

Gli interventi previsti in tale Piano sono classificati sotto forma di obiettivi strutturali o standard tecnici che il Gestore del SII è tenuto a raggiungere nei tempi stabiliti dal Piano. A tale scopo, il Gestore predispone un Piano Operativo Triennale (POT) che viene sottoposto all'autorizzazione dell'ATO.

B.2.2 La valutazione

Ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e della Circolare dell'Assessorato all'Ecologia n. 1/2008, il Piano d'Ambito così come che tutti gli strumenti attuativi a livello regionale, provinciale e comunale, vanno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

B.2.3 Il monitoraggio

Il Piano d'Ambito individua degli indicatori definiti dal COVIRI per monitorare l'andamento tecnico-gestionale dei gestori dei servizi idrici integrati con l'aggiunta di altri definiti dall'ATO, a fronte di particolari esigenze ed in corrispondenza di obiettivi strategici da raggiungere.

Tali indicatori sono finalizzati al monitoraggio dei Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione ed, inizialmente, vengono utilizzati per la definizione del Piano degli Interventi; successivamente, attraverso i valori obiettivo che ciascun indicatore dovrà raggiungere, vengono utilizzati per la verifica dei risultati a fine periodo, quindi al 2018.

1.2 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

Il Piano dell'ATO attualmente trasmesso alla Regione e in attesa della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea dell'ATO, affronta sei principali argomenti.

Il primo si dedica alla presentazione dei soggetti istituzionali coinvolti nella elaborazione del Piano o che comunque hanno un ruolo riconosciuto riguardo alla sua fase di attuazione.

Il secondo analizza gli accadimenti e i risultati raggiunti nei primi sei anni di gestione del SII nell'ATO Puglia, giungendo ad una ricognizione dello stato dell'arte delle infrastrutture affidate in gestione all'Acquedotto Pugliese.

Il terzo, di grande interesse per la pianificazione territoriale regionale e locale, definisce la domanda dei servizi idrici impegnati alla luce delle più recenti prescrizioni di evoluzione della popolazione residente e di quella derivante dai flussi turistici.

Il quarto analizza le criticità che devono essere superate per garantire il soddisfacimento del fabbisogno e fornisce un dettagliato piano degli interventi, insieme all'analisi dell'attuale struttura organizzativa e gestionale del Gestore e agli indirizzi per una complessiva riorganizzazione.

Il quinto definisce una pianificazione temporale di attuazione degli interventi previsti e, in rapporto alle risorse finanziarie ragionevolmente disponibili, ipotizza la variazione tariffaria che si rende necessaria per l'esecuzione del programma degli interventi per portare i servizi di acquedotto (ma anche di fognatura e depurazione, il che ha diretta attinenza con il tema trattato nel prossimo paragrafo) ai livelli di efficacia e di efficienza imposti dalla legislazione vigente.

Il sesto ed ultimo capitolo elabora una metodologia di monitoraggio, che contempla modalità ndi controllo dell'attuazione del Piano.

Con tutta evidenza, le "ricadute" sulla pianificazione locale, provinciale e comunale, sono identificabili in modo particolare nel capitolo terzo (con un utile riscontro tra le previsioni di sviluppo dei piani territoriali ed urbanistici e la definizione del fabbisogno previsto dal Piano d'Ambito), nel capitolo quarto (con un indispensabile confronto tra le previsioni insediative dei piani territoriali ed urbanistici e il programma degli interventi predisposto dal Piano d'Ambito) e infine il capitolo quinto (che completa i riscontri precedenti con l'indispensabile riferimento alla necessaria sincronia tra interventi di trasformazione territoriale ed interventi di dotazione infrastrutturale).

Infine, occorre ricordare, per quanto attiene alle ricadute sulla pianificazione locale degli strumenti di livello regionale, che oltre al Piano dell'ATO, sono vigenti i Piani di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), elaborati e gestiti dalle rispettive Autorità di Bacino (della Puglia, della Basilicata, del Trigno - Saccione - Fortore - Biferno, del Liri - Garigliano - Volturno), per i quali va rispettata nell'elaborazione dei piani di livello locale, l'osservanza delle previsioni, prescrizioni e vincoli individuati dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, relativi all'individuazione e regolamentazione d'uso delle aree a rischio idrogeologico (frane ed alluvioni) e, per le AdB che lo prevedono, dal Piano stralcio del Bilancio Idrico e del Deflusso minimo Vitale (quet'ultimo in particolare per l'AdB Basilicata), relativi all'uso, tutela e salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee.

1.3 LA RETE E GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI

1.3 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

Il quadro della normativa comunitaria in argomento corrisponde in larga misura a quello esposto nel capitolo precedente, relativo alla rete e agli impianti di approvvigionamento idrico. Naturalmente, per quanto attiene al tema degli impianti di smaltimento e di depurazione, particolare importanza assume la Direttiva 2000/60 del 23 ottobre 2000 che, come già detto, si pone l'obiettivo di conservare e migliorare le acque attraverso misure che riguardano la qualità, integrate con misure riguardanti gli aspetti quantitativi, assumendo così le caratteristiche di Direttiva Quadro, con il 2015 come termine per raggiungere i previsti standard di qualità.

Il contenuto più innovativo della Direttiva riguarda peraltro l'individuazione dei Distretti Idrografici,⁵ la cui individuazione è demandata agli Stati membri, così come il compito di stabilire l'autorità competente. Per ciascun distretto idrografico interamente compreso nel proprio territorio, ogni Stato membro provvede a predisporre un **Piano di gestione del bacino idrografico** (art.13) che dovrà essere pubblicato entro 9 anni dall'entrata in vigore della Direttiva.

La Direttiva Quadro sulle acque è naturalmente correlata ad altre due importanti Direttive comunitarie precedenti, la Direttiva 91/271 CEE del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e la Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Particolarmente importante la 91/271, che stabilisce il principio in base al quale occorre modulare il trattamento dei reflui sulla base della qualità e della sensibilità del corpo idrico recettore e in relazione al numero ed alle caratteristiche dei cosiddetti "agglomerati"⁶.

A.2. Normativa nazionale

La norma nazionale che ha recepito le direttive comunitarie 91/271 CEE e 91/676/CEE è il D.Lgs. 152 del 1999 "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*", corretto ed integrato dal D. Lgs. 258 del 2000. E' questo Decreto che introduce il **Piano di Tutela delle Acque** tra gli strumenti di tutela.

Il D.Lgs. 152 del 1999 è poi confluito nel D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, "*Norme in materia ambientale*", corretto ed integrato dal D.Lgs. 4 del 16 gennaio 2008, "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in Materia Ambientale*".

L'articolo 64 di quest'ultimo Decreto prevede la ripartizione del territorio nazionale in otto distretti idrografici, di cui elenca i bacini idrografici afferenti:

- Distretto Idrografico Alpi Orientali
- Distretto Idrografico Padano
- Distretto Appennino Settentrionale
- Distretto Pilota del Serchio
- Distretto Appennino Centrale
- Distretto Appennino Meridionale
- Distretto della Sardegna

⁵ Il distretto idrografico (art.2 della Direttiva) è un' "area di terra o mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, è definito la principale unità per la gestione dei bacini idrografici".

⁶ L'art.2 della Direttiva definisce gli agglomerati come "area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale". Agli articoli 3 e 4, poi, la Direttiva stabilisce che gli agglomerati siano provvisti di rete fognaria e che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte prima dello scarico ad opportuno trattamento depurativo secondo modalità e tempistiche ben definite. Come si vedrà in seguito, l'art.74 del D.Lgs. 152/06, riprendendo questa definizione, la confermerà ampliandone la portata.

- Distretto della Sicilia .

Naturalmente, il bacino regionale della Puglia è parte del Distretto Appennino Meridionale.

Nella Parte Terza⁷ - Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" del D.Lgs. 152 del 2006, tra gli strumenti di tutela (art.117), al Piano di Tutela delle Acque si aggiunge il **Piano di Gestione** (ai sensi dell'art.13 della Direttiva 2000/60/CE) che rappresenta un'articolazione interna del Piano di Bacino distrettuale, avente carattere di **Piano stralcio del Piano di Bacino** previsto dall'art.65 del Decreto stesso.

L'elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei Piani di Tutela delle Acque, ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 152 del 2006, è di competenza delle Regioni. Il Piano di Gestione, invece, così come il Piano di Bacino, è di competenza dell'Autorità di Bacino.

Il Piano di Tutela delle Acque, così come il Piano di Gestione, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, valuta le pressioni e gli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, esaminando in particolare le infrastrutture fognario-depurative e il loro stato di efficienza.

L'individuazione degli "agglomerati", definiti dall'art.74 del D.Lgs. 152 del 2006 come "l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale", è elemento fondamentale per l'applicazione della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane.

Infatti, la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane, la tempistica degli adeguamenti, nonché la definizione dei "trattamenti appropriati" dipendono dalla consistenza degli agglomerati espressa in abitanti equivalenti.

L'art.100 del D.Lgs. 152 del 2006 stabilisce, inoltre, l'obbligo per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 di essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Anche dal punto di vista amministrativo la caratterizzazione di una località come "agglomerato" ne determina l'inserimento nell'organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato (SII)⁸. Le opere di fognatura e depurazione necessarie, infatti, sono inserite nel Piano d'Ambito per la gestione del Servizio nel quale viene definito il programma degli interventi con le relative priorità.

Nel caso in cui non vi siano le caratteristiche di "agglomerato", il comma 3 dell'art.100 del D.Lgs. 152 del 2006 prevede che "per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi".

A.3. Normativa regionale

La legge di riferimento regionale per la materia è la n. 24 del 19 dicembre 1983 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" (modificata dalla L.R. 5 del 1993 e dalla L.R. 31 del 1995), che fa ancora riferimento alla legge 319 del 1976, la cosiddetta "legge Merli", già abrogata dal D.Lgs. 152 del 1999.

Alla L.R. 24 del 1983 hanno fatto peraltro seguito una serie di regolamenti, alcuni dei quali riguardano la rete e gli impianti di raccolta e di depurazione dei reflui:

- R.R. n.1 del 1988 "Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura"
- R.R. n.3 del 1989 "Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura"

⁷ La parte terza del D.Lgs. 152 del 2006 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" ha recepito, modificandoli, la L.183 del 1989, il D.Lgs.152 del 1999 e la L. 35 del 1994.

⁸ Ai sensi dell'art.141 comma 2 "il servizio idrico integrato e' costituito dall'insieme dei servizi pubblici +di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue".

e depurazione”

- R.R. n. 4 del 1989 “Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature”
- R.R. 5 del 1989 “Disciplina delle pubbliche fognature”

Più recentemente, la Regione ha varato la legge regionale n. 17 del 30 gennaio 2000, “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale*”, il cui titolo VIII attribuisce funzioni e compiti in materia di tutela delle acque, a Regioni (art. 27), Province (art. 28) e Comuni (art. 29). Ma questa legge non è abrogativa della L.R. 24 del 1983, né contiene modifiche relative ai contenuti ed alle modalità attuative del Piano di Tutela delle Acque, introdotto per la prima volta dal D.Lgs 152/99.

In sostanza, dunque, a quasi dieci anni dalla riforma introdotta dalla 152/99, i contenuti e le procedure della pianificazione di tutela delle acque dipendono dalle disposizioni nazionali (D.Lgs 152/06) e non hanno trovato specifica e puntuale traduzione legislativa regionale.

1.3 B Quadro della pianificazione

B.1. Il Piano regionale

L'Ordinanza del Ministro dell'Interno 3184 del 22 marzo 2002, insieme all'attribuzione al Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia (il Presidente della Regione) della competenza di predisporre il Piano di Tutela delle Acque (PTA) previsto dall'art. 61 del D.Lgs 152/06 ha anche disposto l'attuazione di tutti gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti e della distribuzione delle acque ad uso agricolo ed industriale, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, attribuendone la competenza, anche in questo caso, al Commissario Delegato

In attesa di adottare il PTA, la Regione ha pertanto approvato:

- il **Piano Stralcio** previsto dal quarto comma dell'art. 141 della legge 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), contenente il Programma degli interventi urgenti per l'adempimento degli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, approvato con Decreto del Commissario Delegato n.195/CD/A del 18 giugno 2002;
- il **Piano Direttore** previsto nel “*Programma Operativo*” per la redazione del PTA, inteso come “*stralcio del PTA finalizzato a fornire i criteri e gli indirizzi in base ai quali definire ed orientare gli interventi che il Commissario Delegato deve realizzare nel settore fognario-depurativo*”, approvato con Decreto 191/CD/A del 13 giugno 2002; successivamente, il Decreto 282/CD/A del 21 novembre 2003 ha disciplinato le autorizzazioni delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne;
- il **Piano d'Ambito**, previsto dall'art. 149 del D.Lgs 152/06, di cui si è parlato nel capitolo precedente, approvato con Decreto 294/CD/A del 30 settembre 2002, che prevede la realizzazione di interventi di risanamento delle reti fognarie a carico del Soggetto Gestore del SII.

Per quanto attiene al PTA, dopo l'approvazione del citato “*Programma Operativo per la redazione del PTA*”, approvato con Decreto 248/CD/A del 5 agosto 2002, sarà il Decreto 209/CD/A del 19 dicembre 2005 a provvedere alla sua concreta formulazione., disponendo la sua trasmissione alla Regione Puglia per l'assunzione dei provvedimenti di competenza in ordine all'adozione ed alla successiva approvazione definitiva.

I copiosi materiali prodotti ed acquisiti dalla Regione sono tuttavia stati adottati, con Deliberazione di Giunta Regionale 883 del 19 giugno 2007, con la denominazione di "Progetto di Piano"⁹ a causa di carenze informative legate al mancato avvio dei sistemi di monitoraggio dei corpi idrici, finalizzato alla classificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. 152/2006, sistemi indiscutibilmente necessari e previsti dalla legge.

In conclusione, si resta in attesa della necessaria integrazione dei materiali di Piano, in assenza dei quali, come si dirà in seguito, valgono le misure di salvaguardia predisposte. La definitiva approvazione del PTA era prevista, per legge, entro il 31.12.2008.

B.1.1 Procedure di formazione

L'art. 61 del D.Lgs 152/06, nell'elencare le competenze della Regione, specifica, alla lettera c9 del primo comma, l'obbligo a "provvedere alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei Piani di Tutela di cui all'art. 121".

Poiché, come si è visto, la legislazione regionale non ha puntualmente recepito queste disposizioni ed ha ommesso di specificare ulteriormente le procedure di formazione e di perfezionamento amministrativo di questo strumento di pianificazione, le disposizioni in vigore sono dunque quelle previste dall'art. 121 del Decreto legislativo.

Dei cinque commi di cui è composto l'articolo, il primo, il terzo e il quarto definiscono i contenuti del Piano, mentre alle procedure è dedicato il secondo e il quinto.

Il secondo fissa un termine temporale (il 31 dicembre 2006) per le Autorità di Bacino perché esse, "sentite le Province e le Autorità d'Ambito, definiscano gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i Piani di Tutela delle Acque, nonché la priorità degli interventi". Il medesimo comma stabilisce poi un ulteriore termine (il 31 dicembre 2007) perché le Regioni "sentite le Province e previa adozione delle eventuali misure di salvaguardia, adottino il Piano di Tutela delle acque e lo trasmettano al Ministero dell'Ambiente nonché alle competenti Autorità di Bacino, per le verifiche di competenza".

Il quinto comma, invece, stabilisce un termine di 120 giorni per il parere di conformità dell'Autorità di Bacino, trascorso il quale "Il Piano di Tutela è approvato dalle Regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008".

B.1.2 Procedure di partecipazione

Il D.Lgs. 152/06 prevede un'ampia fase partecipativa, affidata alla Regione, che promuove la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del medesimo Decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei Piani di Tutela. Le regioni provvedono affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da parte del pubblico:

- a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere stabilite almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
- b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
- c) copia del progetto del Piano di Tutela, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce. Su tali documenti, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte.

Per il PTA della Puglia, tale termine di sei mesi è stato concesso a decorrere dal giorno della pubblicazione sul BURP (18/07/07) della menzionata deliberazione G.R. n. 883/07.

⁹ Fattispecie peraltro non prevista dalla legislazione nazionale e regionale vigente

B.2. L'attuazione

B.2.1. Strumenti e procedure di attuazione

Il Progetto di PTA, attraverso la fase conoscitiva (monitoraggio), individua e caratterizza i corpi idrici superficiali e sotterranei, fissa gli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e indica le misure necessarie per il loro conseguimento.

Per quel che riguarda la rete e gli impianti di raccolta e depurazione delle acque reflue il Progetto di PTA indica misure già adottate e da adottare.

Le misure già adottate sono:

- l'adeguamento dei sistemi fognari e di depurazione attraverso interventi sugli impianti di trattamento attivati dal Piano Stralcio, dal Piano Direttore e dal Piano d'Ambito; tali piani prevedono, infatti, l'adeguamento dei sistemi di depurazione, l'eliminazione dei recapiti finali nel sottosuolo, la riduzione di impianti attraverso la realizzazione di impianti consortili, il risanamento delle reti fognarie;
- l'adeguamento degli scarichi di acque meteoriche per cui, come già detto, il Piano Direttore definisce i criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne (art.39 D.Lgs. 152/99) anche attraverso il Decreto 282/CD/A del 21/11/03; a tale scopo sono stati finanziati con POR 2000-2006 progetti per la realizzazione di reti per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- l'approvazione del decreto 167/CD/A che disciplina gli scarichi di emergenza degli impianti di sollevamento a servizio delle pubbliche fognature e gli scarichi degli sfioratori o scaricatori di piena delle pubbliche fognature a sistema misto;
- le misure di salvaguardia di cui al successivo paragrafo 1.3 C.

Per quanto riguarda le misure da adottare, si rimanda al successivo paragrafo 1.3.C.

B.2.2 La valutazione

Ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e della Circolare dell'Assessorato all'Ecologia n. 1/2008, sia il PTA che tutti gli strumenti attuativi a livello regionale, provinciale e comunale, vanno sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica.

B.2.3 Il monitoraggio

L'art. 121 comma 4 lettere a) ed f) del TU Ambiente stabilisce che tra i contenuti del PTA debbano esserci i risultati dell'attività conoscitiva (a) ed il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti (f).

Il monitoraggio è quindi previsto sia durante la fase conoscitiva che durante il periodo di vigenza del Piano.

1.3 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

C.1 Le misure di salvaguardia previste dal Progetto di Piano di Tutela delle Acque

Il Progetto di PTA si pone come sovraordinato rispetto ad altri strumenti di pianificazione. Nella delibera di adozione si stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche, nelle more della sua definitiva approvazione, debbano comunque tener conto delle indicazioni contenute nel Piano per quel che riguarda:

- l'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni contenute nel Progetto di Piano o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- l'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale ed urbanistica che siano in contrasto con le previsioni del Progetto di Piano.

Le Misure di salvaguardia previste dal PTA sono suddivise in :

- misure di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, relative al prelievo di acqua;

- misure di salvaguardia per le Zone di Protezione Speciale Idrogeologica: individuazione di comparti fisico-geografici da tutelare ai fini dell'alimentazione dei corpi idrici sotterranei suddivisi in quattro classi di protezione (A, B1, B2, C);
- misure integrative, relative ad una parte del tracciato del Canale Principale dell'AQP (indicato in apposita cartografia) per cui è stabilito un vincolo di protezione assoluta per una fascia di 500 m a destra ed a sinistra di tale Canale.

In particolare, la pianificazione territoriale incontra limitazioni alla trasformazione del territorio nelle Zone di Protezione Speciale Idrogeologica, indicate in cartografia allegata al PTA.

Infatti nel Progetto di Piano di Tutela delle Acque per le zone:

- di Tipo "A" è vietata:
 - a. la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
 - b. l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
 - c. lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;
 - d. la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;
 - e. la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
 - f. la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
 - g. l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
 - h. la captazione, le adduzioni idriche, le derivazioni e la realizzazione di nuovi depuratori;
 - i. l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
 - j. i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.
- di Tipo "B" è vietata:
 - a. la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
 - b. lo spandimento acque di vegetazione, fanghi e compost;
 - c. i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
 - d. il divieto della trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree.
- di Tipo "B2" è vietata:
 - a. la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
 - b. lo spandimento di acque di vegetazione, fanghi e compost;
 - c. i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
 - d. divieto della trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
 - e. l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
 - f. l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per i rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano Regionale dei Rifiuti.
- di Tipo "C" è sospeso il rilascio di nuove concessioni per opere di derivazione,

1.4 GLI IMPIANTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

1.4 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

I principi comunitari fondamentali in materia di rifiuti vengono dettati, sin dal 1975, dalla Direttiva 75/442/CEE, adottata dal Consiglio Europeo il 15 luglio 1975. Questo provvedimento indica le linee fondamentali della politica sui rifiuti tracciando un primo quadro degli strumenti di pianificazione e organizzazione da utilizzare per l'esercizio del controllo, da parte degli stati membri, sulle tematiche dello smaltimento.

La necessità di dotarsi di una politica globale da applicare ad ogni tipo di rifiuto, evidenziata dalla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1990, viene tradotta nella Direttiva 91/156/CEE che, ancora una volta, indica quali obiettivi della politica di settore il recupero dei rifiuti, la loro riutilizzazione come materia prima e l'uso dei materiali come fonte di energia, aggiungendo obiettivi a scala più ampia, quali:

- l'autosufficienza, all'interno della comunità, nello smaltimento dei rifiuti attraverso l'istituzione di una rete di impianti di smaltimento che utilizzino tecnologie avanzate;
- riduzione al minimo dei movimenti di rifiuti assoggettandoli ad appositi controlli;
- controllo dei rifiuti mediante una sorveglianza esercitata anche dagli operatori intermedi addetti alla raccolta e al trasporto degli stessi.

Nell'ottica del superamento dell'approccio alle tematiche ambientali meramente legislativo a favore di un approccio strategico che utilizzi vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale, si inserisce, nel 2001, il **Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"**. Tale documento affronta anche il problema dei rifiuti puntualizzando che *"...gli Stati della Comunità europea devono assicurare che il consumo di risorse e gli impatti non superino la soglia di saturazione dell'ambiente, conseguire una sensibile riduzione della quantità di rifiuti, anche di quelli destinati all'eliminazione, nonché delle quantità di rifiuti pericolosi prodotte, incentivando il riutilizzo dei rifiuti fino ad ora prodotti"*

Le disposizioni legislative citate vengono superate con l'emanazione, il 5 aprile 2006, della Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale Direttiva chiarisce e razionalizza la legislazione in materia di rifiuti senza modificare il contenuto delle norme da applicare, prevedendo una cooperazione tra Stati membri al fine di creare una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi e che consenta alla Comunità di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e a ciascuno Stato membro di tendere verso questo obiettivo. Le autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione delle misure previste elaborano uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.

La direttiva sottolinea, inoltre, che una disparità tra la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno. Pertanto, ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti.

Il 12 dicembre 2008 viene, infine, approvata definitivamente dal Consiglio Europeo la nuova direttiva sui rifiuti, 2008/98/CE, già licenziata dal Parlamento europeo il 17 giugno 2008. L'obiettivo è ambizioso: riscrivere (e non solo modificare le precedenti disposizioni) la materia fornendo un quadro della gestione dei rifiuti a livello sopranazionale.

Il disposto normativo prevede per gli Stati Membri un termine di 24 mesi per il recepimento (termine ultimo il 12 dicembre 2010).

Rispetto alle disposizioni previgenti, si sottolinea un approccio basato sulla prevenzione e sul riutilizzo, il tutto legato alla tracciabilità dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non soltanto alla fase in cui essi diventano rifiuti. Viene ribadita l'importanza della **gerarchia dei rifiuti**, che stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti: ciò, tuttavia, non impedisce agli stati membri di

discostarsene, nel caso in cui ciò risulti necessario per flussi di rifiuti specifici, quando è giustificato da motivi (tra l'altro) di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione dell'ambiente.

Viene, infine, previsto per ogni Stato membro l'obbligo di adottare un **Piano nazionale per l'intero sistema di gestione dei rifiuti** e di attuare, inoltre, misure legislative di accompagnamento per definire una responsabilità estesa dei produttori e dei commercianti, inclusa l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo dei prodotti. L'esistenza di piani nazionali diversamente articolati potrà limitare le esportazioni di rifiuti, in casi di emergenza, destinati ad inceneritori di altri Paesi classificati come impianti di recupero, qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con i loro piani di gestione dei rifiuti.

Accanto ai Piani di gestione dei rifiuti, ed eventualmente integrati negli stessi, la Direttiva prevede la redazione di **Programmi di Prevenzione dei rifiuti** incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali.

A.2. Normativa nazionale

Il primo intervento organico del legislatore nazionale in materia di rifiuti è rappresentato dal D.P.R. n.915 del 10/9/82, recante *"Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi"*. Il decreto recepisce il principio fondamentale della normativa comunitaria in materia di tutela dell'ambiente, indicato con la formula **"Chi inquina paga"**, sancito dalla succitata Direttiva 75/442/CEE, un **principio in base al quale i costi dello smaltimento dei rifiuti devono ricadere sul produttore degli stessi.**

Nello stesso Decreto viene prevista la redazione e il successivo aggiornamento da parte delle Regioni di Piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.

La redazione di tali piani viene meglio regolamentata dal Legge n. 441 del 29 ottobre 1987, di conversione del D.L. n. 361 del 31 agosto 1987, e dal successivo D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, recante *"Criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, conv., con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani"*; quest'ultimo decreto, nella definizione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali, stabilisce la necessità di individuare ambiti territoriali ottimali da servire con impianti idonei per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Gli ulteriori criteri introdotti dal Decreto sono di seguito elencati:

- 1) *Individuazione e programmazione di tutti gli interventi atti a costituire un sistema organico, territorialmente e funzionalmente integrato, di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.*
- 2) *Riduzione e semplificazione dei flussi dei rifiuti da inviare ad impianti di smaltimento, con particolare enfasi per le soluzioni che favoriscano la raccolta differenziata.*
- 3) *Adozione di scelte di localizzazione degli impianti e di tecnologie impiantistiche efficienti, flessibili, collaudate e rispettose dell'ambiente, e, in particolare nella prima fase di attuazione del piano, di rapido approntamento e realizzazione.*
- 4) *Realizzazione di impianti finalizzati al recupero di materiali e di energia dai rifiuti e predisposizione di interventi, diretti e indiretti, per incentivare l'utilizzazione dei materiali e dell'energia recuperati.*
- 5) *Adozione di soluzioni di smaltimento realizzabili per blocchi funzionali.*
- 6) *Individuazione di soluzioni che, oltre ad essere efficienti e compatibili con l'ambiente, siano anche convenienti sul piano dell'investimento e della gestione. Viene quindi raccomandata l'individuazione delle scale impiantistiche più appropriate e il recupero delle preesistenze di dimostrata validità.*
- 7) *Analisi della compatibilità ambientale degli impianti.*

I principi comunitari in materia di rifiuti e riutilizzo diventano, in seguito, parte integrante del D. Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 (Decreto Ronchi), che recepisce tre direttive CEE (la 91/156 sui rifiuti; la 91/689 sui rifiuti pericolosi e la 94/62 sugli imballaggi) e che abroga quasi tutta la normativa precedente, segnando una svolta fondamentale nella regolamentazione dei rifiuti. Tale decreto, infatti, è ispirato all'idea che l'inquinamento da rifiuti debba essere fronteggiato non con interventi che si collocano a valle dei processi di produzione e di consumo e attraverso il ricorso prevalente

allo smaltimento in discarica, ma riducendo la quantità complessiva dei rifiuti prodotti e favorendo tecnologie di gestione degli stessi orientate al recupero, al riutilizzo e al riciclo.

Dopo un decennio durante il quale vengono emanate disposizioni attuative del D.Lgs. 22/97 di carattere puntuale riguardanti singole categorie di rifiuti, la materia viene, infine, disciplinata dalla Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - "*Norme in materia ambientale*" in vigore dal 29 aprile 2006, modificato ed integrato con il D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in Materia Ambientale*".

Con tale Decreto legislativo, lo Stato, oltre a recepire importanti direttive comunitarie in materia di rifiuti e di imballaggi, ha proceduto alla riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti nelle diverse fasi di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento finale e recupero, prevedendo, analogamente a quanto disposto dal D.Lgs. 22/97, l'approvazione da parte della regione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (art. 199).

Il Titolo V del Codice dell'Ambiente ridefinisce, inoltre, la normativa in materia di bonifica e del ripristino ambientale dei siti contaminati.

La novità più rilevante è senz'altro rappresentata dall' introduzione dell'analisi di rischio sanitario, che permette di stimare con precisione il rischio associato allo stato di contaminazione di un determinato sito e di definire obiettivi di bonifica sito specifici, in grado di ridurre entro limiti accettabili i rischi per la salute umana.

Purtroppo con l'analisi di rischio sanitario non viene valutato il rischio ecologico, ossia il rischio subito dagli ecosistemi naturali terrestri ed acquatici a causa dell'esposizione ad una determinata contaminazione. Ciò impedisce di considerare gli standards individuati con l'analisi di rischio sanitaria sufficientemente cautelativi rispetto ai rischi per l'ambiente naturale.

A tale proposito occorre, peraltro, ricordare che lo strumento dell'analisi di rischio non rappresenta una novità assoluta: già l'art. 5, comma 1 del D.M. n. 471/1999 aveva previsto la possibilità di ricorrere in via residuale all'analisi di rischio ai fini della redazione del progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza.

A.3. Normativa regionale

Il Codice dell'Ambiente attribuisce alle Regioni il potere di regolamentare tutte le attività inerenti la gestione dei rifiuti, esercitando il potere di coordinamento previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che attribuisce alle Regioni il compito di definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, previa intesa con gli enti locali interessati.

Sin dal 1986, ben prima – quindi - di tale disposizione legislativa, la Regione Puglia ha proceduto alla pianificazione degli interventi e delle attività inerenti la gestione dei rifiuti, emanando da tale data sia disposizioni legislative che atti pianificatori.

La L.R. 3 ottobre 1986, n. 30, "*DPR 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione*" prevede per la Regione l'obbligo di elaborare, predisporre ed approvare il piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nonché di provvedere al suo aggiornamento di norma triennale.

Il piano deve prevedere:

- a) le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;
- b) la localizzazione delle piattaforme specializzate per lo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi;
- c) le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione costituiscono norma di variante dei piani urbanistici dei Comuni interessati. Le varianti sono deliberate dai Comuni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale; in caso di inadempienza la Regione provvede alla indicazione dei siti nei successivi sessanta giorni.

Lo smaltimento dei rifiuti urbani è normato dalla L.R. 13 agosto 1993, n.17, "*Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani*", (modificata dalla L.R. 19 aprile 1995, n. 23 e dalla L.R. 18 luglio 1996, n. 13) che prevede la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituito dall'attivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attrezzate, impianti di

stoccaggio, di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio di definiti bacini di utenza.

Tale legge istituisce il Comitato Tecnico-Scientifico per lo smaltimento dei rifiuti, con funzioni di proposta e parere alla Giunta regionale (con particolare riferimento alle problematiche connesse alla evoluzione delle tecnologie di smaltimento e di recupero), presieduto dall' Assessore regionale al ramo e costituito dal dirigente dell' ufficio regionale smaltimento rifiuti e da un esperto laureato ovvero docente universitario per ciascuna delle seguenti discipline:

- ingegneria impiantistica
- ingegneria chimica
- chimica applicata
- biologia
- fisica
- agraria
- igiene
- merceologia
- geologia
- economia del territorio

Il Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, regolamentato dagli artt. 1, 2 e 3, *prevede la realizzazione di un sistema integrato di smaltimento costituito dall' attivazione di specifiche raccolte differenziate, stazioni di trasferimento attrezzate, impianti di stoccaggio, di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti urbani, a servizio di definiti bacini di utenza.*

Il piano comprende:

- *l' analisi statistica dei rifiuti classificati a norma del D.P.R. n. 915 del 1982, con relativa previsione di sviluppo;*
- *l' analisi delle piu' adeguate ed affidabili tecnologie e sistemi di smaltimento dei rifiuti urbani;*
- *i criteri generali per la organizzazione dei servizi di raccolta differenziata di competenza comunale o di consorzi di comuni, con particolare riferimento alla regolamentazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nei diversi ambiti del territorio regionale;*
- *la definizione del modello organizzativo dei servizi di raccolta differenziata, cernita, stoccaggio, trasformazione, recupero, smaltimento finale dei rifiuti nei diversi ambiti del territorio regionale, con l'individuazione dei bacini di utenza e della tipologia degli impianti;*
- *le condizioni fisico territoriali ambientali ed i criteri per la individuazione dei siti degli impianti;*
- *l' analisi dei costi per la realizzazione degli impianti e per la gestione dei modelli organizzativi previsti.*

La L.R. 14 giugno 2007, n. 17, "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale", modificandone in parte la composizione, estende le competenze del Comitato Tecnico-Scientifico (introdotto dalla L.R. 17/1993) anche alle questioni inerenti la bonifica dei siti inquinati, conferma la delega alle Province, competenti per territorio, delle funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, attribuendo alle stesse Province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l'importazione ed esportazione dei rifiuti.

Fra i Regolamenti di dettaglio relativi ai singoli materiali possiamo ricordare il R.R. 3 novembre 1989, n. 2, "Disciplina per lo smaltimento dei fanghi sul suolo e nel sottosuolo" e il R.R. 12 giugno 2006, n. 6, "Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili".

1.4 B Quadro della pianificazione

B.1. Il Piano regionale

Nella Regione Puglia l'organizzazione e la gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti è oggetto di una disciplina speciale. Data l'insufficienza degli impianti di smaltimento esistenti, con D.P.C.M. 8 novembre 1994 viene dichiarato lo stato di emergenza socioambientale e, con più ordinanze del ministero dell'Interno, vengono conferiti poteri straordinari ai Commissari delegati.

Con decreto 6 marzo 2001 n. 41 del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti, la Regione si dota del Piano di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica delle Aree Inquinare il quale promuove essenzialmente la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

Il Piano viene successivamente completato, integrato e modificato con i seguenti provvedimenti:

- Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti 30 settembre 2002, n. 296;
- Decreti 30 settembre 2002 nn. 297/310 che istituiscono le Autorità per la gestione dei rifiuti urbani in ciascuno dei quindici bacini d'utenza compresi nel territorio della Regione Puglia;
- Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti del 26 marzo 2004 n. 56 che integra il Piano Regionale con il Piano di riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili in Puglia ex art.5 D.Lgs. n. 36/2003;
- Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti del 9 dicembre 2005 n. 187;
- Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti del 28 dicembre 2006 n. 246, che integra la sezione rifiuti speciali e pericolosi;
- Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti del 31 gennaio 2007 n. 40.

B.1.1. Procedure di formazione

L'art. 3 della L.R. 30/86 prevede che la Giunta regionale elabori il progetto di Piano previa adozione di una delibera in cui siano stabiliti gli obiettivi e i criteri di impostazione del piano stesso. Su tale delibera la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, le quali sono tenute a rimettere il parere entro 40 giorni dalla richiesta. Il progetto di piano è inviato ai Comuni ed alle Province che esprimono il loro parere entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Entro i 90 giorni successivi, la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

Il D.Lgs. 152/06 (che si intende, nel seguito, modificato ed integrato con il D.Lgs del 16 gennaio 2008, n. 4), all'art. 199, ha previsto che la Regione approvi un Piano di Gestione dei Rifiuti, del quale fanno parte integrante i piani per la bonifica delle aree inquinate che, tra l'altro, individuano l'ordine di priorità degli interventi, le modalità e gli oneri finanziari degli stessi, i siti da bonificare e le caratteristiche generali degli inquinamenti presenti.

Il Piano va approvato sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della L. 241/90. Il Piano va aggiornato da parte della regione, sentite le province interessate, d'intesa tra loro o singolarmente.

La gestione dei rifiuti solidi urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) già delimitati dal Piano Regionale, come indicato negli artt. 198 comma 1 e 200 comma 1 del Dlgs 152/2006. L'A.T.O. costituisce al suo interno le Autorità d'Ambito alle quali è trasferito l'esercizio delle competenze nell'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 201 - comma 1 del Dlgs 152/2006. Le Autorità d'Ambito elaborano PIANI D'AMBITO, (recanti contenuti minimi: programma degli interventi, piano finanziario e modello gestionale ed organizzativo) in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3 del Dlgs 152/2006.

Il Codice dell'Ambiente prevede anche la possibilità di stipulare appositi accordi di programma tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la regione interessata, al fine di autorizzare, con procedura semplificata, la costruzione e l'esercizio, oppure il solo esercizio, all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora ricorrano determinate condizioni di carattere tecnico.

Del Piano fa parte anche il complemento relativo ai Rifiuti Speciali e Pericolosi.

Stante la fase emergenziale, in Puglia, ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - 4 agosto 2000, n. 3077, il Piano regionale è stato approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza, sostituendosi al Consiglio regionale.

B.1.2 Procedure di partecipazione

Le procedure di partecipazione al processo di Piano sono contenute nell'art. 199 - comma 1 del Dlgs 152/06 il quale dispone che l'approvazione del Piano avviene previo ascolto delle province dei comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, delle Autorità d'ambito, e comunque "...assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi L. 241/90".

B.2. L'attuazione

B.2.1. Strumenti e procedure di attuazione

Il Piano di Gestione dei Rifiuti viene attuato attraverso Piani d'Ambito riferiti a ciascun ATO, in conformità a quanto previsto dall'articolo 200 del Dlgs 152/2006.

La Giunta Regionale, con Delibera del 27 maggio 2008, n. 862, ha approvato il documento "Linee guida per la redazione dei Piani d'Ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani".

Il Piano d'Ambito si pone al termine della sequenza procedimentale che dal Piano Regionale conduce alla sua implementazione su scala provinciale (o sub-provinciale, in funzione delle dimensioni dell'Ambito).

B.2.2. La valutazione

Il D.Lgs. 152/06 pone l'obbligo di attivare un processo di Valutazione Ambientale Strategica per i piani e programmi che abbiano significative ricadute sull'ambiente (art. 6).

Il procedimento di VAS del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia è stato avviato con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 574 del 19.11.2007.

1.4 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

Il Piano di gestione dei rifiuti, con i complementi del Piano dei rifiuti speciali e pericolosi e quello per la bonifica delle aree inquinate, si pone come Piano di settore fortemente attento alle interrelazioni con gli altri settori della pianificazione. Esso si pone come piano sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale, ma si coordina con strumenti programmatori di livello regionale, ed in primis col DRAG (coordinamento orizzontale) e individua nei PTCP lo strumento mediante il quale giungere alla concreta localizzazione dei siti: il PTCP, infatti, individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. Il coinvolgimento comunale nelle scelte pianificatorie è garantito dalle previste modalità partecipative in sede di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di adozione/approvazione del PTCP.

Il Piano, inoltre, deve tenere conto delle necessarie interazioni con il Piano regionale di risanamento delle acque, in particolare attinenti la definizione degli ambiti ottimali, di modo che sia assicurata la gestione unitaria di tutti i servizi pubblici di smaltimento dei rifiuti, di depurazione dei liquami urbani, di fognatura e di acquedotto. Da tutto ciò consegue che il Piano presenta strette relazioni, dal punto di vista infrastrutturale; in relazione alla localizzazione degli impianti di smaltimento, di smaltimento e recupero, dei centri di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, dei centri di selezione dei rifiuti "tal quale" per il recupero di materiali da destinare alla produzione di combustibile alternativo, delle linee di compostaggio per il trattamento di frazioni organiche selezionate, delle linee di produzione di combustibile alternativo da rifiuti, dei termovalorizzatori di rifiuti selezionati ad elevata resa di recupero energetico.

Il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall'art. 3 L.r. 30/86, deve prevedere, come già accennato in precedenza:

- i tipi e le quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale e la possibilità di estrazione dagli stessi di materie utilizzabili e di energia;
- i metodi di trattamento ottimali in relazione ai tipi e alle quantità;
- le zone idonee in cui realizzare gli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e di stoccaggio definitivo dei rifiuti;

- le aree da adibire a centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili, destinati alla demolizione;
- l'organizzazione dei nuovi servizi di smaltimento comunali e consortili nonché l'adeguamento di quelli in atto;
- le gradualità di attuazione del piano e di adeguamento delle situazioni esistenti agli obiettivi stabiliti;
- le iniziative della Regione dirette a limitare la formazione di rifiuti, a favorire il riciclo e la utilizzazione, ad estrarne materie utilizzabili ed energia;
- la spesa necessaria per l'attuazione del piano e gli eventuali interventi finanziari a carico della Regione.

La realizzazione (e gestione) degli impianti di smaltimento e recupero richiede il rilascio dell'autorizzazione unica regionale (artt. 208 sgg. D.Lgs. 152/06), delegata alla Provincia dalla L.R. 17/00; questa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'autorizzazione unica confluisce nell'Autorizzazione Integrale Ambientale, prevista dall'art. 6 sgg. D.Lgs. 152/06, di competenza regionale.

C.1 I criteri localizzativi

C.1.1 I criteri localizzativi degli impianti indicati dal Decreto Ministeriale 559/97

I criteri di localizzazione sono dettati dal D.M. 559/97. Le zone individuate per la localizzazione degli impianti vanno inquadrare territorialmente per l'estensione radiale di almeno 2 kmq, in rapporto all'esistenza di aree:

- sottoposte a vincoli idrogeologici, paesistici, urbanistici, archeologici, sismici di 1^a categoria, parchi e riserve naturali esistenti od in programmazione;
- degradate da presenze di cave abbandonate;
- degradate dalla presenza di discariche non autorizzate;
- perimetrate come centro abitato, includendo le zone di sviluppo previste nei piani regolatori o programmi di fabbricazione adottati;
- soggette ad esondazione e fasce litoranee;
- geologicamente instabili e comunque tali da non consentire l'installazione di stoccaggi definitivi a norma del comma b) del punto 4.2.2 della delibera del 27 luglio 1984; ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

E' utile osservare che il giudizio di idoneità da esprimere su un areale e successivamente su un sito è differente a seconda che esso sia candidato per impianti di stoccaggio di rifiuti, per impianti complessi di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ovvero per impianti di compattazione e trasferimento.

Nel Piano si precisa, inoltre, che ulteriori criteri per giungere alla scelta delle aree candidate idonee o non idonee sono rappresentati dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico del Paesaggio (PUTT/P), e dall'"Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE", per la tutela degli habitat naturali.

Infine, i vari livelli di normazione prescrivono che la realizzazione degli impianti debba avvenire in prossimità dei luoghi di produzione dei rifiuti o, all'opposto, di trasporto dei rifiuti (in specie di quelle speciali o trasfrontalieri) nei luoghi di raccolta più vicini.

Limiti per l'utilizzazione dei siti inquinati

Il Piano di bonifica delle aree inquinate impone un vincolo alla utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica e l'utilizzo dell'area solo ed esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia competente per territorio. L'art. 242

co.7 D.Lgs. 152/06 prevede che la realizzazione degli impianti necessari alla bonifica delle aree inquinate costituisce variante.

C.1.2 I criteri localizzativi degli impianti indicati dai Decreti Commissariali nn. 41/2001, 296/2002, 187/2005 e 246/2006

L'art. 9 L.R. 17/93 prevede che la localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani debba essere effettuata con l'osservanza dei criteri prescritti dal piano regionale nonché secondo le tipologie impiantistiche e i fabbisogni di smaltimento previsti dal piano stesso per ciascun bacino.

La localizzazione degli impianti, discende dai criteri dettati dal Piano Regionale, dalle previsioni del PTCP che individua ambiti nei quali insediare o meno impianti, dall'Autorità d'Ambito che effettua la concreta localizzazione.

Inoltre, nella localizzazione degli impianti e delle strutture funzionali agli stessi o presso le quali si svolgono attività intermedie di gestione, si dovrà valutare anche la prossimità e/o l'accessibilità ai sistemi ferroviari.

Il decreto del commissario delegato all'emergenza rifiuti n. 41/2001 individua le aree idonee e non idonee alla realizzazione degli impianti di gestione rifiuti, secondo quanto indicato nell'allegato del D.M. 28 dicembre 1987, n.559, punto 3): "*Caratteristiche territoriali delle zone individuate per la localizzazione degli impianti*". Inoltre, il decreto stabilisce che l'individuazione dell'areale e la scelta dei siti idonei alla localizzazione degli impianti deve essere condotta attraverso un'analisi di tipo geo-fisico-territoriale, ambientale e vincolistico.

Per quanto riguarda l'inquadramento geo-fisico-territoriale, sono da considerarsi non idonee per ospitare qualsiasi impianto di smaltimento e recupero rifiuti (ad eccezione degli impianti di discariche 2A da valutare caso per caso) le aree che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) aree nelle quali sono segnalate faglie singole o sistemi di faglie, soprattutto se con evidenze di attività recente;
- b) aree interessate da fenomeni di instabilità del suolo o del sottosuolo (frane, collassi in aree carsiche, etc.);
- c) aree soggette ad alluvionamenti;
- d) aree con evidenze carsiche significative (ipogei, doline, inghiottitoi);
- e) aree di accertata presenza di comunità floro-faunistiche e di geotopi di particolare interesse naturalistico e ambientale (censite e regolamentate nei: PUTT/Paesaggio, l.r. n. 19/97 "Norme per la istituzione e gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia"; DPR. N. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; Titolo II del D.lgs n. 490/99 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8.10.1997, n. 352".

Altri tipi di impianti sono localizzati con i criteri elencati di seguito:

- a) gli impianti di trattamento complessi (al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti) devono di norma essere localizzati in prossimità (non più di 1 Km) da impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti; in particolare di quegli impianti che, rimanendo attivi per lunghi periodi, assolveranno alla duplice funzione di stoccaggio e di soccorso. Quest'ultima disponibilità dovrà essere dichiarata preventivamente per iscritto alla Provincia dal gestore della stessa.
- b) i nuovi impianti di utilizzazione del CDR per la produzione di energia e di compostaggio, devono essere preferenzialmente localizzati in aree ASI o in aree PIP per motivazioni connesse con la migliore fruibilità di servizi, tecnologie e indotti necessari al miglior funzionamento degli stessi.
- c) gli impianti di trattamento intermedio, nonché gli impianti di stoccaggio provvisori (di capacità non superiori a 50.000 mc), non hanno una localizzazione preferenziale a differenza degli impianti di stoccaggio provvisori che superano i 50.000 mc per i quali sono validi i parametri previsti per gli impianti di stoccaggio definitivi.

La scelta dei nuovi siti da destinare a stoccaggio definitivo in particolare deve essere compiuta in funzione del possesso per gli stessi dei seguenti requisiti:

- corrispondenza di una cava non attiva o parzialmente attiva, eventualmente già adibita a discarica;
- volumetria totale o parziale, calcolata tenendo conto della possibilità di espansione dell'area utilizzabile a stoccaggio e delle aree attrezzate ad essa collegate in modo da evitare contenziosi, in relazione alla possibilità di concreta esigenza di incremento delle attività di stoccaggio stesso o di attività integrativa funzionale al recupero o alla riduzione di pericolosità dei rifiuti;
- disponibilità di una volumetria sufficiente in relazione, per i rifiuti urbani, alle esigenze del bacino di utenza (di norma sarà considerata utile la volumetria minima di 300.000 mc), per i rifiuti speciali alle prospettive di produzione degli specifici rifiuti considerati;
- necessità che il bacino da impermeabilizzare non richieda generalmente opere di scavo e movimenti di terra superiori al 25% del volume da attrezzare (il materiale asportato deve essere riutilizzabile per le opere di copertura intermedia e finale);
- accesso comodo ed interconnesso con la rete viaria extraurbana;
- rispetto delle condizioni di cui all'inquadramento vincolistico.

In sintesi, la individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti deve tenere in considerazione le distanze da:

- agglomerati residenziali urbani
- insediamenti di rilevante importanza e movimento turistico;
- ospedali, luoghi di cura;
- strade di grande traffico, da ferrovie e da aeroporti;
- coste, alveo di fiumi e torrenti;
- punti di approvvigionamento delle risorse idriche ad uso potabile.

L'inquadramento vincolistico, facendo riferimento a quanto già indicato dal Piano Regionale R.S.U., prevede il rispetto delle "prescrizioni di base" contenute nel Titolo III, e gli "indirizzi di tutela" contenuti nel Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia, e le servitù militari.

Nel Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti n. 296/2002 sono individuati i criteri per la localizzazione degli impianti di selezione e biostabilizzazione dei rifiuti solidi urbani residuali della raccolta differenziata. Tali impianti devono essere localizzati nella stessa area della discarica controllata di smaltimento finale o in area immediatamente adiacente ad essa; inoltre, essi devono essere, di norma, posti ad almeno 1500 m dal limite di agglomerati urbani e di insediamenti di rilevante importanza e movimento turistico e 2000 m da ospedali, luoghi di cura e centri di salute o termali. Si deve tener conto anche di:

- condizionamenti ambientali relativi ad aria, clima, acqua, suolo e, in particolare, odore;
- condizionamenti paesaggistici;
- degli eventuali interventi di mitigazione e/o di compensazione, comprese le connessioni con il "verde" dello strumento urbanistico e/o il verde agricolo.

L'area deve risultare di facile accesso, ben collegata alla viabilità principale e dotata di recinzione perimetrale di almeno 2 m di altezza ed adeguata piantumazione schermante.

L'area del Centro deve, di norma, rispettare la superficie permeabile (Sp) destinata per il 70% a verde ambientale (Va), per la mitigazione e/o compensazione degli impatti, e per il restante 30% a verde di decoro (Vd); deve essere rispettato un indice di piantumazione (Ip) di almeno 40 alberi per Ha di superficie permeabile con dislocazione delle alberature e degli arbusti a foglia perenne secondo:

- "fasce alberate" (mitigazioni paesaggistiche) connesse o meno alle recinzioni;
- "dune alberate" utilizzando i movimenti di terra conseguenti alla realizzazione del Centro (funzioni paesaggistiche);
- "aree di recupero" per evitare l'eventuale formarsi di relitti e aree abbandonate.

Il Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti n. 187/2005 indica specifici criteri per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento; esso stabilisce che i siti idonei per tale tipologia di impianti sono quelli destinati ad attività industriale (dando priorità alle aree industriali dismesse e alle aree sottoposte a interventi di bonifica e ripristino ambientale), salve eventuali limitazioni derivanti da particolari esigenze igienico-sanitarie e ambientali, nonché orografiche. Le discariche non possono essere localizzate in insediamenti produttivi.

Le province assicurano i necessari controlli e verifiche e provvedono a vietare l'inizio o la continuazione di attività di recupero da svolgere in impianti, per i quali non sussista la necessaria conformità con lo strumento urbanistico.

Il Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti n.246/2006 definisce i criteri di localizzazione degli impianti per rifiuti speciali nonché i criteri per la localizzazione di nuovi impianti.

Per quanto riguarda la localizzazione di nuovi impianti di incenerimento o coincenerimento di rifiuti speciali, il decreto prescrive che essi non debbano ricadere in:

- aree boscate, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco, e in aree sottoposte a vincolo di rimboschimento ai sensi dell'art 54, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- aree a quota superiore a 600 m s.l.m.;
- aree carsiche comprensive di grotte e doline ;
- aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all'impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;
- aree collocate nelle fasce di rispetto da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile, ai sensi del D.P.R n. 236 del 1988;
- zone di particolare interesse ambientale di cui alla disciplina relativa alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, riferite a:
 - territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia anche per i terreni elevati sul mare;
 - territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi;
 - aree che ricadono negli ambiti fluviali;
 - aree destinate al contenimento delle piene individuate dai Piani di Bacino;
 - aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie;
 - parchi e riserve naturali, nazionali, regionali, provinciali nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale o istituite ai sensi della L. n. 394 del 1991;
 - zone di particolare interesse ambientale individuate ai sensi della disciplina relativa alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali e sottoposte alla tutela della L. n. 1497/1939 o zone con presenza di immobili o cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse storico-artistico, ai sensi della L. n. 1089/1939, nonché zone di particolare valore ambientale e paesaggistico individuate dal PIT o dai PTC provinciali;
 - aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, qualora interferenti.

Gli impianti di coincenerimento che utilizzano CDR o altri rifiuti individuati ai sensi degli articoli 214 e 216 del Dlgs n. 152 del 2006 in sostituzione di combustibile convenzionale ai fini del recupero energetico e gli impianti destinati al recupero energetico di biomasse vergini, sono sottoposti al solo vincolo della localizzazione in area industriale.

Le localizzazioni industriali devono, in ogni caso, rispettare i vincoli riguardanti la tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, le distanze dai corpi idrici, le distanze dalle aree residenziali, le aree protette, i rischi di frana ed erosione.

La delimitazione delle aree industriali utilizza criteri generali fissati dalla legislazione vigente, che possono essere integrati in sede di redazione del Piano Regolatore Generale Comunale da criteri specifici derivanti dagli obiettivi di piano e dalle caratteristiche dei luoghi;

Gli impianti di stoccaggio e gli impianti tecnologici di trattamento dei rifiuti industriali - ad eccezione delle discariche e degli impianti di trattamento termico per i quali valgono i criteri appositamente individuati nei rispettivi paragrafi – devono essere localizzati in aree con destinazione urbanistica a zone industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti.

Sono preferibili localizzazioni che consentono di reimpiegare e risanare aree industriali dismesse, aree da bonificare o aree già impegnate da attività equivalenti.

Nelle opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, è raccomandabile evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

Gli impianti di recupero e di autosmaltimento sono localizzabili di norma all'interno di aree con destinazione urbanistica a zone industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti. Tale localizzazione deve comunque rispettare:

- i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;
- i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli obiettivi di Piano Regolatore e legati alle caratteristiche dei luoghi;
- i vincoli normativi sulla tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, le distanze dai corsi d'acqua, le aree protette, i rischi di frana ed erosione.

Per quanto riguarda gli impianti di discarica destinati allo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, fermi restando i criteri specifici individuati dal Dlgs n. 36 del 2003, si applicano le norme generali previste per gli impianti di discarica di rifiuti urbani. I siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica di rifiuti pericolosi non devono ricadere in:

- aree sottoposte a vincolo idrogeologico.
- aree sismiche inserite nella classe 1
- aree con presenza di insediamenti residenziali all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti
- aree con presenza di scuole e ospedali a distanza inferiore a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti
- aree nelle quali non sussista un franco non inferiore 10 m tra il livello di massima escursione della falda e il piano di campagna ovvero il piano su cui posano le opere di impermeabilizzazione artificiale;
- aree collocate nelle fasce di rispetto (200 m o altra dimensione superiore definita in base a valutazioni delle caratteristiche idrogeologiche del sito) da punti di approvvigionamento idrico a scopo potabile ai sensi del DPR n. 236 del 1988;
- Zone di particolare interesse ambientale di cui alla disciplina relativa alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali sottoposte a tutela ai sensi della legge 1497 del 1939 riferite a:
- territori contermini a fiumi e corsi d'acqua e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri;
- zone umide incluse nell'elenco di cui al D.P.R 448 del 1976;
- aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici.

Nelle opere proposte, in particolare quando destinate anche al conferimento di rifiuti pericolosi, è raccomandabile evitare l'interferenza del traffico derivato dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati.

Per gli impianti sottoposti a procedura di V.I.A., la pronuncia di compatibilità ambientale potrà subordinare la realizzazione del progetto al rispetto di specifiche condizioni necessarie per l'eliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli.

La localizzazione degli impianti destinati ad attività di rottamazione deve avvenire preferibilmente nelle aree per insediamenti industriali ed artigianali, nelle aree industriali dismesse o in ulteriori aree a diversa destinazione urbanistica individuate dal PTC come idonee, secondo precisi criteri di compatibilità ambientale.

In ogni caso la localizzazione degli impianti di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli da rottamare dovrà privilegiare aree e insediamenti che per caratteristiche infrastrutturali,

funzionali e logistiche consentano di minimizzare i carichi ambientali aggiuntivi nelle aree prossime ai siti di impianto. A tal fine, laddove possibile, si ritengono preferenziali le localizzazioni idonee suscettibili di sostituire carichi e interferenze ambientali già esistenti. Gli impianti debbono essere localizzati a congrua distanza dalle principali arterie di scorrimento, e le aree facilmente accessibili da parte di automezzi pesanti e servite dalla rete viaria di scorrimento urbano.

Nel caso di aree con presenza di centri abitati deve essere garantita la permanenza di una fascia di rispetto di 100 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali del centro abitato stesso.

Per quanto riguarda gli impianti mobili di recupero e smaltimento le Province dovranno provvedere in sede di pianificazione ad individuare idonee aree per la loro localizzazione in analogia con i corrispondenti impianti fissi.

1.5 LA RETE E LE CENTRALI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

1.5 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

Il percorso del mercato energetico europeo integrato e regolato ha inizio con l'approvazione, il 19 dicembre 1996, della Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica". La Direttiva definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell'energia elettrica, l'accesso al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché della gestione delle reti, introducendo il concetto di apertura del mercato dell'energia elettrica.

La predetta direttiva viene abrogata dalla Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante "Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica".

Rispondendo all'invito del Consiglio europeo di Lisbona, la direttiva propone una serie di misure per l'apertura completa del mercato dell'elettricità a vantaggio del consumatore europeo. La direttiva mira al rafforzamento delle condizioni favorevoli ad una concorrenza reale ed equa e alla realizzazione di un autentico mercato unico. Essa impone agli Stati membri di prendere le disposizioni necessarie per realizzare obiettivi ben precisi come la protezione dei consumatori vulnerabili, la tutela dei diritti fondamentali dei consumatori e la coesione economica e sociale.

Collegata a quest'ultimo provvedimento è il Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

L'applicazione della filosofia di un mercato unico europeo al settore energetico implica che i singoli mercati energetici nazionali si fondano in un insieme integrato che operi con criteri di mercato, attraverso un allargamento del raggio d'azione delle aziende, permettendo a queste di competere con le aziende di altri paesi.

Nuove misure devono, però, completare le norme esistenti nel mercato interno dell'elettricità al fine di garantire il corretto funzionamento. Un esame del mercato rivela che persistono anomalie e che le norme attualmente in vigore non consentono di correggerle efficacemente.

In tale direzione si muovono le Comunicazioni (2006) 841 e (2007) 1 della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio.

A.2. Normativa nazionale

Il primo importante riferimento normativo in materia di produzione di energia elettrica è rappresentato dal Regio Decreto 1175 del 1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" che disciplina il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici, stabilisce le modalità dell'attraversamento degli stessi su proprietà privata e le condizioni della servitù di passaggio.

Seguono, negli anni '50 e '60, le disposizioni istitutive degli "Enti energetici nazionali": l'ENI nel 1953, l'ENEL nel 1962 e il CNEN nel 1960 poi trasformato in ENEA nel 1982.

Un passo in avanti si compie con la Legge 880 del 1973 "Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica" che comincia a porre l'attenzione sugli aspetti "ambientali" e "territoriali", disciplinando la localizzazione, la costruzione e la gestione sul territorio nazionale dei nuovi impianti termici per la produzione di energia elettrica e la localizzazione e la costruzione delle reti di trasporto ad alta tensione, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, da effettuarsi da parte dell'Enel.

La legge dispone che i programmi pluriennali di costruzione, approvati dal CIPE, debbano contenere l'indicazione delle "...aree geografiche nelle quali sia opportuna o conveniente la localizzazione degli impianti, tenendo conto del fabbisogno energetico di tali aree, anche in relazione alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese".

La documentazione tecnica dei progetti degli impianti termici per la produzione di energia elettrica e della relativa rete di trasporto ad alta tensione, presentati dall'Enel al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, deve contenere una approfondita indicazione delle misure di salvaguardia della salute e dell'ambiente, anche in riferimento ai rumori, alle vibrazioni, alle acque e ai sistemi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

La Legge prevede che intorno ad ogni centrale termoelettrica che venga costruita deve essere installata da parte dell'Enel una rete di rilevamento della concentrazione al suolo degli inquinanti emessi dall'impianto stesso, delle perturbazioni termiche nelle acque e dell'intensità dei rumori provocati dal funzionamento delle centrali.

La Legge 29 maggio 1982, n. 308 introduce nell'ordinamento il principio dell'incentivazione al risparmio delegando alle Regioni l'emanazione delle norme di attuazione.

Questa legge viene quasi integralmente abrogata dalla L. 9 gennaio 1991, n.10, "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Nel 1995 viene creata, con legge 14 novembre 1995, n. 481, l'**Autorità per l'energia elettrica e il gas**: un'autorità indipendente istituita con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas.

Con due decreti legislativi vengono, in seguito, delegate le funzioni amministrative in materia di produzione e distribuzione di energia a Regioni e Province.

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", all'art. 30, attribuisce alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano attribuite allo Stato o agli enti locali.

Lo stesso decreto, all'art. 98 - comma 2 - lett.b, stabilisce che le funzioni per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV è conferita alle Regioni ed enti locali mentre la competenza per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione superiore ai 150 kv è riservata allo stato.

Successivamente il D. Lgs 30 marzo 1999 n.96 "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni", all'art. 36 - lett. a, chiarisce che l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione per la costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 KV è di competenza delle Province.

Sempre nello stesso anno viene approvato il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 che, recependo la Direttiva 96/92/CE, di fatto liberalizza il mercato dell'energia elettrica introducendo un regime di concorrenza nelle fasi di produzione e vendita dell'energia.

La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" pone l'attenzione sull'impatto che gli impianti hanno sul territorio sia dal punto di vista urbanistico e ambientale che della salute della popolazione.

La legge detta i principi fondamentali diretti a:

- a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela
- c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

La Legge sottolinea, ancora una volta, il ruolo delle Regioni attribuendo alle stesse le seguenti competenze:

1. l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;

2. la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
3. le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita' a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
4. la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
5. l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
6. il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

In ottemperanza alle previsioni contenute all'art. 4 della Legge 36 del 2001, in materia di limiti di esposizione, vengono emanati due decreti del Ministero dell'Ambiente, entrambi del 29 maggio 2008, riguardanti l'“Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica” e “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”.

La Legge 23 agosto 2004, n. 239 di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, riguardante il riordino del settore energetico, indica che lo stato e le regioni garantiscono l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale, con esclusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La legge attribuisce alle Regioni il compito di determinare con proprie leggi, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni amministrative non espressamente destinate allo Stato.

Negli ultimi anni l'attenzione del legislatore, rispondendo ad istanze di carattere ambientalista, si sposta sulla produzione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, argomento, questo, che verrà trattato nel seguito.

Va ricordato, infine, che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, prevede, al Titolo III, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per gli impianti indicati nell'Allegato II (e fra questi centrali per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW, elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150kV) di competenza statale e nell'Allegato III (impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW) di competenza regionale.

Lo stesso decreto prevede la procedura di verifica di assoggettabilità, di competenza regionale, per gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW e per impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 100 MW.

A.3. Normativa regionale

La L.R. 22 gennaio 1999, n. 6 istituisce l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) che cura attraverso il settore “Prevenzione Individuale e Collettiva”, tutte le competenze di livello regionale riguardanti gli impianti elettrici.

La L.R. 20 del 2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti” all' art. 4 - comma 1 - lettera b.4 (così come modificato dall'art. 27

della L.R. 13 del 2001) ed all'art. 5 - comma 1 - lettera b.5 (così come modificato dall'art. 27 della L.R. 3 del 2005) stabilisce che:

- le province esercitano l'istruttoria e il rilascio di autorizzazione per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 kV;
- i comuni sono competenti per l'attività amministrativa che riguarda gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale, nonché opere elettriche puntiformi e di allacciamento di singole utenze.

La L.R. n.5 del 08/03/2002 "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", stabilisce, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le norme idonee ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi, nel rispetto del regime transitorio di cui all'articolo 16 della legge medesima.

Tale Legge prevede che la Regione "... tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione".

L'art. 11 prevede, inoltre, l'istituzione, presso l'ARPA, del Catasto regionale degli impianti presenti sul territorio regionale, il relativo archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti, nonché di quelli topografici riferiti ad apposite cartografie.

L.R. 23.11.2005, n. 15, "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", ed il relativo regolamento 22.8.2006, n. 13, si pongono come obiettivo la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei relativi consumi energetici definendo i requisiti tecnici di ogni nuovo impianto di illuminazione esterna sia pubblico che privato.

La Legge individua, inoltre le competenze di Regione (art.2), Province (art.3) e Comuni (art.4).

La procedura autorizzativa di linee ed impianti elettrici di competenza regionale, provinciale e comunale è normata dalla L.R. 9 ottobre 2008, n.25 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt"; tale legge specifica, inoltre, la natura delle informazioni disponibili presso il Catasto regionale degli impianti istituito, come già visto in precedenza, con la L.R. 5/2002, specificando che il catasto contiene informazioni relative a :

- dati dei gestori e dei proprietari;
- codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
- dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
- dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS (Geographic information system) ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
- dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
- valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.

1.5 B Quadro della pianificazione

La Regione Puglia non si è dotata di un Piano specifico per la localizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 827 dell'8.6.2007, di cui si discuterà più compiutamente in altre parti del presente documento, infatti, in virtù della sua valenza ambientale, pone l'accento sulla riduzione delle emissioni e la differenziazione delle risorse energetiche.

Il sistema viene descritto nella parte iniziale del documento dedicata al bilancio energetico: sezione destinata all'analisi della domanda, suddivisa in settori, e dell'offerta, riferita alle varie fonti energetiche.

Nella seconda parte, dedicata agli obiettivi della politica ambientale energetica regionale, il Piano indica i seguenti obiettivi generali:

- mantenimento e rafforzamento di una capacità produttiva idonea a soddisfare il fabbisogno della Regione e di altre aree del Paese nello spirito di solidarietà;
- riduzione dell'impatto sull'ambiente, sia a livello globale che a livello locale. In particolare, nel medio periodo, stabilizzazione delle emissioni di CO₂ del settore rispetto ai valori del 2004;
- diversificazione delle risorse primarie utilizzate nello spirito di sicurezza degli approvvigionamenti e nella compatibilità di cui all'obiettivo precedente;
- sviluppo di un apparato produttivo ad alta efficienza energetica.

1.5 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

La localizzazione degli elettrodotti sul territorio comporta come primo effetto immediato dal punto di vista urbanistico l'individuazione delle relative fasce di rispetto.

L'art. 4 - comma 1 - lettera h della Legge 36/2001 stabilisce che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, o che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" individua una metodologia predisposta dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT) che stabilisce la procedura da adottarsi per la determinazione delle fasce di rispetto pertinenti alle linee elettriche aeree e interrate, esistenti e in progetto.

Va ricordata, inoltre, sempre per i suoi effetti sulla pianificazione locale, la L.R. n.15 del 2005 - "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico" che si pone come obiettivo la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei relativi consumi energetici definendo i requisiti tecnici di ogni nuovo impianto di illuminazione esterna sia pubblico che privato. La Legge individua competenze di Regione (art.2), Province (art.3) e Comuni (art.4).

Tra le competenze:

- la Regione deve determinare:
 - a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;
 - b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli strumenti di pianificazione provinciale e comunale e il loro inserimento nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici generali (PUG) e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE)
- alle Province compete l'inserimento dei piani energetici, di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso nel PTCP quali componenti essenziali nell'ambito delle materie inerenti la protezione della natura e la tutela dell'ambiente;
- ai Comuni compete:
 - a) l'adozione del piano comunale per il risparmio energetico e la riduzione dell'inquinamento luminoso;
 - b) l'inserimento del piano di cui alla lettera a) nel PUG e nei PUE, al fine di tendere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
 - c) l'adeguamento del regolamento edilizio ed entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa si dotano di piani di illuminazione che disciplinano le nuove installazioni e gli adeguamenti di quelle vecchie in accordo con la legge.

L'art. 8 della legge introduce le Zone di particolare tutela e protezione; entro 120 dall'entrata in vigore della legge stessa la regione individua su cartografia le zone di particolare protezione e

tutela degli Osservatori astronomici e astrofisici statali, pubblici o privati distinti tra Osservatori professionali e Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale, dei Parchi nazionali o regionali, delle Riserve naturali regionali e statali.

Per questi le zone di particolare protezione e tutela devono avere un'estensione di raggio minimo, fatti salvi i confini comunali, pari a:

- a) 30 chilometri per gli Osservatori professionali;
- b) 15 chilometri per gli Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
- c) estese quanto i confini delle aree naturali protette.

Il Regolamento Regionale n.13 del 2006 "*Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico*" di attuazione della L.R. 15 del 2005 conferma il ruolo di coordinamento e indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso della Regione.

Per quel che riguarda le Province, queste inseriscono nel PTCP i piani energetici, i piani di illuminazione a più basso impatto ambientale, di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso redatti dai Comuni. Coordinano i Piani di risanamento adottati dai Comuni e li inseriscono nei PTCP. Le Province redigono il Piano di recupero provinciale.

I Comuni si dotano, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 15 del 2005, di piani per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico e lo inseriscono nel PUG. I Comuni inoltre redigono e pubblicano il piano di recupero comunale nell'ambito del piano per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio energetico.

L'art. 11 del Regolamento individua i contenuti dei Piani di illuminazione tra cui il piano di risanamento.

1.6 LA RETE E GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS

1.6 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno avviato il processo di regolamentazione del settore del gas naturale mediante l'emanazione della Direttiva 98/30/CE ("Prima Direttiva Gas"), "*Norme comuni per il mercato interno del gas naturale*". La direttiva, con l'obiettivo di operare un processo di liberalizzazione del settore, individua i principi e norme comuni per realizzare un mercato concorrenziale europeo aperto, attraverso la creazione di singoli mercati nazionali liberi.

Successivamente viene emanata la Direttiva Europea 03/55/CE ("Seconda Direttiva Gas"), che abroga la Prima Direttiva, con la finalità di completare i disposti della precedente direttiva, ovvero di creare un mercato unico europeo, garantendo nel contempo parità di condizioni e trattamento non discriminatorio per gli operatori del sistema.

Infine con il Regolamento 1775/2005/CE del 28 settembre 2005 vengono stabilite norme non discriminatorie per l'accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali.

A.2. Normativa nazionale

In Italia il recepimento della Direttiva 98/30/CE avviene con la Legge delega (Legge n. 144 del 17 maggio 1999) ed attuata con il D.Lgs. del 23 maggio 2000, n.164, "*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*". Tale Decreto, sulla scorta delle linee guida dettate dalla legge delega, disciplina, all'interno di un mercato aperto alla concorrenza, ogni singola tratta della filiera del gas, dall'importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita.

Precedentemente alla Direttive Europee citate, vi è stato un primo sforzo di "regolamentazione" di servizi di pubblica utilità con la Legge n. 481 del 14 novembre 1995 "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*", con la finalità di garantire, tra l'altro, adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi, assicurando la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio. A tal fine viene istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, intesa autonoma ed indipendente con funzioni di regolazione e controllo a livello nazionale, deputata tra l'altro a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e trasparenza, garantendo anche il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

Successivamente con il D.M. del 24 giugno 2002 sono stabiliti i criteri in base ai quali il Ministero delle attività produttive rilascia alle imprese del gas l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale sul territorio nazionale, individuando precisi requisiti che il richiedente deve possedere (ad es. reali capacità di stoccaggio, dimostrazione della reale provenienza del gas naturale, affidabilità del sistema del trasporto, adeguate capacità tecniche e finanziarie, ecc.).

Infine la Legge n. 239 del 23 agosto 2004, "*Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*", esprime i principi di maggior interesse per il settore del gas ed impiantistico e gli obiettivi generali di politica energetica a livello nazionale, mentre il D.M. del 29 settembre 2005 stabilisce in via transitoria indirizzi e criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto ai clienti finali alle stesse reti.

A.3. Normativa regionale

Attualmente non esiste normativa regionale di riferimento approvata, sulla tematica riguardante la rete e gli impianti di produzione e distribuzione del gas.

E' stato, tuttavia adottato, nel giugno 2007, il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), che pone quale obiettivo l'analisi del sistema energetico della Regione Puglia, sulla base di

informazioni derivanti dal Bilancio Energetico Regionale. Le informazioni riportate rappresentano una indispensabile premessa per la realizzazione di ipotesi di scenario di evoluzione del sistema energetico regionale e per la formulazione delle ipotesi di pianificazione. Infatti i contenuti del documento delineano le linee di indirizzo che la Regione intende porre per definire una politica di governo sul tema dell'energia, sia per quanto riguarda la domanda e l'offerta, così da poter aprire un confronto con il territorio.

Specificatamente al gas naturale, il documento affronta il tema dell'approvvigionamento, in considerazione del fatto che sia a livello europeo che nazionale è stata rilevata una tendenza che ha portato ad un sempre maggior utilizzo di gas naturale in sostituzione dei prodotti petroliferi, sia negli usi diretti nel settore civile e industriale che nella produzione dell'energia elettrica. Tale tendenza è confermata anche per la Regione Puglia, ovvero della reale necessità di incrementare le capacità di approvvigionamento in termini quantitativi e, contemporaneamente, in termini di differenziazione dei luoghi di provenienza, perseguendo anche l'obiettivo primario di ridurre i fabbisogni e razionalizzare gli impieghi. Sono state presentate diverse possibilità per favorire nuovi approvvigionamenti, sia sul fronte della realizzazione di strutture per la rigassificazione del metano proveniente dal mare, sia sul fronte della realizzazione di linee di collegamento via gasdotto, che sono oggetto di studi.

1.6 B Quadro della pianificazione

La Regione Puglia non si è dotata di un Piano, né esistono procedure di pianificazione degli interventi e delle attività inerenti la rete e gli impianti di produzione e distribuzione del gas.

1.6 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

Per impianti o parti di esso che interessano il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale devono essere rispettate le norme e prescrizioni indicate nel D.M. del 24/11/1984, " *Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8,*".

Sono riportate le principali prescrizioni relative :

- alle condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar;
- alle condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar;
- agli impianti di riduzione della pressione;
- ai depositi di accumulo in serbatoi.

Condotte con pressione massima di esercizio superiore a 5 bar

Di seguito sono riportate le distanze di sicurezza riferite alle condotte di 1^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 24 bar), 2^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 12 bar ed inferiore od uguale a 24 bar) e 3^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 5 bar ed inferiore od uguale a 12 bar)

- Le condotte di 1^a Specie sono generalmente utilizzate per trasportare il gas dalle zone di produzione alle zone di consumo e per allacciare le utenze ubicate all'esterno dei nuclei abitati. Esse devono essere poste ad una distanza non inferiore a 100 m dai fabbricati appartenenti a nuclei abitati. Qualora per impedimenti di natura topografica o geologica non sia possibile osservare la distanza di 100 metri suddetta, è consentita una distanza minore,
- Le condotte di 2^a Specie sono generalmente utilizzate per collegare, ove necessario, le condotte di 1^a Specie con quelle di 3^a Specie e per allacciare le utenze ubicate alla periferia dei nuclei abitati. Esse possono attraversare i nuclei abitati e in tal caso devono essere sezionabili in tronchi della lunghezza massima di 2 km.
- Le condotte di 3^a Specie sono generalmente utilizzate per costruire le reti di distribuzione locale. L'uso di condotte di 3^a Specie è obbligatorio ove si tratti di reti di distribuzione sottostradale urbana poste nei nuclei abitati e destinate a rifornire utenti ivi residenti.

Per le condotte di 1^a Specie nei confronti di fabbricati isolati o di gruppi di fabbricati con popolazione di ordine inferiore a 300 unità e per le condotte di 2^a e 3^a Specie, le distanze minime dai fabbricati e le pressioni massime di esercizio sono fissate in relazione al diametro della tubazione, alla natura del terreno ed al tipo di manufatto di protezione.(v. D.M. 24/11/84, 2.4.3).

Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar

Per quanto riguarda le condotte di 4^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar) e 5^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 1,5 bar), posizionate in parallelismo con fabbricati isolati o gruppi di fabbricati, si devono osservare le seguenti distanze di sicurezza:

1. Categoria di posa A¹⁰: 2 m;
2. Categoria di posa B e C: 1 m;
3. Categoria di posa D: nessuna prescrizione.

Per le tubazioni di acciaio destinate all'alimentazione dei fabbricati, in derivazione dalle condotte principali, non vengono prescritte distanze di sicurezza a condizione che i tubi non entrino nel fabbricato ed il loro spessore sia calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%.

Per le tubazioni di polietilene destinate all'alimentazione dei fabbricati, in derivazione dalle condotte principali, non vengono prescritte distanze di sicurezza a condizione che i tubi non entrino nel fabbricato e siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche nella parte interrata per una lunghezza corrispondente alle sopracitate distanze di sicurezza prescritte per le condotte principali.

Impianti di riduzione della pressione

Gli impianti destinati alla riduzione della pressione, quando il valore della pressione massima di esercizio di monte supera i 24 bar, devono essere sistemati in un'area cintata con rete metallica alta almeno 2 m o con altro tipo di recinzione atto ad impedire che persone estranee possano avvicinarsi alle apparecchiature.

Le distanze di sicurezza, che devono intercorrere tra l'alloggiamento del gruppo di riduzione ed i fabbricati esterni, non devono essere inferiori a 2 m.

Per gli impianti alimentati da condotta di 4^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 1,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar) e 5^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 1,5 bar) oppure alimentati da condotta di 6^a Specie (condotte per pressione massima di esercizio superiore a 0,04 bar ed inferiore od uguale a 0,5 bar), non viene fissata alcuna particolare prescrizione per le distanze.

Depositi di accumulo in serbatoi

Le presenti norme si applicano ai depositi presso i quali il gas viene accumulato per essere successivamente distribuito alle utenze, direttamente nell'ambito di uno stabilimento oppure mediante rete di distribuzione cittadina. Essi, inoltre, sono classificati in funzione della capacità

¹⁰ Categoria di posa A: tronchi posati in terreno con manto superficiale impermeabile;
Categoria di posa B: tronchi posati in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile;
Categoria di posa C: tronchi della categoria A nei quali si provveda al drenaggio del gas costituendo al di sopra della tubazione, e lungo l'asse di questa, una zona di permeabilità notevole;
Categoria di posa D: tronchi contenuti in tubi o manufatti speciali chiusi in muratura o cemento.

globale di accumulo (si suddividono in 1^a categoria: oltre 120.000 m³; 2^a categoria: oltre 20.000 e fino a 120.000 m³; 3^a categoria: fino a 20.000 m³).

I depositi devono essere installati in aree già destinate o in previsione di essere destinate a zona industriale dai Piani regolatori comunali (ovvero Piani Urbanistici Generali) o da altri strumenti urbanistici.

Per quanto riguarda i depositi in bassa pressione di qualunque categoria e quelli in media e alta pressione di 3^a categoria possono anche essere ubicati al di fuori di zone industriali, a condizione che la densità di edificazione, attestata dall'Amministrazione comunale, non risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato nel raggio:

1. di 100 m per depositi in bassa pressione;
2. di 200 m per depositi in media e alta pressione.

Le distanze di cui sopra vanno misurate a partire dal contorno della proiezione in pianta dei serbatoi.

I serbatoi fuori terra, impiegati per l'accumulo del gas in media pressione, devono essere suddivisi in gruppi composti da non più di sei unità, e comunque con capacità di accumulo non superiore a 50.000 m³ per gruppo. Attorno ad ogni gruppo di serbatoio deve essere mantenuta una fascia libera di terreno di larghezza non inferiore alla distanza di protezione. Anche attorno ai singoli recipienti di accumulo in bassa pressione ed ai depositi in alta pressione deve essere mantenuta una fascia libera di terreno, di larghezza non inferiore alla distanza di protezione.

Tra i recipienti di accumulo e gli altri elementi pericolosi dell'impianto deve intercorrere la distanza di sicurezza interna. La distanza di sicurezza esterna, variabile in funzione della categoria del deposito, deve intercorrere tra i recipienti di accumulo ed il perimetro del più vicino fabbricato esterno allo stabilimento o in confini di aree edificabili. In quest'ultimo caso è consentito comprendere nella distanza di sicurezza anche la prescritta distanza di rispetto qualora i regolamenti edilizi locali vietino la costruzione sul confine. La distanza di sicurezza esterna deve essere aumentata del 50% se i fabbricati esterni da proteggere sono adibiti ad attività industriali che presentino pericolo di esplosione o di incendio, oppure sono costituiti da chiese, scuole, ospedali, locali di pubblico spettacolo, alberghi, convitti, caserme, grandi magazzini, mercati stabili, stazioni ferroviarie o da luoghi similari soggetti a notevole affollamento.

L'area occupata dai serbatoi fuori terra e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione previste, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 KV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 KV e fino a 30 KV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.

1.7 LA RETE E GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE

1.7 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

Una delle prime e principali direttive europee in materia di "energia alternativa" nasce dalla necessità ormai incalzante e non prorogabile di istituire un quadro legislativo comunitario sull'accesso al mercato interno dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La Comunità Europea, dichiarando che il potenziale di sfruttamento delle suddette fonti energetiche è attualmente sottoutilizzato, riconosce l'urgenza di promuovere in via assolutamente prioritaria l'utilizzo delle stesse, poiché contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile e possono inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi del protocollo di Kyoto. Occorre pertanto garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricità.

La **Direttiva 2001/77/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 *sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* mira infatti ad un maggiore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare nella forma della micro-generazione, e alla promozione di misure per il perseguimento degli obiettivi indicativi nazionali. La direttiva stabilisce che:

- ogni cinque anni gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di percentuale del consumo di elettricità.
- ogni due anni gli Stati membri pubblicano una relazione che contiene un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali.
- sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione ogni cinque anni presenta al Parlamento europeo una relazione di sintesi sull'attuazione della presente direttiva.
- la direttiva deve essere recepita dagli stati membri attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
- gli Stati membri devono garantire l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, stabiliti da ciascuno Stato. A questo fine essi possono designare uno o più organi competenti, indipendenti dalle attività di produzione e distribuzione, incaricati di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine che devono:
 - specificare la fonte energetica da cui è stata prodotta l'elettricità, le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle centrali idroelettriche, indicare la capacità
 - consentire ai produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che l'elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili

L'obiettivo finale, che consiste nel raggiungere una quota indicativa del 22,1 % di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul consumo totale di elettricità della Comunità entro il 2010, è sicuramente ambizioso e difficilmente raggiungibile, ma in ogni caso è giusto che l'Europa cerchi nuove strade che la svincolino parzialmente dai mercati tradizionali e dai combustibili fossili.

La **Direttiva 2001/77/CE** è modificata e abrogata dalla **Direttiva 2009/728/CE**, di cui parleremo in seguito, che fissa dei nuovi obiettivi nazionali per ciascuno Stato membro.

Appena un anno dopo, la Comunità Europea emana un'altra direttiva che, scaturendo sempre dalla necessità, comune alla precedente, di tutelare l'ambiente, questa volta affronta il tema del rendimento energetico in edilizia: l'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40 % del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare.

Già La direttiva **93/76/CEE** del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica, che imponeva agli Stati membri di elaborare, attuare e comunicare i programmi per il rendimento energetico nel settore dell'edilizia, ha iniziato a produrre

notevoli benefici. Si avverte tuttavia l'esigenza di uno strumento giuridico complementare che sancisca interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico tuttora inattuato e di ridurre l'ampio divario tra le risultanze dei diversi Stati membri in questo settore. E' da questa esigenza che nasce la **Direttiva 2002/91/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 *sul rendimento energetico nell'edilizia*, finalizzata al miglioramento del rendimento energetico in edilizia, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, con particolare riferimento al periodo estivo e ai territori del sud Europa, attraverso le seguenti principali disposizioni:

- definizione di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
- applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;
- applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;
- certificazione energetica degli edifici
- ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni.

Il quadro legislativo viene completato dalla **Direttiva 2006/32/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, *concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio*, che nasce dall'esigenza di migliorare l'efficienza degli usi finali dell'energia in quanto questo contribuirà anche alla riduzione del consumo di energia primaria, alla riduzione delle emissioni di CO₂ e di altri gas ad effetto serra e quindi alla prevenzione di un pericoloso cambiamento climatico. Queste emissioni sono in continuo aumento e rendono sempre più difficile il rispetto degli impegni di Kyoto. Più del 78 % delle emissioni di gas ad effetto serra della comunità derivano da attività umane svolte nel settore energetico. Già il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, prevede nuove riduzioni per raggiungere l'obiettivo a lungo termine di stabilizzare la concentrazione di gas ad effetto serra nell'atmosfera a un livello che impedisca ogni perturbazione antropogenica del sistema climatico. Sono necessarie quindi politiche e misure concrete. La **Direttiva 2006/32/CE** ha infatti lo scopo di rafforzare il miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi/benefici negli Stati membri:

a) fornendo gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;

b) creando le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

Essa stabilisce inoltre un obiettivo nazionale indicativo globale di risparmio energetico pari a al 9% per il nono anno di applicazione della direttiva. Enti ed istituzioni pubbliche devono rivestire un ruolo esemplare nel raggiungimento di un tale obiettivo. La direttiva si applica sia ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di distribuzione e alle società di vendita di energia, che agli utenti finali.

Infine e in continuità con la **Direttiva 2001/77/CE**, la **Direttiva 2009/28/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 *sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa nuovi obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all'informazione e alla formazione nonché all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili. Fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi.

Queste disposizioni sono finalizzate all'adozione del NAP, Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili, da parte di ogni Stato membro, entro il 30 giugno 2010. Il NAP fissa gli obiettivi nazionali degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020 e le misure appropriate da adottare per raggiungere tali obiettivi nazionali generali, compresi la cooperazione tra autorità

locali, regionali e nazionali, i trasferimenti statistici o i progetti comuni pianificati, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa per usi diversi. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

- del consumo finale lordo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
- del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento;
- del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Fissare obiettivi nazionali obbligatori significa creare certezze per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile.

L'obiettivo italiano per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia al 2020 è fissato in una percentuale pari al 17%.

A.2. Normativa nazionale

In Italia il principio del risparmio energetico viene affermato per la prima volta con la **L. 30 aprile 1976, n.373 Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici**. La legge stabilisce precise regole e caratteristiche di prestazione dei componenti per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda. Introduce inoltre concetti moderni in tema di progettazione degli impianti ed isolamento termico degli edifici, che trovano la loro prima formulazione proprio all'interno di questi atti normativi, e che ancora oggi sono di uso corrente.

Successivamente, la **L. 29 maggio 1982, n.308 Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi**, oltre ad introdurre alcune agevolazioni economiche per incentivare gli interventi di risparmio energetico, affronta il tema delle fonti di energia rinnovabili favorendone e promuovendone l'utilizzazione, anche attraverso il coordinamento fra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale, in armonia con la politica energetica della comunità economica europea. L'utilizzazione di tali fonti energetiche è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità.

Un passaggio importante nell'evoluzione della legislazione in materia "energetica" è rappresentato dalla **L. 9 gennaio 1991, n.10 Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia** che rappresenta il primo quadro normativo di riferimento in Italia sul contenimento dei consumi energetici.

Essa in realtà affronta prevalentemente il tema della razionalizzazione dell'uso dell'energia per il riscaldamento, imponendo che gli edifici di nuova costruzione e i nuovi impianti di riscaldamento siano realizzati secondo precisi criteri in modo da minimizzare la richiesta energetica e ottimizzare il rendimento degli impianti. E' fondamentale tuttavia, relativamente alla questione delle fonti di energia alternativa, ricordare che l'art.5 per la prima volta stabilisce che le regioni, d'intesa con l'ENEA, individuino i bacini che costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e predispongano un piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. I piani devono contenere in particolare:

- a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
- b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
- c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
- d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; I piani devono contenere:
 - a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
 - b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
 - c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;
 - d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
 - e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;
 - f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.

Lo stesso art.5 introduce l'obbligo per i piani regolatori generali dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, di prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

Anche in questa legge l'utilizzazione delle suddette fonti è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere annessi sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche

La L.10/91 è stata modificata dai successivi D.Lgs.192/2005 *Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia* e 311/2006 *Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia*.

Successivamente, il **D.Lgs.112/1998 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59** stabilisce le funzioni amministrative relative alla materia "energia": attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma di energia e disciplina le funzioni e i compiti assegnati (Capo V "Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia"):

- allo Stato: elaborazione e definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.

- alle regioni: funzioni che non siano riservate allo Stato o attribuite agli enti locali e funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali e di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici.

- agli enti locali: funzioni amministrative in materia di controllo sul risparmio energetico e uso razionale dell'energia e altre funzioni previste dalla legislazione regionale. Sono attribuite in particolare alle province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le seguenti funzioni:

a) la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;

c) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Alcune novità vengono introdotte dal **D.Lgs. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"**, finalizzato a promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario e a concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in materia. Il suddetto decreto indirizza la politica sulla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.

L'art.2 "Definizioni" fornisce alcune definizioni importanti tra cui quella di fonti energetiche rinnovabili, impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili, impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, centrali ibride, impianti di micro generazione, elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, etc. etc.

L'art.12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" autorizza le regioni ad adottare misure per promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili nei rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.

L'aspetto nuovo e fondamentale di questo decreto, dal punto di vista della pianificazione territoriale, è l'introduzione di due concetti fino ad ora ignorati:

- **la localizzazione degli impianti sul territorio**: gli impianti di produzione di energia elettrica, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

- **la procedura di autorizzazione per la realizzazione degli impianti**: la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e

le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni.

Il decreto dispone inoltre che la realizzazione degli impianti necessari all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, costituendo opera di pubblico interesse e di pubblica utilita', puo' avvenire in deroga alla pianificazione generale e costituire quindi variante allo strumento urbanistico comunale, in quanto la realizzazione e' dichiarata indifferibile e urgente ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.

Infine, il **D.Lgs 115/2008** "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" e' finalizzato al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.

A.3. Normativa regionale

In Puglia le prime leggi in materia di "energia" affrontano le questioni del risparmio energetico, della tutela ambientale e del conferimento di funzioni relative a queste materie, ma non disciplinano mai in maniera complessiva e organica il tema dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energie e tutto cio' che da questo deriva come per esempio il problema spinoso della localizzazione degli impianti e le procedure di autorizzazione.

In attuazione del D.lgs 112/98, la Regione Puglia nel 2000 emana una serie di leggi di conferimento di funzioni, tra cui in particolare la **L.R. 30 novembre 2000, n.17 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale"** che definisce la disciplina generale, gli obiettivi e l'attribuzione agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente, al fine di stabilirne il riparto fra la Regione e gli enti locali. Successivamente la **L.R. 14 giugno 2007, n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"** rende operative le deleghe e modifica e integra la **L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"**.

In particolare, uno dei compiti principali che spettano alla Regione, in materia di protezione della natura e dell'ambiente, e' l'elaborazione e l'adozione di un programma regionale per la tutela dell'ambiente (PRTA) che, in seguito ad una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

a) gli obiettivi e le priorita' delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;

b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;

I compiti principali che spettano alle Province, in materia di protezione e della natura dell'ambiente,

a) la gestione del quadro triennale degli interventi;

b) la protezione e osservazione delle zone costiere;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

d) il servizio reso da organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Inoltre la legge stabilisce le funzioni di Regione e Province in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico, risorse idriche e difesa del suolo, tutela delle acque.

Con **DGR n.35 del 23 gennaio 2007**, in attuazione del **D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, la Regione disciplina finalmente l'iter

autorizzativo per la realizzazione degli impianti, assegnando al Settore Industria ed Energia, Ufficio Industria Energetica dell'Assessorato allo Sviluppo Economico - Innovazione Tecnologica la responsabilità del procedimento unico di istruttoria ed ogni adempimento procedurale per l'adozione del relativo provvedimento finale di autorizzazione. Stabilisce inoltre che gli impianti eolici con una potenza maggiore ad 1 MW sono soggetti ad Autorizzazione Unica (comprensiva di Via come sub procedimento autonomo), mentre quelli con potenza inferiore o di piccola taglia (meno di 60kw complessivi e 30 unitari, diametro del rotore minore di 10m, altezza del palo minore di 24 m) sono soggetti a DIA.

Successivamente, la **LR 19 febbraio 2008, n.1 "Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008"** dispone che per gli impianti di produzione di energia elettrica, con potenza elettrica nominale fino a 1 MWe, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni.

In fase di applicazione della citata legge regionale n. 1/2008, e con particolare riferimento agli impianti eolici e fotovoltaici, è stato registrato un significativo aumento del ricorso da parte dei proponenti alla procedura semplificata di denuncia di inizio attività. Il fenomeno presenta dimensioni tali da fare ritenere che detta procedura sia stata interpretata quale vera e propria deregolamentazione per la installazione degli impianti in oggetto.

Occorre ricordare che la denuncia di inizio di attività, sebbene obiettivamente costituisca una semplificazione dei rapporti tra privati ed amministrazione competente, non esime né gli uni né l'altra dal rispetto di alcune regole formali indispensabili ad assicurare la conformità a legge del delicato iter amministrativo per la realizzazione degli impianti in oggetto.

Da qui la necessità di indicare non solo regole precise, ma anche uniformi per tutto il territorio regionale. La Regione Puglia interviene allora suggerendo le regole per avviare gli impianti con potenza fino ad 1 megawatt attraverso l'emanazione della **Circolare n. 38/8763 del 1 agosto 2008** dell'Assessorato allo Sviluppo economico.

Il documento ha una doppia finalità: da un lato uniformare le procedure per il rilascio della Dia (la Denuncia di inizio attività) in tutti i Comuni della Puglia, dall'altro prevenire la diffusione selvaggia degli impianti.

Ed ecco dunque rimarcati nella circolare i documenti da allegare alla denuncia di inizio attività:

- progetto definitivo per l'impianto e per le opere connesse, ma anche per le ~~infrastrutture~~ indispensabili alla sua costruzione e al suo funzionamento;
- documentazione che attesti la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature;
- dichiarazione del progettista di insussistenza di alcuni vincoli, tra i quali sono indicati quelli ambientali, paesaggistici, urbanistici, idrogeologici, del patrimonio storico-artistico, della salute.

Un richiamo preciso inoltre viene rivolto nella circolare alle Amministrazioni comunali perché prestino la massima attenzione alla connessione tra più denunce di inizio attività, che potrebbero nascondere comportamenti illegittimi. Ad esempio c'è il rischio che per poter realizzare un solo impianto grande, si presentino più progetti per impianti da 1 megawatt. Per questo i Comuni dovranno controllare se nei progetti c'è un unico punto di connessione alla linea elettrica, se il proprietario delle aree è la stessa persona e verificare infine l'unicità dell'iniziativa industriale.

Inoltre, due regolamenti regionali danno attuazione alla suddetta DGR n.35 del 23 gennaio 2007:

- **RR 4 ottobre 2006, n.16 Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia**

Abroga il precedente RR 9/2006 e contiene le direttive per il rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione di impianti eolici; si applica agli impianti di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore, e a quelli di potenza superiore a 1 MW, se costituiti da un solo aerogeneratore.

Introduce l'obbligo per le Amministrazioni comunali (in forma singola o associata) di redigere, entro 180 giorni dalla sua emanazione, i Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici (PRIE), allo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative e di localizzare

così le aree non idonee all'installazione. Trascorsi i 180 giorni, i Comuni non ancora dotati di PRIE non potranno autorizzare gli impianti eolici.

Il Regolamento definisce i criteri territoriali per la redazione dei PRIE, la documentazione di corredo e l'iter di approvazione, nonché norme transitorie in assenza del piano.

L'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti discende da una ricognizione della pianificazione, programmazione e progettazione vigente ed in itinere esistente sul territorio e da una ricognizione del sistema ambientale, paesaggistico, insediativo ed infrastrutturale. Non sono comunque considerate aree idonee:

a) Aree Protette regionali e nazionali, Oasi di protezione, Aree SIC e ZPS, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar. Tali aree devono essere considerate con un'area buffer di 200 m.

b) Crinali con pendenze superiori al 20% e relative aree buffer di 150m.

c) Grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100m

d) Area edificabile urbana, così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione del PRIE con relativa area buffer di 1000 m.

e) Aree buffer di 500 metri dal confine amministrativo del comune che avvia la procedura di approvazione del PRIE.

f) Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P

g) Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e Zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m

Infine il Regolamento indica la Valutazione Integrata come modalità attraverso la quale espletare le procedure di VIA della L.R. 11/2001 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", nell'ambito della procedura per il rilascio delle autorizzazioni uniche, e stabilisce documentazione e contenuti della valutazione di impatto ambientale.

Il suddetto Regolamento è stato rimesso alla Corte Costituzionale per dichiarazione di incostituzionalità delle norme regionali di settore inerenti gli impianti eolici.

• **RR 14 luglio 2008, n.12 Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse**

Il regolamento definisce gli indirizzi tecnici per l'espressione dei pareri autorizzativi in sedi di autorizzazione unica, come prevista dall'art.12 del Digs 387/2003, e stabilisce i criteri per la localizzazione di impianti alimentati a biomassa:

- compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale e con i vincoli di varia natura esistenti nell'area d'interesse
- utilizzo delle tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NOx, CO e polveri totali ed all'incremento dell'efficienza energetica, anche in relazione alla situazione locale della qualità dell'aria
- concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo ed all'adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre misure di compensazione delle criticità ambientali e territoriali
- l'uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica
- minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti, nonché del traffico complessivamente indotto dalla nuova attività produttiva;
- riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti

Sono ammessi in aree "agricole" solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in tal caso è necessario acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati che inoltre garantiscono l'informazione della popolazione interessata.

Successivamente, con **DGR n.1462 del 1.8.2008 Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonte eolica – Direttive delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica**, integrata dalla **DGR n.2467 del 16.12.2008**, il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico, di concerto con l'Assessore all'Ecologia hanno approvato le Linee Guida per migliorare la

armonizzazione delle procedure regionali nelle attività finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La **L.R. 21 ottobre 2008, n. 31** *Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale* regola l'attività autorizzatoria per l'installazione di impianti finalizzati all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. In particolare:

- autorizza la giunta regionale a stipulare accordi nei quali, a compensazione di riduzioni programmate delle emissioni da parte degli operatori industriali, sia previsto il rilascio di autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali accordi devono espressamente quantificare le riduzioni delle emissioni inquinanti correlandole alle potenze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzati e devono essere coerenti con gli obiettivi del piano energetico ambientale regionale (PEAR).
- dispone i criteri per la localizzazione di impianti fotovoltaici, alimentati da biomasse ed aerogeneratori indicando in quali zone non è consentita l'installazione di impianti. L'art. 2 comma 1 della Legge vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica:
 - nelle zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti indicano come di particolare pregio come i terreni ricadenti negli Ambiti Territoriali Estesi di tipo A e B del PUTT/P ed i terreni coltivati ad uliveto considerati monumentali ai sensi della L.R. 14/2007; per gli ATE di tipo C e D e le aree di pertinenza ed annesse degli Ambiti Territoriali Distinti del PUTT/P si applicano le norme di piano.
 - nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), nelle aree protette nazionali e regionali e nelle oasi di protezione;
 - nelle zone umide.

Lo stesso art. 2 al comma 4 vieta la realizzazione di impianti alimentati da biomasse in zona agricola, a meno che non siano alimentati da biomasse provenienti da "filiera corta", cioè ottenute in un raggio di 70Km dall'impianto. Il comma 6, inoltre, ribadisce i divieti per l'installazione di aerogeneratori nelle aree SIC, ZPS, ATE del PUTT/P di tipo A e B, aree protette nazionali e regionali, oasi di protezione e zone umide con un'area buffer di duecento metri.

- la Regione è competente per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili prevista dall'art.12 D.Lgs. 387/03.

La L.R. 31/2008 è stata impugnata dal Governo nel dicembre 2008 per presunto contrasto con la Costituzione e si è tuttora in attesa della decisione della Corte Costituzionale in merito alla questione sollevata.

Infine, la **L.R. 10 giugno 2008, n.13** *Norme per l'abitare sostenibile* definisce gli strumenti, le tecniche e le modalità costruttive sostenibili negli strumenti di governo del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana. La Regione incentiva gli interventi di edilizia sostenibile mediante la verifica degli strumenti di governo del territorio (PUG, PUE, programmi di riqualificazione urbana), anche attraverso il controllo di compatibilità del PUG. Alcune delle previsioni del PEAR hanno trovato concreta attuazione e disciplina in questa legge.

1.7 B Quadro della pianificazione

B.1. Il Piano regionale

La L.10/91, legge quadro sull'energia, prevede che le regioni predispongano un piano regionale relativo agli interventi di uso razionale dell'energia e all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.827 dell'8 giugno 2007 a cui ha seguito la presa d'atto del Consiglio Regionale.

Nonostante la Puglia produca il 50% in più dell'energia elettrica che consuma, il PEAR mira a non limitare questa produzione, ma a renderla maggiormente compatibile, respingendo il nucleare e bloccando l'incremento di utilizzo di fonti fossili, sostituite dall'impiego del gas naturale e delle fonti energetiche alternative (solare e eolico).

Il piano prevede inoltre analisi e norme per il contenimento energetico, incentivando province e comuni con l'utilizzo di tecniche premiali (aumenti volumetrici, riduzioni di tributi) a fronte dell'uso di buone tecniche costruttive ed impiantistiche e prevedendo il coinvolgimento della popolazione pugliese nelle scelte di politica energetica che la regione si appresta a programmare.

Obiettivo principale del PEAR della Regione Puglia è quello di mantenere inalterato il livello di produzione di energia, riducendo però l'impatto sulla salute, sul territorio e sull'ambiente, quindi le emissioni in atmosfera. Per raggiungere questo obiettivo è necessario diversificare le fonti di produzione di energia, tentando un riequilibrio tra di loro.

Il Piano si compone di tre parti:

- una prima parte in cui si analizza il sistema energetico della Regione Puglia esaminando sia la domanda, cioè i consumi nei vari settori (residenziale, terziario, produttivo, dell'agricoltura e della pesca, dei trasporti) che l'offerta, esaminando le fonti di energia;
- una seconda parte in cui si illustrano le linee di indirizzo della Regione in termini di domanda e di offerta in relazione ai suddetti settori. Le linee di indirizzo definiscono obiettivi generali e specifici per ogni settore e le strategie per il loro raggiungimento. Si analizza la produzione di energia elettrica e termoelettrica da fonti fossili e da fonti rinnovabili (fonte eolica, da biomassa, solare termica, fotovoltaica) esaminandone per queste ultime le potenzialità ed individuando obiettivi, strumenti ed azioni per raggiungerli;
- una terza parte dedicata alla VAS del Piano.

B.1.1. Procedure di formazione

Il PEAR si forma ai sensi dell'art.5 della L.10/91 ed è predisposto dall'Assessorato all'Ecologia.

B1.2 Procedure di partecipazione

Non sono previste procedure per la partecipazione al processo di approvazione del PEAR. Il piano è stato elaborato attivando fin dalla fase di avvio della redazione un'attività di coinvolgimento della comunità locale e di diffusione delle informazioni attraverso iniziative di comunicazione e partecipazione.

B.2. L'attuazione

B.2.1. Strumenti e procedure di attuazione

Il PEAR si attua attraverso strumenti di competenza regionale, provinciale e comunale utili al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità individuati dal piano:

- accordi volontari

Rappresenta oggi uno degli strumenti di programmazione concertata considerato tra i mezzi più efficaci per le iniziative nel settore energetico. Il principale elemento che lo caratterizza è lo scambio volontario di impegni a fronte dell'attuazione di determinati interventi e del raggiungimento degli obiettivi pattuiti. Gli obiettivi prioritari nella scelta di questo tipo di interazione si possono identificare:

- per le imprese, nella possibilità di partecipazione diretta alle politiche pubbliche e nella conseguente possibilità di proporre interventi basati sulle proprie priorità e capacità di azione;

- per i soggetti pubblici, nella creazione di un sistema di azione basato sul consenso e la cooperazione con i settori produttivi, attivando meccanismi di scambio informativo e dispositivi capaci di sfruttare meglio le potenzialità esistenti a livello di imprese.

La Regione porrà particolare attenzione, nell'apertura del "tavolo di concertazione", nel coinvolgimento di tutti i soggetti a qualsiasi titolo interessati agli interventi proposti

- adeguamento legislativo e normativo

Spesso nei piani territoriali e settoriali la variabile energia è assente o inclusa all'interno della variabile ambientale. Si rende quindi necessaria la correlazione ed interazione tra questi piani e la pianificazione energetica e risulta indispensabile il loro adeguamento per tenere opportunamente in considerazione tale variabile. Negli indirizzi di piano vengono individuate le opportune interazioni con gli altri strumenti di pianificazione.

- semplificazione amministrativa nel settore energetico

Spesso lo sviluppo di interventi nel settore energetico è stato bloccato o rallentato non da ostacoli di tipo tecnico o economico, ma dalla complessità delle procedure amministrative. E' quindi indispensabile lavorare per una maggior semplificazione nei modi e nelle competenze proprie di ogni amministrazione.

- Il sostegno finanziario

Spesso gli interventi che si promuovono in "materia energetica" possono richiedere tempi di ritorno degli investimenti piuttosto lunghi. Si rende perciò necessario, da parte dell'amministrazione regionale, l'utilizzo di incentivazioni di carattere finanziario che stimolino l'adesione dei soggetti interessati a norme di pianificazione non obbligatoria. In generale, le fonti di finanziamento in tema di energia sono riconducibili ai fondi comunitari, ai fondi nazionali ed ai fondi regionali.

- diffusione dell'informazione e della formazione

La diffusione dell'informazione è sicuramente un mezzo efficace per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione energetica che dipende, in misura non trascurabile, dal consenso dei soggetti coinvolti. Oltre che per la divulgazione delle informazioni generali sugli obiettivi previsti, è necessario realizzare idonee campagne di informazione che coinvolgano i soggetti interessati attraverso l'illustrazione dei benefici ottenibili dalle azioni previste, sia in termini specifici, come la riduzione dei consumi energetici e delle relative bollette, sia in termini più generali, come la riduzione dell'inquinamento e lo sviluppo dell'occupazione. E' inoltre opportuna la promozione di corsi di formazione rivolti a tecnici dei settori riguardanti attività energetiche come installatori, verificatori, energy manager.

- Potenziamento delle strutture regionali in materia di energia

Le funzioni di attuazione, gestione, controllo e verifica della pianificazione energetica regionale richiedono un'adeguata capacità di intervento a livello locale e, quindi, il potenziamento delle strutture regionali competenti in materia energetica. Ciò potrebbe essere realizzato attraverso specifici organismi di assistenza e consulenza in materia energetica quali una Agenzia Regionale per l'Energia che sia in grado di gestire e controllare l'attuazione dello stesso piano e di proporre gli aggiornamenti e le modifiche che eventualmente si rendessero necessarie.

- Verifica del conseguimento degli obiettivi

Le azioni previste dal piano potranno avere delle ricadute non solo sul sistema energetico ma anche, più in generale, sull'intero sistema socioeconomico. Sarà pertanto necessaria una verifica periodica del conseguimento degli obiettivi del piano ed un aggiornamento dello stesso.

B.2.2. La valutazione

La valutazione ambientale strategica del Piano ha l'obiettivo di verificare il livello di protezione dell'ambiente a questo associato integrando considerazioni di carattere ambientale nelle varie fasi di elaborazione e di adozione. Lo sviluppo della VAS è avvenuto secondo diverse fasi.

La prima fase individua e valuta criticamente le informazioni sullo stato dell'ambiente regionale mediante alcuni indicatori di partenza, al fine di poter definire un quadro conoscitivo degli assetti e poterne valutare le eccellenze e le criticità fondamentali attraverso un'analisi SWOT.

La seconda fase illustra gli obiettivi di tutela ambientale definiti nell'ambito di accordi e politiche internazionali e comunitarie, delle leggi e degli indirizzi nazionali e delle varie forme

pianificatorie o legislative, anche settoriali, regionali e locali; descrive gli obiettivi e le linee d'azione definite nell'ambito della pianificazione energetica; individua la coerenza interna fra gli obiettivi definiti aprioristicamente (come momento di partenza della pianificazione), le linee d'azione, gli interventi proposti e gli obiettivi di sostenibilità ambientale, il cui rispetto è demandato a tale valutazione di sostenibilità; analizza la coerenza esterna fra gli obiettivi e le specifiche linee d'azione del Piano e gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti come riferimento comunitario, nazionale, regionale e locale.

La terza fase definisce gli scenari significativi, illustrando lo sviluppo degli assetti a seguito degli effetti di piano.

La quarta fase valuta le implicazioni dal punto di vista ambientale e il grado di integrazione delle problematiche ambientali nell'ambito degli obiettivi, finalità e strategie del Piano, definendo le eccellenze e le problematichità.

La quinta fase descrive le misure e gli strumenti atti al controllo e al monitoraggio degli effetti significativi sugli assetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano.

Queste ultime due fasi non sono ancora concluse, come specificato nella delibera di adozione del PEAR, in quanto *“verranno completate a seguito della fase di consultazione”*.

1.7 C Le “ricadute” sulla pianificazione locale

C.1 Azioni e strumenti del Piano Energetico Ambientale Regionale

Il PEAR non si pone come sovraordinato rispetto agli altri strumenti di pianificazione ma propone di relazionarsi con la pianificazione regionale, provinciale e comunale. Indirizza infatti i Comuni e le Province, ognuno per le proprie competenze, a dotarsi di strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità indicati dal piano stesso, sia inserendo gli obiettivi in strumenti esistenti, sia dotandosi di strumenti innovativi.

Il Piano prescrive che PUG e PTCP contengano un inquadramento della realtà energetica locale mediante opportuni approfondimenti relativi alle zone climatiche e alle caratteristiche energetiche dei sistemi insediativi locali, formulando, nella parte normativa e regolamentare, criteri, indirizzi e azioni finalizzati al risparmio energetico con l'obiettivo del raggiungimento di incremento zero dei consumi a fronte dell'incremento del territorio urbanizzato e relativa volumetria.

I comuni possono applicare, agli interventi di edilizia sostenibile, oltre che una riduzione degli oneri di urbanizzazione del contributo sul costo di costruzione, incentivi di carattere edilizio urbanistico mediante la previsione, negli strumenti urbanistici, di un incremento fino al 10% del volume ammesso, al netto delle murature, per gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi. Da tale computo viene raccomandata l'esclusione degli spazi utilizzati per realizzare e accogliere sistemi passivi di riscaldamento e/o di raffrescamento e, in genere, gli impianti tecnologici, includendo tra questi le serre solari. Per accedere ai meccanismi premiali, occorre certificare, ad ultimazione lavori, la rispondenza degli stessi alle regole della bio-edilizia.

Per ciò che concerne i Regolamenti edilizi, il PEAR auspica che questi costituiscano lo schema di base su cui applicare il sistema di certificazione energetica.

Per quel che riguarda il settore dei trasporti il PEAR sottolinea l'importanza che il Piano Regionale dei Trasporti ha nel contenimento dei consumi energetici e la necessità che i piani locali in materia di mobilità e traffico includano l'analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti regionali. Nel Piano, inoltre, si ribadisce che *“nel campo della pianificazione urbanistica è necessario che la stessa non prescindere da considerazioni sulla domanda di mobilità indotta dalle scelte settoriali, favorendo uno sviluppo urbanistico che si possa conciliare con un utilizzo razionale dei servizi di trasporto pubblico”*.

1.8 LA RETE E GLI IMPIANTI DI COMUNICAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI

1.8 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

L'esigenza di un nuovo quadro normativo relativo all'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e ai servizi correlati viene espressa nella Comunicazione *Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati - Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni*, presentata il 10 novembre 1999 dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni. La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla **Direttiva 2002/21/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)* e da quattro direttive particolari: la **Direttiva 2002/20/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, la **Direttiva 2002/19/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 *relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso)*, la **Direttiva 2002/22/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, la **Direttiva 97/66/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 *sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni*.

Il quadro normativo appena descritto infatti non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come per esempio i contenuti delle emissioni radiotelevisive e i servizi finanziari, ma disciplina i mezzi di trasmissione, lasciando quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato invece dalla **Direttiva 89/552/CEE** del Consiglio del 3 ottobre 1989 *relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*.

La **Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)** fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che comprenda le reti e i servizi di comunicazione elettronica della Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere autorizzate dagli Stati membri ai sensi della **Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)** o di atti normativi precedenti.

Le disposizioni della **Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)** si applicano alle reti utilizzate per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La direttiva disciplina gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi. Per le reti non pubbliche non è previsto alcun obbligo, tranne nel caso in cui, beneficiando dell'accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

La **Direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)** disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un'azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Scopo della direttiva, infatti, è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato.

Le misure di mercato interno definite dalle precedenti direttive richiedono agli Stati membri e alla Commissione differenti soluzioni tecniche e organizzative. Si tratta di compiti tecnicamente

complessi per i quali non esistono soluzioni univoche e ovvie. L'applicazione eterogenea di tali requisiti può portare a soluzioni inefficaci e creare ostacoli al mercato interno. Di qui nasce l'esigenza di istituire un centro di conoscenze a livello europeo che fornisca orientamenti, consulenza e, se richiesto, assistenza nell'ambito degli obiettivi di ciascuno Stato membro, al quale possano rivolgersi il Parlamento europeo, la Commissione o gli organismi competenti nominati dagli Stati membri. Il **Regolamento (CE) n. 460/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che istituisce l'*Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione* rappresenta la risposta a questa necessità: istituisce un'agenzia europea, l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione, che funga da punto di riferimento e crei un clima di fiducia grazie alla sua indipendenza, alla qualità della consulenza fornita e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle sue procedure e metodi di funzionamento e alla diligenza nello svolgere i compiti ad essa assegnati. Inoltre, poiché le reti elettroniche sono in larga misura private, l'Agenzia dovrebbe avvalersi delle informazioni del settore privato e cooperare con esso.

Relativamente invece al tema della diffusione della banda larga, è opportuno fare delle brevi premesse. L'accesso a banda larga è caratterizzato da un alto flusso e dall'accesso permanente ad Internet e risponde anche ad un obiettivo trasversale di accesso per tutti per lottare contro l'esclusione sociale, dovuta a esigenze particolari, un handicap, l'età o la malattia. La diffusione della banda larga è considerata in generale un fattore di crescita economica e occupazionale di un Paese: una velocità minima di connessione è un requisito tecnico irrinunciabile per la diffusione di alcuni servizi quali: telelavoro, telemedicina, IPTV, teleconferenza, videochiamata, l'avvio di un'attività a distanza. La disponibilità di una connessione a banda larga è praticamente indispensabile in qualunque sede di lavoro che richieda un'interazione via Internet con l'esterno. In presenza di una connessione lenta, diventano problematiche operazioni quotidiane come l'invio di un file di alcuni megabyte o l'apertura di una pagina Internet che non contiene solo testo. Le aziende non servite dalla banda larga subiscono una perdita di produttività, legata al tempo richiesto per svolgere attività che impegnano molto meno i concorrenti serviti da una connessione veloce.

Rispetto a questo tema, le prime iniziative strategiche in Europa risalgono al Piano d'azione eEurope 2005 adottato dalla Commissione nel 2002. Il piano era soprattutto imperniato sull'estensione della connettività Internet in Europa e a creare un contesto favorevole agli investimenti privati e alla creazione di nuovi posti di lavoro, accrescere la produttività, modernizzare i servizi pubblici e garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla società dell'informazione globale.

Nel 2005 la Commissione ha presentato un nuovo Piano d'azione i2010 il cui primo obiettivo è di creare uno spazio unico europeo dell'informazione che offra comunicazioni in banda larga a costi accessibili e sicure, contenuti di qualità e diversificati e servizi digitali.

I problemi derivanti dai rischi di emarginazione di digital divide sono stati poi esaminati in una successiva comunicazione del 2006, nella quale la Commissione ha assunto l'impegno prioritario di monitorare i progressi in questo settore specifico.

A.2. Normativa nazionale

Il quadro normativo nazionale è piuttosto articolato e interviene sia sulla disciplina del settore che nella determinazione dei criteri di protezione della popolazione dagli effetti delle onde elettromagnetiche prodotte dagli apparati di trasmissione radio.

In particolare, per la disciplina del settore, riveste un ruolo fondamentale la **Legge 6 agosto 1990, n.223** (Legge Mammi) *Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato* che detta norme per disciplinare la radiodiffusione e introduce due strumenti di pianificazione delle radiofrequenze:

- il piano nazionale di ripartizione che indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.
- il piano nazionale di assegnazione che, redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione, determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione degli impianti ed i parametri radioelettrici, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi del maggior numero possibile di

programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

La legge introduce anche alcune norme urbanistiche che prevedono che il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e permette di richiedere alle autorità competenti le necessarie autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

Molti articoli della Legge Mammi vengono modificati o abrogati dal **D.Lgs. n.177/2005 Testo Unico della Radiotelevisione** che contiene,

- i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'introduzione della tecnologia digitale
- le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva, con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione

Sono oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi dati, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.

In base all'art. 12 le regioni attribuiscono ad organi della regione o degli enti locali le competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

L'art 28 tratta le disposizioni sugli impianti radiotelevisivi; al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale.

Il riferimento principale per gli impianti di radiotelecomunicazione in merito agli iter autorizzativi è il **D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche** che, recependo la direttiva europea 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (~~direttiva~~ autorizzazioni), oltre a disciplinarne l'iter autorizzativo, detta regole e disposizioni relative:

- alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, comprendendo la disciplina relativa alle infrastrutture
- alle attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
- alla tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- ai servizi radioelettrici.

Per quanto attiene invece l'aspetto relativo alla protezione della popolazione dagli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, l'attuale scenario della normativa italiana ha come riferimento il concetto di "prudent avoidance" ("evitare con prudenza"), che esprime l'importanza di evitare o ridurre per quanto possibile un'esposizione ad un agente esterno, nel caso sorgano dubbi sulla sua potenziale pericolosità per la salute umana. Infatti, anche in assenza di una accertata connessione di causa-effetto tra esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e conseguenze di natura sanitaria, a livello nazionale si tende comunque a tenere in debita considerazione il rischio connesso con esposizioni prolungate nel tempo a livelli bassi.

Con l'emanazione della **L. 22 febbraio 2001, n.36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici** e del relativo decreto attuativo **DPCM 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz**, si introduce in Italia il tema della protezione della popolazione da effetti a breve termine (limite di esposizione) e da effetti a lungo termine (valore di attenzione e obiettivo di qualità).

La L. 22 febbraio 2001, n.36 detta i principi fondamentali diretti a:

- assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;
- assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

L'ambito di applicazione della legge comprende gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

Vengono inoltre stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni. In particolare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti dalla legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti. Il piano di risanamento è finalizzato ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto. Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile.

Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del DPCM 8 luglio 2003 *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*, adempiendo a quanto richiesto dalla L.36/2001, stabiliscono i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli

obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali o a scopo terapeutico.

Dal punto di vista della disciplina che regola il sistema infrastrutturale della diffusione delle informazioni su banda larga, i riferimenti e gli indirizzi sono contenuti soprattutto nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF) e sono legati alla implementazione delle infrastrutture nelle aree sottoutilizzate del paese.

- DPEF 2003-2006
- DPEF 2004-2007
- DPEF 2005-2008
- DPEF 2009-2013
- Memorandum per la diffusione della banda larga nel Mezzogiorno, sottoscritto il 12 marzo 2003 tra il Ministero delle Comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze/ Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, il Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie - e Sviluppo Italia S.p.A., che impegna i Ministeri citati a promuovere la realizzazione del "Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno"
- Convenzione del 22 dicembre 2003 sottoscritta tra il Ministero delle Comunicazioni e Sviluppo Italia S.p.A., con la quale il Ministero ha affidato a quest'ultima l'attuazione del "Programma per lo sviluppo della banda larga nel Mezzogiorno"
- Legge 14 maggio 2005, n. 80, la quale, all'art. 7, dispone che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga, di cui al Programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, possano essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate del Paese ed attuati dal Ministero delle Comunicazioni per il tramite della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel) del Gruppo Sviluppo Italia;
- Accordo di Programma (e relativo disciplinare di rendicontazione) di regolamentazione delle attività di realizzazione del potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la larga banda in tutte le aree sottoutilizzate del Paese, stipulato tra il Ministero delle Comunicazioni ed Infratel in data 22 dicembre 2005.

A.3. Normativa regionale

La normativa regionale fa riferimento essenzialmente alla definizione di criteri e regolamenti per la protezione della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico prodotto dai sistemi di telecomunicazione.

La LR 8 marzo 2002, n.5 *Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz* viene emanata dalla Regione in attesa dei decreti attuativi della L. 22 febbraio 2001, n.36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" nonché dei conseguenti adempimenti regionali. Essa stabilisce le norme idonee ad assicurare, nel territorio regionale, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi. Il campo di applicazione della legge comprende tutti i sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 0 Hz e 300 GHz.

Stabilisce le competenze di Regione, Province e Comuni. In Particolare la Regione tenendo conto degli strumenti della pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale, a livello regionale e locale, detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione. Le Province, tra le altre competenze, hanno il compito di effettuare il censimento degli impianti e i Comuni quello di adottare piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Per quanto riguarda invece i soggetti gestori di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre a concessione di installazione o di modifica, predispongono un "Programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti" da presentare alla Regione – Assessorato all'ambiente - entro il 31 marzo di ciascun anno e contestualmente "Programmi stralcio comunali" da presentare ai Comuni interessati e alle Province.

E' vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile sulle aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all'infanzia e a utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie.

La Regione istituisce il catasto regionale degli impianti presso l'ARPA al fine di:

- a) rilevare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
- b) garantire pari opportunità di informazione e di comunicazione agli utenti e agli operatori del servizio per gli impianti destinati all'emittenza radiotelevisiva e alla telefonia mobile, fissa e satellitare;
- c) verificare la compatibilità ambientale di ogni progetto di installazione o di spostamento degli impianti;
- d) disporre a carico dei soggetti gestori il progressivo trasferimento degli impianti installati in aree sensibili.

In fase di prima applicazione, ai fini dell'adeguamento degli impianti esistenti alle disposizioni di della legge, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono a redigere e presentare alla Regione e agli enti locali interessati, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano di risanamento degli impianti che non risultano adeguati. Entro novanta giorni dalla data dell'intervenuta approvazione del piano di risanamento da parte della Regione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione provvedono ad adeguare gli impianti stessi secondo le indicazioni di cui al piano di risanamento approvato. Il piano può provvedere anche alla delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con oneri a carico dei titolari degli impianti. In caso di inosservanza delle prescrizioni da parte dei gestori, l'Assessore regionale all'ambiente, previa diffida agli stessi ad adempiere entro trenta giorni, stabilisce con proprio decreto forme e modalità dell'adeguamento dell'impianto.

In fase di prima applicazione, i soggetti gestori degli impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione da sottoporre ad autorizzazione di installazione o di modifica presentano il primo piano di installazione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il RR 14 settembre 2006, n.14 Regolamento per l'applicazione della Legge regionale 8 marzo 2002 n.5, recante "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz" attuativo del D.Lgs. 259/2003, fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per l'applicazione della LR 5/2002. Esso persegue la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie quanto l'esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute, dell'ambiente e del territorio, considerando, tra l'altro, l'esigenza di perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz. Il Regolamento disciplina il processo autorizzativo e la fase istruttoria della DIA presentata per il rilascio dell'autorizzazione; definisce gli obiettivi di qualità, i siti non a norma, i piani di risanamento e il programma annuale di installazione; introduce il certificato di conformità post attivazione che consente ad ARPAPuglia, con l'esecuzione di misure di post-attivazione, di verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità; contiene indicazioni per la costruzione del catasto, per la pianificazione comunale e per per la elaborazione dei piani annuali di localizzazione

1.8 B Quadro della pianificazione

La Regione Puglia non è dotata di un Piano relativo alle reti e impianti di comunicazione, produzione e distribuzione delle informazioni.

1.8 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

Non disponendo di un piano regionale, le disposizioni relative alla pianificazione comunale sono contenute principalmente nella già citata L.R. 5/2002 e nel RR 14/2006.

La legge stabilisce che la Regione individui i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione e inoltre fornisce un elenco delle aree in cui è vietata l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radio televisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile:

- aree, strutture ed edifici destinati all'infanzia e ad utenti in età pediatrica;
- attrezzature sanitarie ed assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo;
- scuole e asili nido, istituti per l'infanzia;
- parrocchie;
- aree vincolate ai sensi del D.Lgs.490/99;
- aree classificate di interesse storico-architettonico;
- aree di pregio storico, culturale e testimoniale.

Sono di competenza del Comune:

- i provvedimenti relativi alla installazione o modifica degli impianti
- l'adozione di piani e/o regolamenti comunali per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
- l'adozione dei provvedimenti per l'esecuzione delle azioni di risanamento degli impianti
- la vigilanza e il controllo.

Ai sensi del RR 14/2006 i Comuni si dotano di piani annuali di localizzazione per disciplinare l'insediamento degli impianti al fine di minimizzarne l'impatto estetico e territoriale nonché di minimizzare e rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. Tali piani devono essere dotati di un Quadro Conoscitivo che deve permettere un articolato e completo studio del territorio su cui interviene il processo di pianificazione. Sulla base delle esigenze dei gestori delle reti di telecomunicazioni, espresse attraverso i programmi annuali di installazione, e rispettando le regole dettate da eventuali regolamenti di settore, si deve giungere alla concertazione (attuata tra gestori e amministratori dei territori interessati) di un piano di localizzazione dei nuovi impianti che deve essere redatto privilegiando le scelte che localizzano le nuove installazioni (o le delocalizzazione di impianti esistenti) su immobili di proprietà comunale, tenendo conto della situazione emersa durante lo studio del territorio. In particolare, dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti sul territorio (catasto sorgenti), della localizzazione dei ricettori sensibili, dei fattori socio-economici (preferendo, nelle porzioni di territorio a più alta densità abitativa o a più alta densità lavorativa, tecnologie a basso impatto elettromagnetico) e dei livelli di campo elettromagnetico già presenti sul territorio.

Ove possibile, la redazione del piano di localizzazione deve essere supportata da valutazioni preventive (per mezzo di strumenti software di simulazione) dell'impatto elettromagnetico generato dalle nuove installazioni e deve sempre ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell'accesso ai servizi. Il piano deve essere aggiornato annualmente, tenendo conto delle mutate esigenze dei gestori e delle mutata situazione territoriale.

I Comuni possono richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia sia a fini istruttori sia per la fase di attività di vigilanza e controllo che è ad essi affidata. Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici, prevedendo, comunque, campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione.

1.9 I POLI SOCIO-SANITARI, OSPEDALIERI E DI CULTO

1.9 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

Anche in questo campo, la normativa comunitaria appare ampia e articolata.

Occorre preliminarmente evidenziare che per il Legislatore comunitario il campo di applicazione della normativa sanitaria riguarda tutti gli aspetti che possono incidere sulla salute cittadini europei, comprendendo quindi, materie come la dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, rischio pandemie, bioterrorismo o i rischi che pongono per la salute e la sicurezza i i giocattoli magnetici commercializzati.

Si tratta in sintesi, di una complessa strategia che definisce obiettivi e priorità in funzione delle principali minacce esistenti in campo sanitario, rafforza la collaborazione europea nei settori in cui gli Stati membri non sono in grado di operare autonomamente e contribuisce a diffondere le conoscenze e le informazioni in materia. Infine sostiene la ricerca, specie quella che si avvale delle nuove tecnologie, per migliorare la prevenzione delle malattie e la sicurezza dei pazienti.

Con riferimento alle disposizioni più recenti in materie di interesse per lo Schema regionale, occorre citare il testo denominato **1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz¹¹**. Obiettivo della raccomandazione è la protezione della salute della popolazione potenzialmente esposta. Il quadro comunitario si riferisce a un'ampia documentazione scientifica già esistente si basa esclusivamente su dati scientifici e su pareri autorevoli disponibili nel settore e comprende limiti fondamentali e livelli di riferimento per l'esposizione ai campi elettromagnetici, tenendo presente che i limiti di esposizione raccomandati si basano soltanto su effetti accertati. A tale proposito, la Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) ha espresso un parere, che è stato adottato dal comitato scientifico istituito dalla Commissione, alla base della Raccomandazione. E' previsto il riesame del quadro di riferimento e la sua rivalutazione con scansioni regolari alla luce di eventuali nuove conoscenze e degli sviluppi nel settore tecnologico e nell'impiego di sorgenti e nelle utilizzazioni che danno luogo ad un'esposizione a campi elettromagnetici.

Alla Raccomandazione è seguita la relativa **Direttiva 2004/40/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), che sancisce definitivamente i criteri e gli indirizzi della Raccomandazione.

Altrettanto rilevante appare il programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008), adottato con la **decisione n. 1786/2002/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio. E' stato il primo programma comunitario integrato in questo settore. Per raggiungere gli obiettivi che la Comunità ha fissato nel campo della sanità pubblica con la precedente decisione, è stato opportuno istituire un secondo programma d'azione comunitaria nel campo della salute (2008-2013; **decisione n. 1350/2007/CE**). Il programma sostiene l'integrazione degli obiettivi sanitari in tutte le politiche e azioni comunitarie, senza ripetere i lavori già svolti nell'ambito di altre politiche comunitarie e incoraggiando, tra l'altro, lo scambio di migliori prassi per contrastarle. Si richiede di raccogliere, elaborare e analizzare sistematicamente dati comparabili, nel rispetto dei vincoli nazionali, ai fini di un monitoraggio efficace dello stato di salute nell'Unione europea. Il Programma stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni previste. Le successive modifiche ed integrazioni (**2008/544/CE**) hanno introdotto l' **Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori** che si occupa di coordinare il lavoro di raccolta dati e monitoraggio per indirizzare le politiche europee in questo importante campo d'azione.

Molte altre norme europee potrebbero essere citate per affrontare questioni specifiche, ma in questa sede appaiono poco significativi per gli scopi dello Schema.

¹¹ I testi delle norme sono disponibili on line all'indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/it/dossier/dossier_36.htm#1, (sito visitato il 24/09/2009).

A.2. Normativa nazionale

Il tema dei servizi socio-sanitari, nella disciplina urbanistica¹², si inserisce in quello più ampio della pianificazione dei servizi urbani (ospedali e attrezzature dirigenziali) e di quartiere (presidi sanitari, centri sociali, case di riposo, luoghi di culto, scuole dell'obbligo, parcheggi), come disciplinato nel D.Lgs. 1444/1968.

La localizzazione di tali attrezzature, quindi (almeno fino a quando è rimasta una competenza comunale), ha seguito logiche frammentarie non sempre legate ai programmi delle aziende sanitarie, risultando spesso irrealizzabili. In seguito i servizi sanitari sono divenuti di competenza regionale, con l'Ente che si occupa di disciplinare l'edilizia sanitaria oltre che il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle strutture di proprietà privata.

La normativa nazionale in materia, si fonda su alcune norme fondamentali:

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Tale norma disciplina tra l'altro, l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, le modalità di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, le modalità di Accreditamento istituzionale e livelli prestazionali da offrire ai cittadini. Nel successivo D.Lgs 229/1999 (Riforma del servizio sanitario nazionale) il Distretto viene identificato quale articolazione presumibilmente territoriale dell'Unità sanitaria locale cui compete di assicurare i servizi di assistenza primaria comprese le attività socio-sanitarie nonché il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre strutture operative aziendali. Al Distretto, cui sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, è affidato il compito di elaborare Piani di zona (prefigurazione di quanto in seguito previsto dalla legge 328/2000) dei servizi sociosanitari e Programmi delle attività territoriali. A livello aziendale (AUSL), lo strumento è il Piano attuativo locale, adottato con gli enti locali interessati.
- Le strutture appartenenti a tale tipologia sono:
 - • le strutture extra-ospedaliere unità di base, costituite dai medici di base, dai centri socio-sanitari, dai poli-ambulatori e dalle farmacie;
 - • gli ospedali. A norma dell'art. 2 L. 502/92 spettano alla Regione le funzioni legislativa ed amministrativa in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
- L. 8 novembre 2000, n. 328, "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". E' la norma quadro di riferimento per i servizi sociali. Essa definisce i Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, i Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La legge 328/2000 promuove l'integrazione dei servizi socio-sanitari e traccia una connessione tra questi ultimi e i servizi dell'istruzione, in particolare di quelli socio-educativi rivolti alla prima infanzia. La legge prevede un Piano nazionale e i Piani regionali degli interventi e dei servizi sociali. A scala inferiore, i comuni associati in "ambiti territoriali" (definiti dalla regione tramite concertazione attraverso gli enti locali interessati), d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, definiscono, nell'ambito delle risorse disponibili, il Piano di zona.
- Decreto Ministeriale 21 Maggio 2001, n.308 "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art.11 L.328/00". Individua i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

A.3. Normativa regionale

La normativa regionale recepisce integra e disciplina ulteriormente il quadro normativo nazionale. In Puglia, i riferimenti principali sono i seguenti:

- L.R. 3 agosto 2006, n. 25 del 2006, "*Principi di riordino del servizio sanitario regionale*".

¹² Si può consultare, a tale proposito, il ben noto testo Tedeschi, E. (1947), Il dimensionamento dei servizi negli abitati, in *Metron*, n° 16 e 17.

- Il Piano Regionale di Salute (P.R.S.) per il triennio 2008-2010 è stato approvato con L.R. 19 settembre 2008, n. 23. E' un documento complesso che ha l'obiettivo fondamentale di fornire la possibilità ai Direttori Generali e alle Direzioni Strategiche delle aziende di disporre di elementi sufficienti a programmare l'assistenza sanitaria nei loro territori secondo parametri e modelli condivisi. Come per molti piani sociali di zona comunali, anche il piano regionale non ha una rappresentazione cartografica che fornisca il quadro territoriale delle scelte. Tale assenza non consente una semplice e completa integrazione delle politiche per la salute con il quadro infrastrutturale regionale complessivo. Infatti, la localizzazione in dettaglio delle strutture che garantiscano la erogazione dei servizi di base ai cittadini è oggetto specifico della programmazione delle direzioni delle ASL, di concerto con i Comuni. Le direzioni strategiche delle ASL definiscono pertanto, previa verifica della compatibilità economicofinanziaria, il Piano dettagliato della distribuzione dei poliambulatori distrettuali, dei consultori familiari e degli altri servizi, della relativa dotazione organica e strumentale e delle interconnessioni organizzative e logistiche con la medicina di base associata, secondo i modelli riportati nella sezione dedicata ai distretti sociosanitari. La distribuzione dei posti letto ospedalieri di tutte le discipline, secondo quanto meglio specificato nella parte del piano dedicata alla programmazione ospedaliera contenente i tabulati relativi (privi di rappresentazione cartografica), è effettuata dalla Regione su proposta delle ASL. Allo scopo il PRS fornisce indicatori e standard dettagliati. Per le principali specialità che individuate nel PRS, tra le quali si possono collocare quelle di cardiocirurgia, alta specialità riabilitativa, unità spinale, chirurgia maxillofacciale, chirurgia toracica, grandi ustionati, la programmazione si articola con riferimento alle seguenti macroaree:
 - o area del Salento, corrispondente alle province di Lecce, Brindisi e Taranto
 - o area di Bari, corrispondente alla provincia di Bari
 - o area Puglia Nord, corrispondente alle province di Foggia e BAT.
 E' riservata alla diretta attività di pianificazione regionale quella relativa ai Centri per
 - o le Malattie Rare, Trapianti di organo, nonché alle Aziende Ospedaliere Universitarie,
 - o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti Ecclesiastici
- Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 17 - 'Sistema integrato d'interventi e servizi sociali'. Istituisce il Il Piano Regionale delle Politiche Sociali (Art. 8), Il sistema informativo sociale (Art. 11); individua le rispettive competenze di Regione, Province e Comuni; definisce il Il sistema di autorizzazione e accreditamento (Artt. 19, 20);
- Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne degli uomini di Puglia"
- Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Regolamento attuativo della Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19 e s.m.i. Fondamentale documento per la disciplina dei servizi sociali in Puglia. Fornisce i Requisiti comuni alle strutture sociali con riferimento agli aspetti: strutturali; organizzativi; procedurali. Infine determina la "Procedura per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture".
- Legge Regionale 13 agosto 2001, n.24 "Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria Pugliese (ARES)"

1.9 B Quadro della pianificazione

B.1. Il Piano regionale

B.1.1. Procedure di formazione

Il Piano si forma ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 502/92 e ai sensi dell'art 2 L.R. 25/2006, il quale sancisce che *"La programmazione sanitaria e socio-sanitaria della Regione si esplica nel documento di indirizzo del Piano regionale di salute (PRS)"*.

Né il D.Lgs. 502/92 né la L.r. 25/06 prescrivono procedure specifiche di approvazione. La procedura applicabile, pertanto, è quella generale prevista per gli atti di programmazione dalla L.R. n. 7/97, *"Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale"*, e cioè attraverso l'adozione da parte della Giunta Regionale e la successiva approvazione da parte del Consiglio.

B1.2 Procedure di partecipazione

L'art. 2, co. 2-ter D.Lgs 502/92 prevede che i Piani Sanitari Regionali debbano essere adottati prevedendo forme di partecipazione della autonomie locali, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate del campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale. Ai sensi dello stesso articolo il Piano deve essere sottoposto a parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale istituita con L.R. 25/06.

Pertanto, il grado di partecipazione alla formazione del Piano è elevato. E' prevista dalla normativa nazionale e regionale la partecipazione obbligata istituzionale di organismi, enti e strutture che esprimono parere sulla proposta di Piano. Nella parte attuativa sono previste forme di partecipazione attraverso la formazione di organismi istituzionali.

B.2. L'attuazione

B.2.1. Strumenti e procedure di attuazione

A norma dell'art. 2, co. 2-quinquies D.Lgs. 502/92, la legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalità della partecipazione ad esse degli enti locali interessati.

Tale coordinamento tra i diversi livelli di programmazione è assicurato, nell'economia della L.r. 25/06, dalla *Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale* (della quale fanno parte gli Assessori alle politiche della salute e alle politiche sociali, alla trasparenza e cittadinanza attiva, all'ambiente, al bilancio e alle politiche agroalimentari nonché i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, i Sindaci delle città sedi di Aziende ospedaliero-universitarie, i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM e tre consiglieri regionali, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza). La Conferenza si avvale di un Comitato tecnico composto da un rappresentante dell'Agenzia regionale sanitaria (A.Re.S.), un rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), un rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico regionale, il dirigente del competente Settore degli assessorati alle politiche della salute e alle politiche sociali nonché due tecnici nominati dalla Giunta regionale e un rappresentante della Commissione regionale per l'integrazione socio-sanitaria.

Il Direttore generale di ogni ASL, avvalendosi del Collegio di direzione dell'Azienda sanitaria o Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sulla base delle risorse assegnate, propone il *Piano attuativo locale* (P.A.L.) e il *Piano annuale delle attività*. Il primo è lo strumento di pianificazione strategica di Aziende e IRCCS del Servizio sanitario regionale, riferito allo spazio temporale di tre anni, che determina le linee di sviluppo, gli obiettivi e le politiche di medio-lungo termine dell'intera struttura organizzativa aziendale, coordinando e integrando le attività delle strutture e dei dipartimenti presenti al suo interno. Il secondo è il Piano che individua gli obiettivi annuali e le risorse che necessitano per raggiungerli. Il Piano annuale, costituito dal programma di attività e bilancio economico preventivo, rappresenta lo strumento principale di collegamento e raccordo con la pianificazione strategica garantendo la coerenza dei singoli obiettivi delle strutture e dei Dipartimenti con la programmazione aziendale.

La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale verifica il rispetto delle priorità e la conformità al PRS degli obiettivi e dell'allocazione delle risorse nel rispetto della compatibilità finanziaria e propone alla Regione l'approvazione dei PAL.

B.2.2. La valutazione

Non esiste una disposizione nella normativa nazionale e nella normativa regionale che preveda l'assoggettabilità del Piano ad una procedura di valutazione.

La L.r.25/06 prescrive, comunque, che ogni Direzione generale attivi gli strumenti di controllo direzionale e operativo per la valutazione dell'efficienza, efficacia, economicità e appropriatezza nell'utilizzazione delle risorse assegnate ai dirigenti.

Il paragrafo 8 del PRS prevede che la Giunta Regionale attivi un processo di valutazione del Piano (del quale lo stesso paragrafo indica criteri ed obiettivi), sottoponendo al Consiglio Regionale, con cadenza annuale, i dati relativi ad una valutazione in itinere dello stato di attuazione del Piano e, con frequenza triennale, un quadro dei risultati raggiunti attraverso gli strumenti i programmazione ed i successivi atti.

1.9 C Le "ricadute" sulla pianificazione locale

E' il Consiglio regionale a decidere la realizzazione di nuove strutture ospedaliere. La realizzazione di interventi di edilizia ospedaliera supera le eventuali scelte difformi di Piano.

L'art. 15 della L.r. 19 febbraio 2008, n. 1, dispone: *"Al fine di favorire e promuovere le strategie politiche in materia sanitaria del territorio, ai sensi della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale), gli interventi edilizi finalizzati al potenziamento e alla riorganizzazione di strutture ospedaliere nonché altre strutture sanitarie, pubbliche e private, anche mediante l'accorpamento di attività dislocate in luoghi diversi nell'ambito dello stesso territorio, sono considerati di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005) e successive modificazioni e integrazioni"*.

C.1 Indicatori significativi

Il PRS persegue l'obiettivo di fornire ai Direttori Generali e alle Direzioni Strategiche delle aziende elementi sufficienti a programmare l'assistenza sanitaria nei loro territori secondo vincoli e modelli. Per questo si configura come piano del tutto autonomo rispetto alle altre programmazioni regionali (salvo, naturalmente, quella finanziaria).

L'aspetto più evidente che è di interesse dello schema dei servizi infrastrutturali riguarda il piano di riordino dell'offerta ospedaliera (previsto ai punti 1.5 e 2.3 della L.r. 23/08 - quest'ultimo indica la necessità di accorpamento di alcune strutture ospedaliere e di delocalizzazione di altre, specie quelle ubicate nei centri storici), che individua i criteri regolatori per la definizione della offerta ospedaliera regionale, considerato che sul piano della localizzazione e condizione strutturale degli ospedali all'interno del sistema ospedaliero sono presenti un notevole numero di strutture inadeguate, non rispondenti alle norme per l'accreditamento, difficilmente ristrutturabili. Parte di esse sono anche localizzate all'interno dei centri storici o aree a questi confinanti con le conseguenti complicazioni in termini di accessibilità. Si impongono, pertanto, una serie di interventi radicali di delocalizzazione di alcune strutture mediante nuove realizzazioni collocate in località facilmente accessibili a più comunità locali.

E' in corso di verifica la ricaduta del punto di vista attuativo del Piano dell'Edilizia Sanitaria Regionale ex art. 20 L. 67/88. E' prevista la realizzazione di alcune nuove strutture ospedaliere nel periodo 2008-2013 (cfr. pag. 16884 del Piano)

Il PRS fissa la nuova offerta ospedaliera in 4,5 postiletto/abitante. A titolo riepilogativo la seguente tabella:

Provincia	Posti letto attuali	Posti letto programmati
BARI	5.665	5.884
BRINDISI	1.421	1.634
BAT	1.054	1.558
FOGGIA	3.144	3.040
LECCE	2.688	3.275
TARANTO	2.032	2.362
TOT	16.004	17.783

Il piano prevede l'incremento dell'offerta ospedaliera di 1.779 unità (p.e. 4 nuovi ospedali da 440 pl circa) ma per le loro localizzazione non vengono forniti indirizzi specifici attinenti alla interrelazione con gli altri aspetti territoriali.

1.10 POLI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

1.10 A Quadro legislativo

A.1. Normativa comunitaria

D.

A.2. Normativa nazionale

D.Lgs, 31.3.1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

A.3. Normativa regionale

L.R. 1.8.2003, n. 11, "Nuova disciplina del Commercio"

R.R. n. 7 del 28.4.2009 "Requisiti e Procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita" abrogativo del R.R. n.1 del 30 giugno 2004 "Requisiti e Procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita"

R.R. n. 2 del 1.9.2004 "Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita".

1.10 B Quadro della pianificazione

B.1. Il Piano regionale

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.114/98, le regioni definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali nonché fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

La programmazione commerciale è finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi:

- favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore
- assicurare equilibrati obiettivi di presenza e di sviluppo delle Grandi Strutture di Vendita;
- rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
- salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
- salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale.

Per il raggiungimento di tali scopi, le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:

- a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di Medie (M) e Grandi strutture di Vendita al dettaglio (GSV);
- b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
- c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
- d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, prevedendone eventualmente la contestualità.

Se i Comuni omettono l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.

La Regione Puglia ha emanato la L.R. 1.8.2003, n. 11 modificata da ultimo dalla L.R. 7.5.2008, n. 5 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1 agosto 2003, n.11 ("Nuova disciplina del commercio)".

La norma all'art.2 prevede che la regione pianifichi l'attività commerciale adottando strumenti attuativi.

In particolare la pianificazione urbanistica è interessata dai provvedimenti attuativi contenenti:

- requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- gli obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita (di durata triennale).

Il primo adempimento è stato espletato con il R.R. n. 1 del 30.6.2004 abrogato dal R.R. n.7 del 28 aprile 2009 "Requisiti e Procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita".

Il secondo con il R.R. n. 2 dell' 1.9.2004 che contiene una previsione di sviluppo di grandi strutture di vendita per i settori alimentare e non alimentare indicando, per ogni provincia, specifiche caratteristiche quali livello, modalità insediative, tipologie dimensionali, indicazioni territoriali, priorità e limiti dimensionali. Vengono inoltre definite le modalità di ampliamento e accorpamento delle strutture esistenti.

La L.R. 11/03 prescrive che l'insediamento di Medie e Grandi Strutture di Vendita¹³ sia previsto nella strumentazione urbanistica locale.

La norma precisa che l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita e di Medie Strutture di tipo M3 è consentito solo in aree idonee sotto il profilo urbanistico e oggetto di piani urbanistici attuativi anche al fine di prevedere le opere di mitigazione ambientale, di miglioramento dell'accessibilità e/o di riduzione dell'impatto socio economico, ritenute necessarie (previsione ribadita dall'art. 7 del R.R.7/09).

L'art. 12 della L.R., infatti, prevede che i comuni, entro 180 giorni dall'emanazione del provvedimento attuativo che individua i requisiti e le procedure per l'insediamento delle Medie e Grandi strutture di vendita¹⁴, individuino le aree idonee all'insediamento di strutture commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalla legge stessa e con riferimento al dimensionamento delle funzioni commerciali così come articolate dall'art.5.

Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici, l'insediamento delle M e delle GSV è da considerare compatibile nelle aree tipologicamente conformi a quelle indicate nell'art. 8 R.R. 7/09.

La localizzazione delle GSV avviene a seguito di Conferenza di Servizi convocata dalla Regione: in quella sede è prevista la presenza dei rappresentanti dei comuni interessati e della provincia

Il R.R. 7/09 all'art. 4 detta, inoltre, una minuziosa disciplina per la realizzazione di standard di parcheggio integrativi a quelli previsti dalle leggi urbanistiche, prevedendo all'art. 5 anche la possibilità di monetizzazione e deroghe.

Il tema della mobilità è affrontato in dettaglio dal R.R in quanto, all'art.6, si preoccupa di dettare i requisiti di accessibilità delle strutture con riferimento ai diversi tipi di strade in relazione alle diverse tipologie insediative commerciali. Non sembrano, tuttavia, previsti particolari raccordi con le previsioni del Piano Regionale dei Trasporti.

Il R.R. n.7/09 prescrive all'art.7 che la Regione, in sede di esame dei PUG e di qualsiasi variazione degli strumenti urbanistici comunali, valuti la congruità delle previsioni rispetto a:

- dimensionamento delle aree per medie e grandi strutture di vendita rispetto alle aree urbanizzate;
- distribuzione delle aree idonee per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita nonché delle aree che, per dimensioni e capacità insediative, siano realizzabili aree commerciali integrate;
- rispondenza delle aree ai requisiti previsti dalla normativa sul commercio.

¹³ L'art.5 delle L.R. 11/2003 classifica le strutture commerciali in base a:

- quattro settori merceologici (settori alimentari e non con specifiche caratteristiche);
- tipologie dimensionali individuando Esercizi di Vicinato (con superficie di vendita fino a 250 mq), Medie Strutture di Vendita con superficie di vendita compresa tra 251 mq e 2500 mq (ulteriormente distinte in M1, M2 ed M3: M1 con superficie di vendita compresa tra 251 a 600 mq, M2 con superficie di vendita compresa tra 601 a 1500 mq ed M3 con superficie di vendita compresa tra 1501 a 2500 m) e Grandi Strutture di Vendita con superficie di vendita compresa superiore ai 2500 mq (distinte in G1 quelle con superficie di vendita compresa tra i 2501 a 4500 mq e G2 tra i 4501 e 15.000 mq);
- modalità insediative: strutture isolate, centro commerciale, area commerciale integrata e parco permanente attrezzato ulteriormente distinte sia dalla legge stessa che dal R.R. n.7/2009.

¹⁴ Il riferimento è al R.R. 1/2004 abrogato e sostituito dal R.R. 7 del 2009

2. QUADRO DESCRITTIVO DELLE DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI

La dotazione di infrastrutture di un territorio, in particolare se intesa nell'accezione più ampia del termine, come quella fornita nella introduzione al presente documento, facilita il giudizio sul suo stato di salute economica e sulla sua capacità nel *"garantire la complessiva funzionalità delle attività che vi si svolgono"*, in una parola sul suo grado di *"sviluppo"*. Assieme alle regole per garantire l'integrità fisica del territorio e la salvaguardia dell'identità culturale delle sue popolazioni, una buona e crescente dotazione di infrastrutture, appunto rispettosa di questa integrità ed identità, costituisce dunque, per un territorio, un fondamentale parametro di valutazione del benessere goduto dai suoi abitanti.

La puntuale individuazione delle infrastrutture esistenti e la motivata previsione del loro sviluppo rappresenta, conseguentemente, uno dei compiti fondamentali della pianificazione territoriale, ai diversi livelli: statale, regionale e locale. Parallelamente, l'individuazione della loro necessità, pregressa e futura, e il motivato dimensionamento del loro fabbisogno costituiscono i parametri più oggettivi per il calcolo del fabbisogno abitativo, in misura senza dubbio meno discutibile dell'uso di parametri fondati sui trend demografici e sulle esigenze del mercato delle abitazioni.

La capacità di spesa nel campo delle infrastrutture, in altre parole, detta il ritmo dello sviluppo, anche insediativi, che risulterà sostenibile (e durevole) se saprà coniugarsi con il rispetto dei connotati fisici e storico/culturali dei luoghi.

E' raro, tuttavia, che a fondamento dei piani, si riscontri una puntuale ed esaustiva disamina delle dotazioni infrastrutturali esistenti, del loro fabbisogno futuro e della loro probabile evoluzione, in relazione alla capacità di spesa della pubblica amministrazione, centrale e locale. All'origine di questo paradosso sta la persistente segmentazione dell'azione amministrativa preposta alla previsione, progettazione e manutenzione delle opere infrastrutturali e la conseguente *"verticalità"* della spesa (dal Ministero fino all'Assessorato comunale), che contrastano ogni razionale tentativo di integrazione delle politiche di dotazione infrastrutturale.

Così insediamenti, abitativi, commerciali e produttivi, vengono decisi e progettati a prescindere dallo stato infrastrutturale dei luoghi, a prescindere dalla loro attitudine a riceverli e, infine, a prescindere dalla disponibilità finanziaria per attuarli e mantenerli.

Da queste considerazioni nasce l'esigenza di fornire, dopo il quadro delle norme e dei piani preposti alla disciplina delle dotazioni infrastrutturali e del loro sviluppo, anche il quadro comparativo delle dotazioni infrastrutturali esistenti, in modo da documentare l'articolato punto di partenza rispetto agli obiettivi e alle politiche dei diversi piani e, ciò che più conta, i diversi caratteri di integrazione delle dotazioni che, a livello provinciale o di area vasta, caratterizzano in modo assai differente i "territori" della regione.

Questo quadro viene fornito innanzitutto a livello regionale (A), in comparazione sistematica con la dotazione nazionale. Il dato regionale viene poi scomposto a livello provinciale (B) e, dove è possibile e dove assume significato, a livello comunale.

Ulteriore e fondamentale elemento descrittivo è costituito dalla rappresentazione cartografica di sintesi (C), che intende fornire una schematica raffigurazione delle principali dotazioni e della loro specifica territorializzazione, mentre la descrizione dei data base esistenti (D), delle loro caratteristiche e della loro accessibilità, rappresenta forse il contributo più utile e originale del documento, che vuole colmare una lacuna grave e un persistente ostacolo alla pianificazione consapevole, vale a dire l'abitudine a *"privatizzare"* gli archivi dei dati, inevitabile presupposto per una pianificazione discrezionale e autoritaria.

2.1 LA DOTAZIONE DELLE RETI DEI TRASPORTI E DEI CENTRI INTERMODALI

La dotazione infrastrutturale del sistema dei trasporti che qui viene descritta assume come riferimento le analisi dell'Istituto Tagliacarne, pubblicate nell' *Atlante della Competitività delle Province*, che è riferimento comunemente utilizzato per la individuazione di indicatori finalizzati alle analisi territoriali. L' *Atlante* mette infatti a disposizione dati relativamente aggiornati (2007), aggregati a livello provinciale, che è il primo livello utile per le analisi e per le considerazioni di sintesi a scala regionale. Attraverso una serie molto articolata di indicatori (circa 500), l' *Atlante* mette a confronto le situazioni provinciali e regionali, confrontandole con il dato nazionale.

I temi di seguito indagati fanno riferimento alle reti infrastrutturali e non ai servizi di trasporto, al fine di circoscrivere la descrizione del sistema infrastrutturale alla parte fisica di dotazione, che è quella che più evidentemente determina "ricadute" territoriali. Essi sono: la dotazione di rete stradale, la dotazione di rete ferroviaria, la dotazione di infrastrutture per il trasporto marittimo e la dotazione di infrastrutture per il trasporto aereo.

Le dotazioni regionali sono rappresentate, come detto in precedenza, attraverso indici, che di seguito si descrivono:

a. Indice di dotazione della rete stradale

Rappresenta la dotazione quali-quantitativa, in termini relativi, delle strutture destinate alla viabilità stradale, sia per il trasporto di persone che di merci, fatta pari a 100 la dotazione nazionale. Fanno parte di questa categoria le autostrade, descritte attraverso le loro caratteristiche qualitative (numero di corsie, tipologia di barriere di entrata ed uscita), le strade statali, provinciali e comunali;

b. Indice di dotazione della rete ferroviaria

Rappresenta la dotazione quali-quantitativa, in termini relativi, delle strutture destinate al traffico ferroviario, sia per il trasporto di persone che di merci, fatta pari a 100 la dotazione nazionale. Fanno parte di questa categoria i binari ferroviari, con la specificazione delle loro caratteristiche e le caratteristiche delle stazioni, definite dal transito di treni appartenenti alla categoria Eurostar;

c. Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)

Rappresenta la dotazione quali-quantitativa, in termini relativi, delle strutture destinate al traffico portuale, sia per il trasporto di persone che di merci, fatta pari a 100 la dotazione nazionale. Per i porti si tiene conto anche del bacino di utenza posto al di fuori della provincia ove il porto si colloca, a differenza di quanto avviene per le infrastrutture di rete (strade, ferrovie, strutture sanitarie) ed in analogia a quanto accade con gli aeroporti. Per questa ragione l'indice di dotazione delle strutture portuali risulterà in ogni caso diverso da zero, anche nelle Province che non possiedono porti di qualche rilievo;

d. Indice di dotazione degli aeroporti (e bacini di utenza)

Rappresenta la dotazione quali-quantitativa, in termini relativi, delle strutture destinate al traffico aeroportuale, sia per il trasporto di persone che di merci, fatta pari a 100 la dotazione nazionale. Per gli aeroporti si tiene conto anche del bacino di utenza posto al di fuori della provincia ove l'aeroporto si colloca, a differenza di quanto avviene per le infrastrutture di rete (strade, ferrovie, strutture sanitarie) ed in analogia a quanto accade per i porti.

Occorre premettere alla lettura delle tabelle che il valore dell'indicatore è, per ogni anno di riferimento, sempre indicizzato su base 100. Questo significa che, fermo restando il valore di riferimento per ciascun anno, dal confronto non si evince se ci sia stato un miglioramento o peggioramento assoluto: la valutazione è possibile solo in termini relativi. Può dunque accadere che la situazione complessiva (totale) di una Regione siano migliorata e che sia migliorata la sua posizione in graduatoria ma che a ciò non corrisponda alcun miglioramento assoluto.

2.1 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

Per quanto riguarda la dotazione della rete stradale, la Puglia si colloca in posizione di bassa classifica, con valori inferiori sia alla media nazionale che a quella del Mezzogiorno. Dal 2001 al 2007 risale tuttavia di una posizione (dalla 20° alla 19°) nonostante l'ulteriore peggioramento dell'indice.

Territorio	2001	2007
Piemonte	119,86	129,9
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste	112,66	139,49
Lombardia	82,2	84,69
Trentino-Alto Adige	88,28	83,33
Veneto	104,99	110,34
Friuli-Venezia Giulia	90,45	93,08
Liguria	199,85	226,09
Emilia-Romagna	113,31	120,1
Toscana	107,78	101,46
Umbria	99,14	82,31
Marche	121,37	107,76
Lazio	89,97	93,67
Abruzzo	144,55	144,84
Molise	125,05	99,5
Campania	95,82	103,37
Puglia	79,41	73,88
Basilicata	91,41	69,97
Calabria	106,93	105,19
Sicilia	87,39	85,94
Sardegna	63,23	45,59
Mezzogiorno	91,76	87,1
Italia	100	100

Tab.1 – Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Per quanto invece attiene alla dotazione ferroviaria, contrariamente a quanto riscontrato per la dotazione stradale, la regione Puglia sembra esprimere condizioni di eccellenza, peraltro ulteriormente migliorate nel periodo 2001/2007. L'indice si mantiene superiore alla media nazionale ed il posizionamento regionale passa dalla 8^a alla 4^a posizione, ben al di sopra della media del Mezzogiorno.

Territorio	2001	2007
Piemonte	108,4	102,01
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste	17,32	10,74
Lombardia	84,3	78,08
Trentino-Alto Adige	77,94	84,39
Veneto	84,15	107,43
Friuli-Venezia Giulia	121,92	109,54
Liguria	147,92	144,61
Emilia-Romagna	131,46	122,56
Toscana	137,2	119,22
Umbria	153,81	187,74
Marche	69,82	101,44
Lazio	129,95	115,91
Abruzzo	98,95	104,49
Molise	45,82	49,56
Campania	124,17	130,9
Puglia	110,12	123,87
Basilicata	74,78	80,86
Calabria	104,94	115,4
Sicilia	64,66	59,89
Sardegna	24,47	15,06

Mezzogiorno	84,72	87,81
Italia	100	100

Tab.2 – Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Anche dal punto di vista della dotazione di infrastrutture portuali l'indice della regione Puglia risulta superiore alla media dell'area del Mezzogiorno e persino a quella nazionale. Anche in questo caso si assiste ad un miglioramento della dotazione specifica nel periodo considerato. Come detto in precedenza questo indicatore sintetizza sia le dotazioni portuali per il trasporto di persone e per il trasporto di merci e risente anche del bacino di influenza del singolo polo portuale.

Territorio	2001	2007
Piemonte	0	0
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste	0	0
Lombardia	0	0
Trentino-Alto Adige	0	0
Veneto	119,52	114,89
Friuli-Venezia Giulia	548,15	351,55
Liguria	682,48	606,98
Emilia-Romagna	123,92	121,92
Toscana	97,55	207,55
Umbria	0	0
Marche	114,48	122,17
Lazio	41,28	40,67
Abruzzo	36,47	81,19
Molise	25,28	11,82
Campania	64,85	77,85
Puglia	112,73	119,67
Basilicata	0,38	0,8
Calabria	76,9	56,85
Sicilia	174,09	180,97
Sardegna	173,96	119,76
Mezzogiorno	107,73	105,68
Italia	100	100

Tab.3 – Indice di dotazione dei porti (e bacini di utenza)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Rispetto la dotazione aeroportuale la Regione si colloca al disotto della media nazionale, anche se in posizione buona posizione (11^a) e comunque al disopra della dotazione media dell'area del Mezzogiorno. Anche in questo caso, peraltro, si assiste ad un miglioramento dell'indicatore dal 2001 al 2007.

Territorio	2001	2007
Piemonte	60,13	55,03
Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste	21,97	21,79
Lombardia	175,81	173,97
Trentino-Alto Adige	13,5	14,14
Veneto	103,74	115,61
Friuli-Venezia Giulia	80,19	84,38
Liguria	143,2	119,78
Emilia-Romagna	80,31	77,47
Toscana	63,35	68,4
Umbria	39,18	52,39

Territorio	2001	2007
Marche	47,28	48,82
Lazio	335,11	322,62
Abruzzo	34,95	32,38
Molise	0	0
Campania	44,29	43,89
Puglia	61,2	63,5
Basilicata	0	0
Calabria	70,89	74,8
Sicilia	88,13	85,01
Sardegna	78,35	84,78
Mezzogiorno	60,34	61,2
Italia	100	100

Tab.4 – Indice di dotazione degli aeroporti (e bacini di utenza)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Rispetto a questo stato del sistema aeroportuale, l'ENAV, Società Nazionale per l'Assistenza al Volo, ha in corso un'ampia programmazione di interventi per gli aeroporti pugliesi di cui qui si riportano i principali riferimenti.

Con il programma S.E.S. (Single European Sky) la Commissione Europea si è posta l'obiettivo di riorganizzare l'attuale assetto degli spazi aerei innovando sia il sistema tecnologico di gestione del traffico che i sistemi operativi dell'intero ciclo del trasporto aereo. In tale ottica l'ENAV ha definito il progetto di "Sviluppo del sistema di gestione del traffico aereo", inteso a rinnovare l'infrastruttura CNS/ATM nazionale indirizzandola verso una piattaforma di nuova generazione, che sia conforme ai requisiti del programma "ATM 2000+" di Eurocontrol ed in linea con gli obiettivi del programma europeo SESAR.

L'allegato B) del predetto progetto riporta, per gli aeroporti situati nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza del QSN 2007-2013 (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), la quota degli interventi infrastrutturali e tecnologici per i quali l'Enav SpA avanza richiesta di cofinanziamento in ambito PON/POR.

Nella regione Puglia gli aeroporti attualmente in esercizio sono Bari, Grottaglie, Foggia e Brindisi, aeroporto militare aperto al traffico civile. Inoltre sempre a Brindisi insiste il Centro di Controllo di Area (ACC) che gestisce i voli nello spazio aereo di rotta nell'area Sud-Est del territorio nazionale. Le azioni previste nell'Asse V "Reti e collegamenti per la mobilità" dal POR Puglia sono volte al completamento delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche, con particolare riferimento alla sicurezza del sistema ed alle opere di mitigazione dell'impatto ambientale. Per quanto attiene quest'ultimo intervento da realizzarsi sugli aeroporti pugliesi è stato sottoscritto un accordo tra Ministero delle Infrastrutture e Regione Puglia nell'ambito del PON 2007-2013 per l'utilizzo dei fondi FAS e FESR.

L'Enav ha programmato sulle strutture regionali citate una serie di interventi tesi ad accentuare le caratteristiche di sicurezza, efficienza ed integrazione funzionale del sistema aeroportuale regionale, contestualmente rivolti al rispetto dei requisiti insiti in un modello di sviluppo sostenibile. In tale ottica l'Enav, in attuazione del Quadro Comunitario di sostegno 2000-2006, ha già realizzato interventi per complessivi 38,2 MI di Euro, concernenti rispettivamente l'Ammodernamento dei Sistemi ATC di Bari (34,7 MI di Euro) e l'Ammodernamento dei Sistemi AVL di Bari (1,1 MI di Euro), Grottaglie (1,1 MI di Euro) e Foggia (1,3 MI di Euro).

Nel Piano degli Investimenti 2008-2010, l'Enav ha pianificato ulteriori interventi sugli aeroporti regionali, per un costo complessivo di 80,1 MI di euro. Mentre con particolare riferimento ai requisiti ed alle caratteristiche delle infrastrutture di CNS (comunicazione, navigazione e sorveglianza) la società nell'ottica di una implementazione dei sistemi di sorveglianza ha previsto l'utilizzo dell' "Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS- B). E' stato pianificato un costo complessivo pari a 6,4 MI di euro. Per entrambi gli importi sopracitati si richiede il finanziamento regionale."

2.1 B Le dotazioni di livello provinciale e comunale

E' possibile descrivere le dotazioni sino ad ora considerate scendendo in maggiore dettaglio e confrontando i dati regionali con quelli provinciali. Anche per la dotazione trasportistica è possibile scendere nel dettaglio provinciale utilizzando lo stesso criterio descrittore utilizzato per il livello regionale e cioè riferendosi agli indici di dotazione per i singoli territori.

Territorio	2001	2007
Foggia	100,14	106,88
Bari	68,6	66,71
Taranto	79,1	66,11
Brindisi	60,89	46,01
Lecce	78,22	57,54
Puglia	79,41	73,88
Mezzogiorno	87,1	91,76
Italia	100	100

Tab.5 – Indice di dotazione della rete stradale - livello provinciale (Italia=100)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Per quanto riguarda la dotazione di rete stradale, la disaggregazione a livello provinciale mette in evidenza come il ritardo regionale non sia dovuto alla Provincia di Foggia, che viaggia ben al di sopra della media del Mezzogiorno e risulti al passo con la media nazionale, ma in particolare dipenda dalla Provincia di Brindisi e, in parte, dalla Provincia di Lecce, fortemente peggiorate dal 2001 al 2007. Anche nelle Province di Bari e di Taranto, peraltro, sembra verificarsi un indebolimento dell'indice di dotazione, significando in definitiva una progressiva difficoltà dell'offerta stradale in tutti i territori provinciali pugliesi, con la sola esclusione della Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda invece la dotazione ferroviaria, il territorio che presenta l'indice più elevato risulta quello brindisino, che peraltro mostra un importantissimo incremento dal 2001 al 2007. Questo avviene anche per la Provincia di Bari e di Foggia, che si collocano a cavallo della media regionale. La dotazione più bassa, appartenente alla Provincia di Taranto, risulta comunque al disopra della media dell'area del Mezzogiorno. La sola Provincia di Lecce denuncia una dotazione carente, pari ad un indice dimezzato rispetto a quello regionale, e comunque al disotto anche di quello del Mezzogiorno.

Territorio	2001	2007
Foggia	116,06	124,02
Bari	109,91	138,27
Taranto	102,39	93,55
Brindisi	163,55	227,32
Lecce	75,75	60,74
Puglia	110,12	123,87
Mezzogiorno	87,81	84,72
Italia	100	100

Tab.6 – Indice di dotazione della rete ferroviaria - livello provinciale (Italia=100)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Le condizioni dell'indice di dotazione leccese risulta naturalmente molto carente anche per quanto riguarda gli impianti portuali, dove invece l'area tarantina la fa da padrona con un indice più che doppio della media nazionale e di quella del mezzogiorno, anche se nel periodo 2001/2007 l'indice risulta in calo. Così non è per l'area foggiana e per quella barese che, seppur con indici inferiori alla media regionale, mostrano un incremento apprezzabile nel periodo di riferimento. L'area

brindisina e quella leccese mostrano invece tendenze contrarie a quelle delle altre Province, con indici progressivamente in riduzione e al di sotto della media regionale.

Territorio	2001	2007
Foggia	60,85	102,98
Bari	73,82	103,95
Taranto	351,92	284,59
Brindisi	131,34	113,63
Lecce	71,35	50,89
Puglia	112,73	119,67
Mezzogiorno	105,68	107,73
Italia	100	100

Tab.7 – Indice di dotazione dei porti - livello provinciale (Italia=100)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

Per quanto riguarda infine l'indice di dotazione di infrastrutture aeroportuali, colpisce la eccellente dotazione brindisina, ben al di sopra della media nazionale e regionale, rispetto al livello raggiunto da Bari, pure in netta crescita.

Territorio	2001	2007
Foggia	27,33	25,59
Bari	62,19	70,84
Taranto	45,05	43,02
Brindisi	252,63	254,98
Lecce	14,11	16,54
Puglia	61,2	63,5
Mezzogiorno	61,2	60,34
Italia	100	100

Tab.7 – Indice di dotazione degli aeroporti - livello provinciale (Italia=100)
Fonte Atlante della Competitività delle Province - Istituto Tagliacarne 2008

2.1 C Cartografie di riferimento e data base a disposizione

Il sistema infrastrutturale dei trasporti, e quindi la dotazione descritta nei paragrafi precedenti, è stato rappresentato utilizzando un insieme di informazioni raccolte da più fonti che hanno reso possibile la costruzione di una cartografia resa a livello informatico in ambiente gis.

Le informazioni raccolte, riportate nella cartografica che rappresenta il sistema infrastrutturale dei trasporti, consentono la localizzazione e quindi la rappresentazione dei seguenti tematismi:

- Sistemi puntuali
 - Aeroporti
 - Scali merci di interesse regionale
 - Porti mercantili e porti turistici
- Rete ferroviaria
 - Stazioni principali – nodi urbani
 - Stazioni secondarie
 - Stazioni locali

- Linee ferroviarie
- Rete stradale
 - Caselli autostradali
 - Rete autostradale
 - Rete stradale primaria
 - Rete stradale secondaria e locale

I dati provengono da più fonti:

- la rete ferroviaria, rete stradale derivano dalle ricostruzioni eseguite nell'ambito della definizione del modello di simulazione dei trasporti redatto nell'ambito della elaborazione del Piano Regionale dei Trasporti a cui ha contribuito la Segreteria Tecnica Operativa per la redazione del DRAG
- la localizzazione dei porti deriva dalle elaborazioni redatte nell'ambito del Piano Regionale delle Coste
- la localizzazione degli aeroporti e degli scali merci derivanti da elaborazioni eseguite nell'ambito della definizione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

La precisione raggiunta nella procedura di localizzazione delle informazioni, in questa prima fase di raccolta e rappresentazione, è tale da poter assumere il sistema delle informazioni rappresentato a livello indicativo, con una attendibilità non assoluta. In particolare la geo-localizzazione delle informazioni contiene dei margini di errore sostanzialmente dovute ai differenti sistemi di riferimento utilizzati dalle diverse fonti.

In questa fase, sulla base delle informazioni raccolte, è in corso un processo di migrazione delle informazioni qui rappresentate verso il Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia che permetterà di raccogliere e restituire le informazioni presenti sui differenti strati informativi utilizzati per la redazione del presente Schema dei Servizi Infrastrutturali con la precisione propria della carta tecnica regionale digitale e quindi utilizzabili anche per elaborazioni di maggiore dettaglio.

2.2. LA DOTAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Questa sezione è dedicata alla descrizione dei servizi legati all'approvvigionamento idrico in particolare alla distribuzione all'utenza finale, sia essa civile, agricola o industriale/commerciale. I dati sono stati forniti dal AQP, in base ad elaborazioni ISTAT, e reso disponibile dagli uffici regionali competenti (Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche). Questi fanno riferimento all'anno 2008 e sono relativi al solo territorio regionale pugliese.

2.2 A Le dotazioni di livello regionale

Il dettaglio a livello provinciale consente di valutare la consistenza della risorsa idrica immessa nel sistema acquedottistico pugliese e prelevata per differenti scopi dal territorio. Il database da cui sono stati attinti i dati fanno riferimento ai singoli comuni della Regione; per ragioni di sintesi i dati sono stati accorpati a livello provinciale e resi come indicatori riferiti alla popolazione residente.

La rete di distribuzione delle acque nel 2008 è stata gestita per la quasi totalità da Acquedotto Pugliese, mancando sostanzialmente la gestione delle reti in due comuni del foggiano. Attraverso la rete di distribuzione regionale vengono immessi circa 478 milioni e mezzo di metri cubi di cui

256,3 milioni circa vien erogata complessivamente dalla rete. La provincia con maggiore immissione ed erogazione è quella di Bari seguita da Lecce, Taranto, Foggia e infine Brindisi

Territorio	Volume annuo di acqua potabile immessa complessivamente nella rete (metri cubi)	Volume annuo di acqua potabile erogata complessivamente dalla rete (metri cubi)
BARI	207 773 738,1	101 297 608,4
BRINDISI	44 181 694,8	25 358 837,4
FOGGIA	64 579 683,5	42 388 680,9
LECCE	97 091 505,0	45 923 792,2
TARANTO	64 816 870,8	41 363 549,7
PUGLIA	478 443 492,2	256 332 468,6

Tab.1 – Volume di acqua immessa ed erogata dalla rete

Fonte AQP – ISTAT 2008

L'acqua potabile consumata e quindi fatturata per uso civile, per provincia, si evince dalla tabella seguente che mette in evidenza anche il numero di utenze censite presenti in ogni provincia alle quali viene erogata la risorsa idrica.

Territorio	Volume di acqua potabile fatturata per utenze civili (metri cubi)	Numero di utenti per uso civile serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile	Volume di acqua potabile fatturata per utenza
BARI	84 938 492,6	241 872,0	351,2
BRINDISI	22 007 910,7	101 994,0	215,8
FOGGIA	36 362 278,4	145 920,0	249,2
LECCE	41 491 157,8	255 175,0	162,6
TARANTO	35 174 303,7	99 722,0	352,7
PUGLIA	219 974 143,2	844 683,0	260,4

Tab.2 – Volume di acqua per uso civile e numero di utenze

Fonte AQP – ISTAT 2008

Complessivamente in Regione vengono fatturati circa 220 milioni di metri cubi di acqua per un totale di circa 845000 utenze. Volendo analizzare brevemente gli indicatori ricavati dalle elaborazioni dei dati forniti, si osserva come la provincia di Lecce presenti il più elevato numero di utenze a dispetto della quantità di acqua potabile fatturata ed erogata nel territorio; il valore più elevato di acqua fatturata per utenza si rileva nella provincia di Taranto mentre quello più ridotto si rileva nella provincia di Lecce.

L'indicatore sintetico della funzionalità del sistema, e la sua evoluzione temporale, viene fornito con la tabella seguente che riporta la quantità erogata giornalmente per abitante nei differenti territori; in questa tabella, a differenza delle altre, è presente la BAT come nel formato originale fornito dalle fonti di riferimento.

Territorio	2003	2004	2005	2006	2007	2008
BARI	165,59	160,34	159,75	159,74	162,37	162,90
BRINDISI	151,39	135,00	133,10	132,94	155,02	155,77
FOGGIA	157,88	172,53	172,19	170,87	162,17	161,81
LECCE	138,87	146,05	146,16	146,49	149,24	152,85
TARANTO	172,90	153,68	156,24	152,60	169,05	172,36
BAT	161,86	217,41	216,76	206,20	162,16	159,04
PUGLIA	158,35	161,34	161,22	159,53	159,91	160,99

Tab.3 – Dotazione procapite su volume misurato dell'acqua consegnata alle utenze [l/abxgiorno]

Fonte ATO

Dal punto di vista delle risorse idriche impiegate nei settori della produzione agricola zootecnica e nella produzione industriale e del commercio, la tabella seguente fornisce il quadro di sintesi.

Territorio	Volume di acqua potabile fatturata per uso agricolo e zootecnico (metri cubi)	Volume di acqua potabile fatturata per industria ed altre attività economiche (metri cubi)
BARI	130 870,8	10 475 156,4
BRINDISI	56 912,2	1 972 901,3
FOGGIA	39 739,4	3 660 774,1
LECCE	300 338,3	3 473 906,2
TARANTO	47 303,2	4 187 984,0
PUGLIA	575 163,9	23 770 722,0

Tab.4 – Volume di acqua per uso agricolo, zootecnico, industriale e commerciale
Fonte AQP – ISTAT 2008

In Regione complessivamente vengono impiegati oltre 23 milioni di metri cubi per alimentare l'uso industriale/commerciale mentre poco più di 575000 metri cubi vengono impiegati nell'uso agricolo e zootecnico.

Dal punto di vista della risorsa immessa e consumata per uso civile è interessante osservare l'indicatore delle quantità per abitante impiegate nell'anno 2008 confrontato con l'indicatore delle utenze per 100 abitanti..

Territorio	Volume di acqua potabile fatturata per utenze civili per abitante (metri cubi)	Numero di utenze per uso civile serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile per 100 abitanti	Volume di acqua fatturata per utenza (metri cubi)
BARI	53,04	15,10	351,17
BRINDISI	54,62	25,32	215,78
FOGGIA	53,30	21,39	249,19
LECCE	51,06	31,40	162,60
TARANTO	60,60	17,18	352,72
PUGLIA	53,92	20,70	260,42

Si osserva innanzitutto l'elevato valore della quantità fatturata per abitante nella provincia di Taranto che però viene erogato su un numero di utenze estremamente ridotto; tale circostanza si verifica anche nella provincia di Bari e mette in risalto la quantità di acqua fatturata per utenza che si attesta su valori superiori a 350 mc/anno. Molto distante risulta la media regionale (260,4 mc/anno) così come le altre provincie e in particolare quella di Lecce (162,6 mc/anno).

2.2 C Cartografie di riferimento e data base a disposizione

Il sistema delle reti di approvvigionamento idrico è stato rappresentato utilizzando un insieme di informazioni raccolte sia dai livelli informativi costruiti per la redazione del Piano di Tutela delle Acque ma anche dal materiale informativo acquisito da AQP e reso disponibile dagli uffici regionali competenti (Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche). I materiali raccolti hanno reso possibile la costruzione di una cartografia resa a livello informatico in ambiente gis.

In particolare nella cartografia viene rappresentata la rete primaria di distribuzione (vettori) e le diramazioni che consentono di trasferire dai centri di smistamento la risorsa idrica fino all'utente

finale. Sono altresì rappresentate le sorgenti che alimentano la rete acquedottistica pugliese oltre che la posizione dei serbatoi che funzionali alla raccolta temporanea della risorsa idrica.

La precisione raggiunta nella procedura di localizzazione delle informazioni, in questa prima fase di raccolta e rappresentazione, è non priva di errori anche se significativamente rappresentativa alla scala in esame. Il procedimento di affinamento del SIT regionale, da avviarsi nel corso dei prossimi mesi consentirà una puntuale rappresentazione, a livello di georeferenziazione, dei dati disponibili per ciascun depuratore rispetto cui gli enti locali potranno fare riferimento.

2.3 LA DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI

Questa sezione è dedicata alla descrizione del funzionamento della rete in esame ed analizza gli elementi puntiformi della dotazione regionale, cioè gli impianti di depurazione delle acque reflue.

L'analisi della dotazione di impianti di depurazione delle acque reflue urbane è stata effettuata confrontando le seguenti fonti di dati riferite a differenti periodi: l'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture (ASTI) elaborato dall'ISTAT per gli anni 1996 e 1999, il Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA) per il 2002, la Relazione sullo Stato dell'Ambiente dell'ARPA del 2006 e la documentazione fornita dall'Assessorato alle Opere Pubbliche - Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia riferita al 2008 ed in corso di revisione.

2.3 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

I dati sulla dotazione impiantistica forniti dall'ISTAT consentono di fare un confronto tra tutte le regioni in riferimento agli anni 1996 e 1999. Poiché il semplice dato sul numero di impianti non è esaustivo, in quanto va rapportato al territorio ed in particolare agli abitanti, è stato utilizzato come indicatore il numero di impianti esistenti per 100.000 ab. Questo indicatore però non risulta completamente esaustivo per fotografare l'efficienza del sistema che può essere ricavata avendo a disposizione anche la potenzialità dei singoli depuratori ed il numero di abitanti equivalenti a cui fa riferimento l'impianto. Tuttavia si è ritenuto di adottare degli indicatori semplificati anche per fornire un primo quadro relativo alle dotazioni territoriali.

I valori dell'indicatore evidenziano come la dotazione in Puglia nel 1996 e nel 1999 rispetto alle altre regioni d'Italia sia stata la più bassa (Tab.1). Una buona dotazione si rileva in Abruzzo e Piemonte mentre si distingue la Valle D'Aosta.

Territorio	Impianti di depurazione acque reflue esistenti	Impianti di depurazione acque reflue esistenti * 100.000 ab	Impianti di depurazione acque reflue esistenti	Impianti di depurazione acque reflue esistenti * 100.000 ab
	1996		1999	
PIEMONTE	1.677	42,56	2.459	59,27
VALLE D'AOSTA	142	124,16	214	180,86
LOMBARDIA	815	9,96	1.113	12,95
TRENTINO-ALTO ADIGE	267	31,04	270	29,06
VENETO	726	18,03	925	21,18
FRIULI-VENEZIA GIULIA	474	44,15	531	46,08
LIGURIA	392	26,93	543	35,52
EMILIA-ROMAGNA	1.146	30,49	1.249	31,89
TOSCANA	530	16,43	673	19,88
UMBRIA	238	38,35	329	42,40
MARCHE	386	30,02	350	25,11
LAZIO	341	7,82	489	10,28
ABRUZZO	310	30,06	809	66,21
MOLISE	77	29,35	125	40,59
CAMPANIA	204	5,32	334	7,14
PUGLIA	170	4,47	189	4,93
BASILICATA	67	21,25	85	16,63
CALABRIA	168	16,29	242	17,01
SICILIA	151	4,93	228	5,37

SARDEGNA	289	20,07	352	23,13
ITALIA	8.570	15,06	11.509	20,22

Tab.1 – Impianti di depurazione delle acque reflue
Fonte Asti – ISTAT 2008

I dati sulla dotazione in Italia oltre il 1999 non sono disponibili mentre lo sono per la Puglia. Il confronto con i dati estratti dal PTA riferiti al 2002 e dalla Relazione dell'ARPA del 2006 mostrano un incremento nella dotazione di impianti di depurazione delle acque reflue in Puglia: si passa infatti da 170 impianti nel 1996 a 189 nel 1999, a 204 impianti in esercizio al 2002 fino ai 217 del 2006 (Tab.2 e 3).

2.3 B Le dotazioni di livello provinciale e comunale

Il dettaglio a livello provinciale consente di valutare la dotazione di impianti e la sua evoluzione nelle cinque province pugliesi. Ciò è stato possibile utilizzando sia i dati ISTAT sia quelli del Piano di Tutela delle Acque nonché quelli provenienti dalla Relazione sullo Stato dell'Ambiente dell'ARPA.

Gli impianti di depurazione in Puglia sono quasi tutti gestiti dall'Acquedotto Pugliese s.p.a che dal 2002 è il soggetto gestore del Sistema Idrico Integrato in seguito alla Convenzione stipulata in data 30 settembre 2002 con il Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale nella Regione Puglia. I depuratori che risultano ancora a gestione comunale, soprattutto in provincia di Foggia, saranno presi in carico da AQP.

I valori a livello provinciale della dotazione di impianti in rapporto al numero di abitanti evidenziano come la provincia di Foggia mostri un indice più elevato rispetto alle altre province. La provincia di Bari emerge per la più bassa dotazione impiantistica che nel tempo rimane pressoché costante. La provincia di Lecce, nel corso del decennio 1996-2006, ha avuto un discreto incremento nella dotazione passando da 30 a 47 impianti, contrariamente alla provincia di Brindisi che ha realizzato un solo impianto nello stesso intervallo di tempo. Dal dato sulla provincia di Taranto si può riscontrare un progressivo incremento che si è fermato nel 2006. (Tab.2 e 3).

Territorio	Impianti di depurazione acque reflue esistenti	Impianti di depurazione acque reflue esistenti * 100.000 ab	Impianti di depurazione acque reflue esistenti	Impianti di depurazione acque reflue esistenti * 100.000 ab
	1996		1999	
FOGGIA	57	8,88	65	9,65
BARI	40	2,64	43	2,83
TARANTO	23	4,07	25	5,14
BRINDISI	20	4,87	20	5,18
LECCE	30	4,24	36	4,66
PUGLIA	170	4,47	189	4,93

Tab.2 – Impianti di depurazione delle acque reflue nelle cinque province pugliesi
Fonte Asti – ISTAT 2008

	Impianti di depurazione acque reflue esistenti	Impianti di depurazione acque reflue esistenti * 100.000 ab	Impianti di depurazione acque reflue esistenti	Impianti di depurazione acque reflue esistenti * 100.000 ab
	2002		2006	
FOGGIA	72	10,45	78	11,44
BARI	38	2,43	44	2,76

TARANTO	28	4,83	27	4,65
BRINDISI	21	5,24	21	5,21
LECCE	45	5,69	47	5,81
PUGLIA	204	5,07	217	5,33

Tab.3 – Impianti di depurazione delle acque reflue nelle cinque province pugliesi
 Fonti PTA Regione Puglia (2002) – ARPA (2006)

Lo stato delle dotazioni di impianti di smaltimento dei reflui comune per comune è censito dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia che sintetizza per ogni depuratore esistente, le misure in atto ed una sintesi delle azioni previste, oltre che altre informazioni quali gli abitati serviti, il tipo di recapito finale e gli abitanti equivalenti.

L'analisi effettuata durante la redazione del PTA è in corso di revisione da parte del Servizio Tutela delle Acque che sta aggiornando l'individuazione degli "agglomerati" effettuata con Delibera di Giunta Regionale n.25 del febbraio 2006, ai sensi dell'art.2 della Direttiva 91/271 CEE e dell'art.74 del D.Lgs. 152 del 2006, che aveva fatto propri i dati contenuti nel redigendo Piano di Tutela delle Acque.

La caratterizzazione territoriale degli agglomerati è elemento fondamentale per l'applicazione della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06) ed il rispetto della Direttiva CE 91/271. Infatti, come già esposto nel quadro normativo, la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane, nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli agglomerati espressa in abitanti equivalenti.

I dati, non ancora ufficiali, forniti dal Servizio Tutela delle Acque includono il quadro conoscitivo sullo stato attuale del sistema depurativo delle acque reflue urbane, costituito dalle seguenti informazioni: numero impianti depurazione, numero di agglomerati, relazione agglomerato-impianto di depurazione, provincia, denominazione e codice dell'agglomerato, località afferenti all'agglomerato, denominazione e codice dell'impianto di depurazione, potenzialità dell'impianto (A.E.) , Abitanti Equivalenti Totali Urbani (Carico Generato), recapito finale e tipologia impianto nella situazione attuale (2008), recapito finale futuro e limiti allo scarico secondo quanto previsto dal PTA.

Analizzando il dato relativamente alle potenzialità degli impianti di trattamento a servizio degli agglomerati urbani individuati, si evince un significativo incremento della potenzialità complessiva degli stessi, pari a circa 322.875 A.E., raggiunto a seguito degli interventi di ampliamento (completati o in corso di realizzazione) già finanziati dalla Regione

2.3 C Cartografie di riferimento e data base a disposizione

Il sistema degli impianti di depurazione, e quindi la dotazione descritta nei paragrafi precedenti, è stata rappresentata utilizzando un insieme di informazioni raccolte sia dai livelli informativi costruiti per la redazione del Piano di Tutela delle Acque ma anche dal materiale informativo acquisito da AQP e reso disponibile dagli uffici regionali competenti (Ufficio Utilizzazione Risorse Idriche). I materiali raccolti hanno reso possibile la costruzione di una cartografia resa a livello informatico in ambiente GIS.

Le informazioni raccolte, consentono di definire, oltre la localizzazione degli impianti sulla cartografia regionale, anche una serie di informazioni utili per caratterizzare l'impianto. In particolare il database, tra gli altri dati, raccoglie:

- nome dell'impianto di depurazione
- data di inizio dell'operatività
- differenti parametri tecnici che descrivono il funzionamento.

La precisione raggiunta nella procedura di localizzazione delle informazioni, in questa prima fase di raccolta e rappresentazione, è tale da poter assumere il sistema delle informazioni rappresentato a livello indicativo, con una attendibilità non assoluta. In ogni caso il procedimento di affinamento del SIT regionale, da avviarsi nel corso dei prossimi mesi.

Cartografia di riferimento disponibile

- PTA adottato, disponibile in formato PDF sul sito della Regione Puglia, al seguente indirizzo: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=documenti&opz=getdoc&id=29>
- Indicazione puntuale dei depuratori esistenti per ciascun comune, allegata al presente documento e disponibile in formato PDF sul sito della Regione Puglia, sezione DRAG – Atti e documenti.
- Individuazione e perimetrazione degli agglomerati urbani ai sensi della Direttiva Comunitaria 91/271/CEE con allegate per ciascun comune tabelle contenenti i seguenti dati:

Questi ultimi dati saranno disponibili a breve sul sito della Regione Puglia

2.4 LA DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI

Questa sezione del quadro conoscitivo dello Schema dei servizi infrastrutturali regionali è dedicata al tema della produzione e smaltimento dei rifiuti sia Urbani sia Speciali.

I dati utilizzati nelle elaborazioni di seguito riportate sono stati recepiti dai database del servizio Rifiuti e Bonifiche dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, dall'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture (ASTI), pubblicato nell'agosto 2008, e dalle pubblicazioni annuali sullo stato dell'Ambiente ISPRA (ex APAT), riferiti agli anni 2004, 2005 e 2006.

Le variabili analizzate, che riguardano sia le produzioni dei rifiuti urbani e speciali sia le dotazioni infrastrutturali, sono state rapportate alla popolazione residente al fine di ottenere valori territorialmente confrontabili che rappresentino un quadro completo di produzione rifiuti e di dotazione del sistema impiantistico di smaltimento.

2.4 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

I dati di produzione esaminati nel documento riguardano i rifiuti sia urbani sia speciali riferiti ad una serie storica che va dal 2004 al 2006. Tale distinzione dei rifiuti è disciplinata dall'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che classifica i rifiuti, in funzione dell'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in funzione delle caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Un altro dato importante è rappresentato dall'andamento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di cui si analizza il biennio 2005-2006. Le regioni italiane stanno ben rispondendo, sebbene con tempi e modalità diversi nella strutturazione del servizio a seconda dell'area geografica, alle direttive nazionali ed europee che impongono la raccolta differenziata quale principale modalità di gestione dei rifiuti urbani.

Nelle tabelle seguenti si confrontano i dati sulla produzione rifiuti e sulla dotazione infrastrutturale che provengono da diverse fonti di informazione, precisando che per quanto riguarda la dotazione degli impianti di smaltimento e di trattamento dei rifiuti urbani, si ha a disposizione il solo dato proveniente dal database ASTI.

La produzione di rifiuti urbani

La produzione di rifiuti nel contesto nazionale, nell'anno 2006, si attesta su 32,5 milioni di tonnellate con un incremento di circa 846 mila tonnellate rispetto all'anno 2005, nel quale si registrava una produzione pari a 31,7 milioni di tonnellate. In particolare, nell'anno 2006 la produzione aumenta al Nord di circa 397 mila tonnellate, con una variazione percentuale del 2,79 % rispetto al 2005, di quasi 202 mila tonnellate al Centro e di circa 247 mila tonnellate al Sud, in entrambi i casi con un aumento di 2,57 %. L'incremento percentuale della produzione nazionale dei rifiuti urbani, nel biennio considerato, è del 2,67 %.

Per quanto riguarda l'andamento della produzione dei rifiuti urbani pro capite, calcolata sulla popolazione residente, nell'anno 2006 si registrano valori maggiori per le regioni del Centro Italia con una produzione pari a circa 627 Kg per abitante per anno; le regioni del Nord si attestano su valore medio di 544 Kg per abitante per anno, mentre più bassi valori si registrano al Sud con 507 Kg per abitante per anno.

Territorio	2005		2006	
	Rifiuti urbani prodotti tonn/anno	Rifiuti urbani prodotti Kg/ab/anno	Rifiuti urbani prodotti tonn/anno	Rifiuti urbani prodotti Kg/ab/anno
PIEMONTE	2.228.730	513,33	2.277.691	523,27
VALLE D'AOSTA	73.646	594,03	74.795	599,26

LOMBARDIA	4.762.095	502,59	4.943.512	517,89
TRENTINO-ALTO ADIGE	477.883	485,10	492.253	494,87
VENETO	2.273.079	479,72	2.379.467	498,47
FRIULI-VENEZIA GIULIA	603.087	499,13	596.777	492,15
LIGURIA	997.824	619,72	978.416	608,51
EMILIA-ROMAGNA	2.788.635	665,93	2.858.942	676,95
TOSCANA	2.523.261	697,06	2.562.374	704,3
UMBRIA	493.560	568,70	577.332	661,34
MARCHE	875.571	572,72	868.375	565,31
LAZIO	3.274.984	617,37	3.355.897	610,91
ABRUZZO	694.088	531,74	699.600	534,13
MOLISE	133.324	415,46	129.497	404,58
CAMPANIA	2.806.113	484,57	2.880.386	497,46
PUGLIA	1.977.734	485,75	2.080.699	511,24
BASILICATA	268.100	451,28	236.926	400,66
CALABRIA	935.620	466,78	950.778	475,85
SICILIA	2.614.078	521,02	2.717.967	541,77
SARDEGNA	875.206	528,61	860.966	518,83
ITALIA	31.676.617	539,16	32.522.650	550,01

Tab.1- Produzione di rifiuti urbani per regione, anni 2005 - 2006

Fonti: ASTI, 2008 (per l'anno 2005) - ISPRA (ex APAT), 2007 (per l'anno 2006)

Nel 2006, la produzione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia è pari a circa 2 milioni di tonnellate, in aumento di quasi 103 tonnellate rispetto al 2005, e con un incremento percentuale di produzione pro capite pari al 5,25 %. Nel panorama nazionale la Puglia si colloca per la produzione pro capite, nell'anno 2006, in 13^a posizione, ed è preceduta da dalla maggior parte delle regioni del Centro e del Nord Italia, oltre che da Sicilia e Sardegna.

Nonostante nel biennio 2005-2006 si registri una diminuzione di popolazione residente non si registra una conseguente riduzione della produzione, come avviene ad esempio per la regione Basilicata che vede diminuire del 11,63% la produzione rifiuti pro capite a fronte di una diminuzione di popolazione residente.

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Nell'anno 2006, la quantità di raccolta differenziata al Sud si attesta su circa 960 mila tonnellate, al Centro è pari a circa 1,6 milioni di tonnellate ed infine al Nord è pari a 5,8 milioni di tonnellate.

A livello nazionale la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nell'anno 2006 è pari a 25,76 % della produzione totale dei rifiuti urbani, in aumento rispetto all'anno 2005 nel quale tale percentuale si attestava su un valore pari al 24,30 %. Le regioni del Centro Italia e del Sud sono ancora ben lontane dal conseguimento di valori percentuali elevati, infatti raggiungono rispettivamente il 19,74 % e il 9,74 % della raccolta differenziata sul totale della produzione rifiuti urbani, diversamente dalle regioni del Nord, che con il 39,89% hanno praticamente raggiunto l'obiettivo del 40% fissato dalla normativa. Tra gli anni 2005-2006 si registra un incremento della raccolta differenziata pari a 1,49% a Sud, 0,71% al Centro e 1,82% a Nord.

Territorio	2005		2006	
	RD dei Rifiuti urbani tonn/anno	RD del Rifiuti urbani Kg/ab/anno	RD del Rifiuti urbani tonn/anno	RD dei Rifiuti urbani Kg/ab/anno
PIEMONTE	829.879	191,14	929.735	213,59

VALLE D'AOSTA	20.914	168,69	23.439	187,79
LOMBARDIA	2.021.737	213,37	2.154.203	225,68
TRENTINO-ALTO ADIGE	211.096	214,28	241.830	243,12
VENETO	1.083.900	228,75	1.159.793	242,96
FRIULI-VENEZIA GIULIA	183.097	151,54	198.699	163,86
LIGURIA	182.314	113,23	163.270	101,54
EMILIA-ROMAGNA	875.202	209,00	954.140	225,92
TOSCANA	775.426	214,21	790.683	217,33
UMBRIA	119.424	137,60	141.660	162,27
MARCHE	154.426	101,01	169.262	110,19
LAZIO	338.972	63,90	372.608	67,83
ABRUZZO	108.136	82,84	117.897	90,01
MOLISE	6.965	21,70	6.478	20,24
CAMPANIA	298.750	51,59	326.177	56,33
PUGLIA	162.061	39,80	183.621	45,12
BASILICATA	14.765	24,85	18.410	31,13
CALABRIA	80.422	40,12	76.344	38,21
SICILIA	143.133	28,53	179.005	35,68
SARDEGNA	86.720	52,38	170.319	102,64
ITALIA	7.697.339	131,01	8.377.572	141,68

Tab. 2 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2005 – 2006

Fonti: ASTI, 2008 (per l'anno 2005) – ISPRA (ex APAT), 2007 (per l'anno 2006)

Nella Regione Puglia nel 2006 si registra una quantità di raccolta differenziata pari a 183.621 tonnellate, in aumento rispetto il 2005 di circa 21,6 mila tonnellate con valori percentuali rispetto alla produzione totale di rifiuti che passano da 8,19% a 8,82%. Rispetto le altre regioni meridionali la Puglia si colloca in una buona posizione della classifica di produzione pro capite di raccolta differenziata, prima di Sicilia, Basilicata, Calabria e Molise.

La produzione di rifiuti speciali

I dati relativi alla produzione dei rifiuti speciali analizzati ed indicati nella tabella seguente sono tratti dal database del rapporto annuale sullo stato dell'Ambiente 2007 pubblicato da ISPRA (ex APAT); tali dati provengono dalla banca dati MUD (Modulo Unico di Dichiarazione).

Nella tabella sono aggregati i dati riferiti alla produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e in quest'ultimi sono compresi i rifiuti da C&D (costruzione e demolizione).

Per quanto riguarda le regioni del Nord, nel biennio 2004-2005, si assiste ad una diminuzione di 2,2 milioni di tonnellate/anno della produzione dei rifiuti speciali, con il valore del dato che passa da 69 a 66,8 milioni di tonnellate. Le regioni del Centro producono 21 milioni di tonnellate nel 2005 e circa 19 milioni di tonnellate nel 2006, mentre nelle regioni del Sud la produzione di rifiuti speciali passa da 19 milioni di tonnellate del 2005 a circa 21,5 milioni di tonnellate del 2006.

Nel biennio analizzato la produzione nazionale di rifiuti speciali è diminuita di 1,6 milioni di tonnellate, corrispondente in percentuale ad una riduzione di 1,51%.

Territorio	2004		2005	
	Rifiuti speciali prodotti tonn/anno	Rifiuti speciali prodotti Kg/ab/anno	Rifiuti speciali prodotti tonn/anno	Rifiuti speciali prodotti Kg/ab/anno
PIEMONTE	8.975.283	2072,73	7.973.417	1836,46
VALLE D'AOSTA	317.774	2586,30	304.718	2457,84

LOMBARDIA	21.666.029	2306,59	20.347.333	2147,43
TRENTINO-ALTO ADIGE	3.537.684	3629,83	3.739.471	3795,92
VENETO	15.030.721	3198,06	14.328.603	3023,99
FRIULI-VENEZIA GIULIA	4.143.765	3439,61	3.660.048	3029,14
LIGURIA	3.553.634	2231,75	3.778.401	2346,64
EMILIA-ROMAGNA	11.776.289	2836,72	12.638.990	3018,23
TOSCANA	9.240.479	2568,03	8.473.237	2340,76
UMBRIA	2.052.557	2389,65	2.183.507	2515,91
MARCHE	2.595.594	1709,00	2.749.668	1798,57
LAZIO	5.713.529	1084,17	4.516.797	851,46
ABRUZZO	1.374.560	1057,95	1.321.556	1012,45
MOLISE	405.395	1259,17	470.267	1465,43
CAMPANIA	4.344.318	750,45	4.078.778	704,34
PUGLIA	6.054.617	1488,29	7.987.309	1961,75
BASILICATA	667.504	1118,95	799.352	1345,52
CALABRIA	1.163.149	578,89	842.888	420,52
SICILIA	3.051.542	608,72	3.739.947	745,42
SARDEGNA	3.506.074,00	2124,83	3.591.833	2169,40
ITALIA	109.170.497	1867,36	107.526.120	1830,18

Tab. 3 – Produzione di rifiuti speciali per regione, anni 2004 – 2005

Fonte: ISPRA (ex APAT), 2007

La Puglia risulta essere, nel 2004, la regione che nell'ambito dell'area geografica del Sud Italia produce una maggiore quantità di rifiuti speciali: in cifre la produzione è pari a 6 milioni di tonnellate, mentre nel 2005 la produzione dei rifiuti si attesta su circa 8 milioni di tonnellate, riservando ancora alla Puglia il "primato" fra le regioni meridionali. Tra il 2004 e il 2005 si assiste ad un evidente incremento di produzione pro capite di rifiuti speciali da 1488,29 Kg a 1961,75 Kg per anno, un aumento pari al 31, 81%.

Nel 2005, nel panorama nazionale la Puglia si colloca tra i maggiori produttori di rifiuti speciali al di sotto solo della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

La dotazione nazionale e regionale

I dati relativi alla dotazione impiantistica presente sul territorio nazionale riportati nelle tabelle seguenti sono riferiti agli anni 2004 – 2005 – 2006.

In generale, si assiste ad un miglioramento della dotazione impiantistica, anche se nelle regioni del Mezzogiorno la dotazione si mantiene ancora inferiore alla media nazionale; occorre evidentemente sottolineare che non sempre gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti sono utilizzati dalla sola regione in cui sono ubicati, e per questo le dotazioni non sempre sono "territoriali".

In Italia la principale modalità di smaltimento dei rifiuti urbani risulta essere ancora quella del conferimento in discarica, anche se i dati raccolti e riportati nelle tabelle seguenti evidenziano una notevole diminuzione del numero di tali impianti. Occorre, tra l'altro, evidenziare che la normativa europea impone il contenimento di smaltimento dei rifiuti urbani in impianti discarica e il potenziamento di una rete integrata ed adeguata di impianti per il trattamento in dedicati.

Le discariche per rifiuti speciali sono ubicate principalmente in quelle aree geografiche nelle quali l'avanzato sviluppo industriale ha favorito l'insediamento di un numero maggiore di impianti atti allo smaltimento dei rifiuti speciali.

La dotazione impiantistica che di seguito si rappresenta riguarda essenzialmente:

- le discariche per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali; aree predisposte per il deposito sul suolo dei rifiuti, dotate di caratteristiche costruttive diverse in funzione del tipo di rifiuto ad essa

- destinato. Il D.Lgs. n. 36/2003 prevede e disciplina tre tipi di discariche: discariche per rifiuti inerti; discariche per rifiuti non pericolosi; discariche per rifiuti pericolosi);
- **gli impianti di smaltimento:** l'ultima fase del ciclo di vita dei rifiuti, un procedimento che comprende la raccolta, il trasporto, la divisione e la lavorazione del rifiuto in modo da eliminarlo in alcuni casi, stoccarlo in altri, o depositarlo in zone cosiddette di stoccaggio nell'attesa di sviluppi successivi; tale procedimento varia a seconda della tipologia del rifiuto da smaltire;
 - **gli impianti di trattamento:** il materiale di rifiuto in ingresso, una volta codificato in base all'origine e alla sua pericolosità, viene trattato in modo da essere eliminabile o riutilizzabile, quindi reinseribile nel ciclo produttivo.

Gli impianti di discarica per rifiuti urbani

La dotazione di impianti dedicati alle discariche dei rifiuti urbani è maggiormente concentrata nelle aree dell'Italia del Centro e del Nord, mentre al Sud vi è un numero più basso di impianti. In generale, nel biennio 2005-2006 il numero di impianti diminuisce in buona parte delle regioni italiane.

Territorio	2005		2006	
	Impianti di discarica per rifiuti urbani	Impianti di discarica per rifiuti urbani / 1.000.000 ab	Impianti di discarica per rifiuti urbani	Impianti di discarica per rifiuti urbani / 1.000.000 ab
PIEMONTE	22	5,07	19	4,36
VALLE D'AOSTA	1	8,07	1	8,01
LOMBARDIA	6	0,63	6	0,63
TRENTINO-ALTO ADIGE	14	14,21	14	14,07
VENETO	17	3,59	17	3,56
FRIULI-VENEZIA GIULIA	9	7,45	8	6,60
LIGURIA	15	9,32	15	9,33
EMILIA-ROMAGNA	26	6,21	27	6,39
TOSCANA	22	6,08	21	5,77
UMBRIA	6	6,91	6	6,87
MARCHE	16	10,47	15	9,77
LAZIO	10	1,89	11	2,00
ABRUZZO	27	20,68	24	18,32
MOLISE	14	43,63	15	46,86
CAMPANIA	3	0,52	3	0,52
PUGLIA	18	4,42	17	4,18
BASILICATA	12	20,20	14	23,68
CALABRIA	25	12,47	18	9,01
SICILIA	66	13,15	43	8,57
SARDEGNA	11	6,64	9	5,42
ITALIA	340	5,79	303	5,12

Tab. 4 – Impianti di discarica per rifiuti urbani per regione, anni 2005 – 2006
 Fonti: ASTI, 2008 (per l'anno 2005) - ISPRA (ex APAT), 2007 (per l'anno 2006)

Nel 2005 il dato relativo alla dotazione di impianti di discarica per rifiuti urbani è pari a 18 per la Regione Puglia, mentre la Sicilia detiene il primato nel Sud con un numero di discariche pari a 66. Nel 2006 la Puglia registra un numero di discariche per rifiuti urbani pari a 17, la regione Sicilia mantiene ancora il primato con 43 impianti.

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani

Con riferimento alla dotazione di impianti di smaltimento di rifiuti urbani, la mancanza di dati riferiti ad anni successivi al 2005 non rende possibile un confronto circa le evoluzioni della situazione impiantistica.

Dalla tabella si evince che nel Nord Italia, in particolare in Lombardia, il numero degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani è nettamente superiore alle altre regioni del territorio nazionale; ciò è dovuto, in parte, alla presenza di un numero maggiore di attività produttive per cui si evidenzia la maggiore necessità di smaltimento dei rifiuti ivi prodotti.

Per le Regioni del Centro Italia solo la Toscana svetta con un numero di impianti di smaltimento superiore alle altre, cosa che a Sud invece accade per la Sicilia.

Territorio	2005	
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani / 1.000.000 ab
PIEMONTE	92	21,19
VALLE D'AOSTA	3	24,20
LOMBARDIA	112	11,82
TRENTINO-ALTO ADIGE	27	27,41
VENETO	50	10,55
FRIULI-VENEZIA GIULIA	26	21,52
LIGURIA	25	15,53
EMILIA-ROMAGNA	74	17,67
TOSCANA	67	18,51
UMBRIA	12	13,83
MARCHE	28	18,31
LAZIO	36	6,79
ABRUZZO	36	27,58
MOLISE	16	49,86
CAMPANIA	21	3,63
PUGLIA	31	7,61
BASILICATA	19	31,98
CALABRIA	39	19,46
SICILIA	77	15,35
SARDEGNA	23	13,89
ITALIA	814	13,86

Tab. 5 – Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani per regione, anno 2005

Fonte: ASTI, 2008

La Regione Puglia con i 31 impianti di smaltimento di rifiuti urbani si colloca al 10° posto nel panorama nazionale.

Gli impianti di discarica per rifiuti speciali

Per quanto attiene gli impianti di discarica per rifiuti speciali, il dato nazionale passa da 630 nell'anno 2004 a 557 nell'anno 2005; la loro localizzazione è per lo più concentrata nelle aree geografiche laddove la presenza delle attività industriali fa registrare una maggiore produzione di tale tipologia di rifiuti. Come già visto per gli altri impianti, per questa tipologia di rifiuti, le regioni del Nord Italia evidenziano una maggiore consistenza, nonostante si rilevi una riduzione dal 2004 al

2005. La regione Lazio, invece, non conferma la tendenza riscontrata su scala nazionale: qui, nel 2005, si registra un leggero incremento della dotazione complessiva.

Territorio	2004		2005	
	Impianti di discarica per rifiuti speciali	Impianti di discarica per rifiuti speciali / 1.000.000 ab	Impianti di discarica per rifiuti urbani	Impianti di discarica per rifiuti urbani / 1.000.000 ab
PIEMONTE	71	16,40	61	14,05
VALLE D'AOSTA	45	366,25	44	354,90
LOMBARDIA	64	6,81	55	5,80
TRENTINO-ALTO ADIGE	92	94,40	83	84,25
VENETO	90	19,15	76	16,04
FRIULI-VENEZIA GIULIA	49	40,67	42	34,76
LIGURIA	15	9,42	14	8,69
EMILIA-ROMAGNA	17	4,10	15	3,58
TOSCANA	29	8,06	22	6,08
UMBRIA	5	5,82	4	4,61
MARCHE	2	1,32	2	1,31
LAZIO	26	4,93	27	5,09
ABRUZZO	9	6,93	8	6,13
MOLISE	2	6,21	2	6,23
CAMPANIA	4	0,69	4	0,69
PUGLIA	31	7,62	29	7,12
BASILICATA	11	18,44	9	15,15
CALABRIA	5	2,49	5	2,49
SICILIA	15	2,99	14	2,79
SARDEGNA	48	29,09	41	24,76
ITALIA	630	10,78	557	9,48

Tab. 6 – Impianti di discarica per rifiuti speciali per regione, anni 2004 - 2005
Fonte: ASTI, 2008 (per l'anno 2004) – ISPRA (ex APAT), 2007 (per l'anno 2005)

La Regione Puglia nell'anno 2004 ha una dotazione di impianti di discariche per rifiuti speciali pari a 31; nel 2005 tale dotazione si riduce di due unità. Nell'ambito nazionale, la Puglia risulta posizionata all'ottavo posto in base alla dotazione di tali impianti.

Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento)

Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani analizzati nella tabella seguente sono impianti complessi costituiti da impianti per il compostaggio, per la biostabilizzazione e per l'incenerimento. Anche in questo caso manca il dato riferito ad anni successivi al 2005, per cui non è qui possibile effettuare confronti per valutare l'evoluzione nel tempo della dotazione di tali impianti. L'area geografica che registra un numero maggiore di impianti risulta essere il Nord Italia, seguito dal Centro ed infine il Sud. La Lombardia conta il più elevato numero di tali impianti pari a 106; in Sicilia si registra la presenza di un unico impianto. In generale, le regioni con minore estensione territoriale come la Valle d'Aosta a Nord e il Molise a Sud, hanno una più limitata dotazione impiantistica.

Territorio	2005	
	Impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento)	Impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento) / 1.000.000 ab
PIEMONTE	70	16,12
VALLE D'AOSTA	2	16,13
LOMBARDIA	106	11,19
TRENTINO-ALTO ADIGE	13	13,20
VENETO	33	6,96
FRIULI-VENEZIA GIULIA	17	14,07
LIGURIA	10	6,21
EMILIA-ROMAGNA	48	11,46
TOSCANA	45	12,43
UMBRIA	6	6,91
MARCHE	12	7,85
LAZIO	26	4,90
ABRUZZO	9	6,89
MOLISE	2	6,23
CAMPANIA	18	3,11
PUGLIA	13	3,19
BASILICATA	7	11,78
CALABRIA	14	6,98
SICILIA	1	2,19
SARDEGNA	12	7,25
ITALIA	474	8,07

Tab. 7 – Impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento) per regione, anno 2005

Fonte: ASTI, 2008

La Regione Puglia nel contesto nazionale mostra un numero elevato di impianti di trattamento di rifiuti urbani.

2.4 B Le dotazioni di livello provinciale e comunale

Per quanto attiene l'analisi di livello provinciale sono stati analizzati i dati relativi ai rifiuti urbani e la raccolta differenziata riferiti al triennio 2005-2006-2007, la produzione dei rifiuti speciali è riferita all'anno 2005.

Il territorio regionale pugliese è suddiviso in 15 bacini di utenza che corrispondono agli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali) a cui è affidata la gestione dei rifiuti urbani regionale così come disposto dal Codice Ambiente. La ripartizione in ATO è stata stabilita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici al fine di addivenire ad un adeguato sistema di gestione in materia di rifiuti.

La Regione Puglia ha predisposto un sistema ad hoc di database sui Rifiuti Solidi Urbani (RSU), consistente nella raccolta di dati inerenti la produzione dei rifiuti differenziati e indifferenziati inviati direttamente dai singoli comuni, con cadenza mensile, telematicamente attraverso il portale ambientale della Regione Puglia. Questo nuovo sistema, in vigore dall'anno 2007, ha costituito una sorta di rottura metodologica con i precedenti metodi, non consentendo però di operare un equilibrato confronto con le serie precedentemente disponibili. Per evitare, dunque, l'insorgere di

deviazioni nelle valutazioni dei dati, si è scelto di rappresentare in questo documento solo i dati raccolti con la nuova metodologia, ovvero quelli relativi all'anno 2007.

Va, comunque, sottolineato che il database così costituito per il 2007 ha risentito della inadempienza di un numero piuttosto elevato di comuni: i dati riportati, alla fine, risultano esatti ma solo per l'insieme di comuni che ha corrisposto alla esigenza di raccolta che è pari al 70,9%.

La produzione di rifiuti urbani

Prioritariamente occorre fissare un dato proveniente dal Programma Operativo per la Riduzione della Produzione di Rifiuti Solidi Urbani e per l'implementazione delle Raccolte Differenziate e che individua per il territorio Regionale nel 2007 una media di produzione di rifiuti pari a circa 1,44 Kg per abitante/giorno. Occorre evidenziare che tale dato non discende da quelli riportati in tabella che, come detto in precedenza, "soffrono" della parzialità indicata in premessa.

La produzione dei rifiuti in Puglia nell'anno 2007, considerando quindi il 70,9 % delle risposte, è pari a oltre 1.711.000 tonnellate/anno. La provincia più "produttiva", in termini assoluti e con le cautele del caso, risulta essere quella di Bari, seguita dalle Provincia di Lecce, Foggia Brindisi e, infine, Taranto.

Dal punto di vista della produzione annua procapite la Provincia che mostra il dato più elevato è, invece, quella di Brindisi, seguita da Bari, Lecce, Foggia e, quindi, Taranto.

Territorio	2007	
	Produzione dei rifiuti urbani tonn/anno	Produzione pro capite dei rifiuti urbani Kg/ab/anno
FOGGIA	219.078,25	321,01
BARI	799.716,95	500,02
TARANTO	162.200,27	279,42
BRINDISI	210.372,68	522,04
LECCE	320.018,82	394,49
PUGLIA	1.711.386,97	419,81

Tab. 8 - Produzione di rifiuti urbani per provincia, anni 2005 - 2006 - 2007

Fonte: Regione Puglia, Servizio Rifiuti e Bonifiche, 2008

La raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Anche i dati relativi alla presente sezione soffrono delle condizioni di parzialità enunciate in premessa. Con le stesse cautele su esposte, quindi, si rileva, come per i rifiuti urbani, che la provincia di Bari risulta quella che produce la maggiore quantità di raccolta differenziata, seguita da Lecce, che ne produce circa un terzo, e poi da Foggia, Brindisi e Taranto:

Dal punto di vista della produzione procapite la provincia di Bari risulta essere quella maggiormente "produttiva" seguita da quelle di Brindisi, Lecce Foggia e , infine, Taranto.

Territorio	2007	
	RD dei rifiuti urbani tonn/anno	RD pro capite dei rifiuti urbani Kg/ab/anno
FOGGIA	20.391,33	29,88
BARI	98.781,36	61,76
TARANTO	10.743,30	18,51
BRINDISI	20.273,18	50,31
LECCE	33.331,00	41,09
PUGLIA	183.520,17	45,02

Tab. 9 - Raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani per provincia, anni 2005 - 2006 - 2007

Fonte: Regione Puglia, Servizio Rifiuti e Bonifiche, 2008

La produzione di rifiuti speciali

L'analisi dei dati sulla produzione dei rifiuti speciali non si basa sul confronto temporale ma sulle caratteristiche di pericolosità, e si riferiscono all'anno 2005. Ricordando che i rifiuti speciali si distinguono, secondo l'origine (urbani o speciali) in pericolosi e non pericolosi, nella tabella seguente si riportano dati di produzione dei rifiuti speciali pericolosi, dei rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti da C&D (rifiuti da costruzione e demolizione da conferire in discarica) ed il totale di produzione per le singole province.

Territorio	2005					
	Produzione di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti da C&D tonn/anno	Produzione pro capite di rifiuti speciali non pericolosi esclusi i rifiuti da C&D Kg/ab/anno	Produzione di rifiuti speciali pericolosi tonn/anno	Produzione pro capite di rifiuti speciali pericolosi Kg/ab/anno	Produzione totale di rifiuti speciali tonn/anno	Produzione pro capite di rifiuti speciali Kg/ab/anno
FOGGIA	284.797	416,20	35.743	52,23	321.615	470,01
BARI	931.959	584,17	34.191	21,43	967.096	606,19
TARANTO	3.062.210	5273,53	17.416	29,99	3.080.381	5.304,82
BRINDISI	1.085.132	2687,39	41.690	103,25	1.128.092	2.793,79
LECCE	423.066	523,97	30.328	37,56	453.509	561,67
PUGLIA	5.787.164	1.421,38	159.368	39,14	5.950.693	1461,54

Tab. 10 – Produzione di Rifiuti Speciali, anno 2005

Fonte: ISPRA (ex APAT), 2007

Nell'anno 2005, nella provincia di Taranto si concentra la maggiore produzione totale dei rifiuti speciali, in cifre circa 3,08 milioni di tonnellate, seguita dalla provincia di Brindisi con poco più di 1 milione di tonnellate. Le province di Foggia e Lecce registrano una bassa produzione totale.

Osservando le cifre di produzione dei rifiuti speciali pericolosi, occorre evidenziare che la provincia di Taranto, nel confronto con le altre province, produce la minor quantità di rifiuti speciali pericolosi pari a 17 mila tonnellate, mentre la provincia di Brindisi è capofila con quasi 41,7 mila tonnellate.

La dotazione di livello provinciale

La dotazione impiantistica presente sul territorio regionale è passibile di una imminente modifica alla luce della attuale fase transitoria nella quale è prevista la chiusura di alcuni impianti.

I dati riportati nelle tabelle sono aggregati per province, sebbene sia auspicabile una dotazione che consenta rendere indipendenti gli Ambiti Territoriali Ottimali cui affidare la gestione integrata dei rifiuti.

Gli impianti di discarica per rifiuti urbani

La normativa vigente in materia stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti in discarica deve assumere una forma residuale rispetto altre forme di gestione; la normativa, infatti, dispone il conferimento in discarica solo per i rifiuti altrimenti non recuperabili e non soggetti ad altre forme di riutilizzo e valorizzazione.

Territorio	2005		2006	
	Impianti di discarica per rifiuti urbani	Impianti di discarica per rifiuti urbani / 1.000.000 ab	Impianti di discarica per rifiuti urbani	Impianti di discarica per rifiuti urbani / 1.000.000 ab
FOGGIA	4	5,85	4	5,87
BARI	6	3,76	6	3,76
TARANTO	2	3,44	2	3,45
BRINDISI	2	4,95	2	4,96
LECCE	4	4,95	3	3,71
PUGLIA	18	4,00	17	4,18

Tab. 11 - Impianti di discarica per rifiuti urbani per provincia, anni 2005 – 2006
 Fonti: ASTI, 2008 (per l'anno 2005) - ISPRA (ex APAT), 2007 (per l'anno 2006)

Nel 2005 la provincia di Bari registra il maggior numero di impianti di discariche per rifiuti urbani ed una dotazione pro capite minore rispetto alla provincia di Foggia (che registra il valore maggiore fra le province pugliesi), pur avendo, quest'ultima, una più bassa dotazione impiantistica. Nel 2006 il numero totale degli impianti si riduce di una unità per la chiusura di un impianto nella provincia di Lecce.

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani

Nella tabella seguente sono riportati gli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio regionale dedicati ai rifiuti solidi urbani riferiti all'anno 2005. L'assenza di ulteriori dati riferiti ad anni successivi non permette di confrontare la evoluzione impiantistica regionale.

Territorio	2005	
	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani	Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani / 1.000.000 ab
FOGGIA	6	8,77
BARI	9	5,64
TARANTO	9	15,50
BRINDISI	2	4,95
LECCE	5	6,19
PUGLIA	31	7,61

Tab. 12 - Impianti di smaltimento dei rifiuti urbani per provincia, anno 2005
 Fonti: ASTI, 2008

Nelle province di Bari e Taranto si registra una maggiore concentrazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani rispetto le altre province, mentre il valore più basso è registrato nella provincia di Brindisi con la presenza di soli due impianti.

Gli impianti di discarica per rifiuti speciali

L'impiantistica dedicata allo smaltimento dei rifiuti speciali è riferita all'anno 2004 per cui non rappresenta la attuale situazione del territorio regionale. La dotazione regionale è in corso di variazione alla luce della realizzazione degli impianti previsti nel Piano Regionale dei Rifiuti Speciali il cui aggiornamento è sottoposto al procedimento di VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Territorio	2004	
	Impianti di discarica per rifiuti speciali	Impianti di discarica per rifiuti speciali / 1.000.000 ab
FOGGIA	5	7,28
BARI	10	6,27
TARANTO	9	15,50
BRINDISI	4	9,97
LECCE	3	3,72
PUGLIA	31	8,00

Tab. 13 - Impianti di discarica per rifiuti speciali per provincia, anno 2004

Fonte: ASTI, 2008

Nella provincia di Bari è presente un numero di impianti di discariche per rifiuti speciali più alto rispetto le altre province, a cui non corrisponde una maggiore dotazione pro capite; per contro la provincia di Brindisi conta una maggiore dotazione pro capite a fronte di un minore numero di impianti.

Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento)

Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani esaminati sono impianti complessi costituiti da impianti di compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento nei quali il materiale di rifiuto, preliminarmente selezionato, viene trattato sia per essere riutilizzato attraverso un processo di trasformazione, sia eliminato secondo un processo di combustione ad alta temperatura.

Territorio	2005	
	Impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento)	Impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento) / 1.000.000 ab
FOGGIA	2	2,92
BARI	3	1,88
TARANTO	7	12,05
BRINDISI	0	0
LECCE	1	1,24
PUGLIA	13	3,19

Tab. 14 - Impianti di trattamento dei rifiuti urbani (compostaggio, biostabilizzazione e incenerimento) per provincia, anno 2005

Fonte: ASTI, 2008

Nel territorio regionale è presente un numero esiguo di impianti di trattamento di rifiuti urbani. Nella provincia di Brindisi vi è la totale assenza a differenza della provincia di Taranto che registra la presenza di ben 7 impianti.

ALLEGATO N. 1 - Impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali in esercizio nell'anno 2008

La vigente pianificazione in materia di gestione rifiuti nella Regione Puglia è descritta nel Piano Regionale dei Rifiuti e di Bonifica delle Aree Inquinata, approvato con Decreto del Commissario Delegato all'Emergenza Rifiuti n. 187/2005.

Di seguito si riporta lo stato di funzionamento degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani localizzati sul territorio regionale aggiornato al 18 dicembre 2008.

Dalla tabella si evince che alcuni impianti sono realizzati ma attualmente non funzionanti come acquisito dal database del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Regione Puglia.

Territorio (ATO)	2007			
	Comune	Località	Tipologia di Impianto	Status
FG/4	Cerignola	Forcone di Cafiero	Centro Materiali Raccolta Differenziata	IN ESERCIZIO
FG/4	Cerignola	Forcone di Cafiero	Imp. di Selezione	REALIZZATO
FG/4	Cerignola	Forcone di Cafiero	Imp. di Discarica	REALIZZATO
FG/5	Deliceto	Masseria Campana	Stazione Trasferimento Raccolta Differenziata	REALIZZATO
FG/5	Deliceto	Masseria Campana	Imp. di Discarica	REALIZZATO
FG/1	Vieste	Landa della Serpe	Imp. di Discarica	IN ESERCIZIO
FG/3	Foggia	Passo Breccioso	Imp. di Discarica	IN ESERCIZIO
BA/1	Andria	c.da San Nicola la Guardi	Imp. di Discarica	IN ESERCIZIO
BA/2	Bitonto	Torre D'Aggera	Imp. di Selezione-Discarica	IN ESERCIZIO
BA/1	Molfetta	Zona Artigianale	Centro Materiali Raccolta Differenziata	IN ESERCIZIO
BA/1	Trani	c.da Puro Vecchio	Imp. di Discarica	IN ESERCIZIO
BA/1	Trani	c.da Puro Vecchio	Imp. di Selezione	IN ESERCIZIO
BA/5	Conversano	Martucci	Imp. di Discarica	IN ESERCIZIO
BA/5	Conversano	Martucci	Centro Materiali Raccolta Differenziata	REALIZZATO
BA/5	Conversano	Martucci	Imp. di Selezione	REALIZZATO
B A/2	Giovinazzo	San Pietro Pago	Imp. di Biostabilizzazione - Selezione - Discarica	IN ESERCIZIO
LE/1	Cavallino	Mass. Guarini	Imp. di Selezione - Discarica	IN ESERCIZIO
LE/3	Ugento	Mass. Burgesi	Impianto di Discarica controllata	IN ESERCIZIO
LE/1	Campi Salentina		Centro Materiali Raccolta Differenziata	IN ESERCIZIO
LE/2	Melpignano		Centro Materiali Raccolta Differenziata	IN ESERCIZIO

Tab. 15 - Impianti in esercizio per provincia, 18 dicembre 2008

Fonte: Regione Puglia Servizio Rifiuti e Bonifiche, 2008

Nel territorio regionale gli impianti in esercizio sono localizzati nelle province di Foggia, Lecce e Bari; si tratta di impianti di discarica, di selezione, centri materiali raccolta differenziata ed impianti complessi costituiti da impianti di selezione - discarica e biostabilizzazione - selezione - discarica, situati, in gran parte, nel territorio della provincia di Bari.

Impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali in esercizio nell'anno 2007

La pianificazione vigente in materia di gestione rifiuti (Piano Regionale dei Rifiuti approvato con decreto n. 187/2005) è integrata con la Sezione Rifiuti Speciali e Pericolosi.

I dati contenuti nel suddetto documento, e descritti nella tabella seguente, vengono trasmessi telematicamente dai soggetti gestori degli impianti, per cui l'aggiornamento della situazione impiantistica è in itinere.

Territorio	2007	
	Comune	Tipologia di Impianto
FOGGIA	Cerignola	discarica inerti
FOGGIA	Apricena	discarica inerti
FOGGIA	Volturno	frantumazione inerti
FOGGIA	San Severo	autodemolizione
FOGGIA	Carapelle	autodemolizione
FOGGIA	Torremaggiore	autodemolizione
FOGGIA	Cerignola	autodemolizione
FOGGIA	San Severo	autodemolizione
FOGGIA	Orta Nova	autodemolizione
FOGGIA	Cerignola	autodemolizione
FOGGIA	Cerignola	autodemolizione
FOGGIA	Cerignola	autodemolizione
FOGGIA	Trinitapoli	autodemolizione
FOGGIA	San Paolo di Civitate	autodemolizione
FOGGIA	Cerignola	autodemolizione
FOGGIA	Foggia	autodemolizione
FOGGIA	Foggia	autodemolizione
FOGGIA	Foggia	autodemolizione
FOGGIA	San Severo	autodemolizione
FOGGIA	Foggia	autodemolizione
FOGGIA	Apricena	autodemolizione
FOGGIA	Vieste	autodemolizione
FOGGIA	Apricena	autodemolizione
FOGGIA	Foggia	autodemolizione
FOGGIA	Foggia	autodemolizione
FOGGIA	Lucera	autodemolizione
BARI	Triggiano	discarica inerti
BARI	Barletta	discarica inerti
BARI	Corato	discarica inerti
BARI	Mola di Bari	discarica inerti
BARI	Noicattaro	discarica inerti
BARI	Monopoli	discarica inerti
BARI	Canosa di Puglia	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BARI	Trani	discarica inerti

BARI	Bisceglie	discarica inerti
BARI	Andria	discarica inerti
BARI	Andria	discarica inerti
BARI	Bisceglie	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BARI	Trani	discarica inerti
BARI	Noci	discarica inerti
BARI	Canosa di Puglia	discarica inerti
BARI	Locorotondo	discarica inerti
BARI	Molfetta	compostaggio
BARI	Modugno	compostaggio
BARI	Barletta	recupero energetico
BARI	Modugno	recupero energetico
BARI	Molfetta	recupero energetico
BARI	Sannicandro di Bari	frantumazione inerti
BARI	Terlizzi	frantumazione inerti
BARI	Terlizzi	autodemolizione
BARI	Andria	autodemolizione
BARI	Barletta	autodemolizione
BARI	Bari	autodemolizione
BARI	Bisceglie	autodemolizione
BARI	Bari	autodemolizione
BARI	Bari	autodemolizione
BARI	Triggiano	autodemolizione
BARI	Bisceglie	autodemolizione
BARI	Ruvo di Puglia	autodemolizione
BARI	Monopoli	autodemolizione
BARI	Castellana Grotte	autodemolizione
BARI	Sannicandro di Bari	autodemolizione
BARI	Palo del Colle	autodemolizione
TARANTO	Grottaglie	discarica rifiuti speciali non pericolosi
TARANTO	Grottaglie	discarica rifiuti speciali non pericolosi
TARANTO	Grottaglie	discarica rifiuti speciali non pericolosi
TARANTO	Manduria	compostaggio
TARANTO	Taranto	discarica inerti
TARANTO	Ginosa	compostaggio
TARANTO	Taranto	discarica rifiuti speciali non pericolosi
TARANTO	Martina Franca	frantumazione inerti
TARANTO	Martina Franca	discarica inerti
TARANTO	Pulsano	autodemolizione
TARANTO	Sava	autodemolizione
TARANTO	Monteiasi	autodemolizione
TARANTO	Monteiasi	autodemolizione
TARANTO	Castellaneta	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BRINDISI	Brindisi	discarica inerti
BRINDISI	Carovigno	discarica inerti
BRINDISI	Carovigno	autodemolizione

BRINDISI	Brindisi	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BRINDISI	Ostuni	discarica inerti
BRINDISI	Oria	discarica inerti
BRINDISI	Brindisi	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BRINDISI	Brindisi	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BRINDISI	Brindisi	discarica rifiuti speciali non pericolosi
BRINDISI	Brindisi	compostaggio
BRINDISI	Brindisi	autodemolizione
BRINDISI	Brindisi	autodemolizione
BRINDISI	Carovigno	autodemolizione
BRINDISI	Brindisi	autodemolizione
BRINDISI	San Pancrazio Salentino	autodemolizione
BRINDISI	Fasano	autodemolizione
BRINDISI	Fasano	autodemolizione
BRINDISI	Francavilla Fontana	autodemolizione
LECCE	Campi Salentina	discarica inerti
LECCE	Salice Salentino	discarica inerti
LECCE	Galatone	discarica inerti
LECCE	Galatina	recupero energetico
LECCE	Lecce	frantumazione inerti
LECCE	Supersano	frantumazione inerti
LECCE	Soletto	autodemolizione
LECCE	Campi Salentina	autodemolizione
LECCE	Nociglia	autodemolizione
LECCE	Sanarica	autodemolizione
LECCE	Lequile	autodemolizione
LECCE	Lequile	autodemolizione
LECCE	Novoli	autodemolizione
LECCE	Nardò	autodemolizione
LECCE	Nardò	autodemolizione

Tab. 16 - Impianti speciali per provincia, anno 2007
Fonte: Regione Puglia Servizio Rifiuti e Bonifiche, 2008

Gli impianti speciali presenti nella Regione Puglia sono situati in aree non vincolate e quindi idonee allo smaltimento di tale tipologia di rifiuti.

L'ubicazione degli impianti speciali di autodemolizione, di frantumazione inerti, di recupero energetico, di discariche per rifiuti speciali non pericolosi e di compostaggio, presenti in tutte le province del territorio pugliese, limita la movimentazione dei rifiuti a favore della vicinanza del luogo di produzione a quello di smaltimento.

Di seguito si riporta la cartografia, elaborata con i dati forniti dal Servizio Rifiuti e Bonifiche dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, che rappresenta gli impianti, distinti per tipologia, attualmente in esercizio sul territorio regionale aggiornata al 18 dicembre 2008.

2.5 IL QUADRO DELLE DOTAZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

2.5 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

La presente sezione è dedicata alla descrizione ed al funzionamento della rete e degli impianti di produzione di energia elettrica.

Si illustra in particolare la dotazione di impianti termoelettrici, mentre l'analisi più approfondita sulla dotazione di impianti che sfruttano fonti rinnovabili per la produzione di energia è trattata nel capitolo ad esse dedicato.

Sono invece trattati, in questa sezione, ed analizzati in maniera non disgiunta i dati relativi alla produzione ed al consumo di energia elettrica.

Le fonti di dati utilizzate per l'analisi sulla rete e gli impianti sono l'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture (ASTI) elaborato dall'ISTAT (2008) e il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli anni 2006-2007 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ciò ha consentito di valutare l'evoluzione delle dotazioni nell'intervallo 2000-2006.

2.5 B Le dotazioni di livello provinciale e comunale

La rete primaria, che trasporta le potenze prodotte dagli impianti di generazione verso gli impianti di prelievo è gestita da Terna S.p.a. La rete secondaria, che per la maggior parte è quella che dagli impianti di prelievo alimenta le utenze, è gestita da diverse società.

Il Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti descrive la situazione relativa agli impianti elettrici ed alla produzione di energia elettrica forniti dall'annuario 2006 di Terna Rete Elettrica Nazionale.

In Puglia sono presenti 1079 Km di Terna a 380 kV e 163 Km a 220 kV per una densità di 63 metri di linee per Km².

L'Atlante delle Infrastrutture dell'ISTAT fornisce dati sulla dotazione, per tutte le regioni d'Italia, di impianti termoelettrici, idroelettrici e da fonti rinnovabili.

Gli impianti termoelettrici sono impianti che, bruciando petrolio, carbone, gas, biomasse o rifiuti, sviluppano energia termica necessaria alla formazione di vapore utile alla produzione di energia meccanica, energia successivamente convertita in energia elettrica.

Per quel che riguarda la dotazione di impianti termoelettrici, la Tabella 1 indica che le regioni centro-settentrionali, ad esclusione della Valle D'Aosta, sono quelle caratterizzate da una maggiore dotazione: si vedano, ad esempio, i valori di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto ed Piemonte. La Puglia presenta, al 2006, una dotazione medio-alta rispetto alla situazione del meridione con 40 impianti.

Territorio	2000	2006
	Impianti termoelettrici	
PIEMONTE	111	127
VALLE D'AOSTA	1	1
LOMBARDIA	150	196
TRENTINO-ALTO ADIGE	26	43
VENETO	116	131
FRIULI-VENEZIA GIULIA	23	27
LIGURIA	17	20
EMILIA-ROMAGNA	119	139
TOSCANA	105	119
UMBRIA	19	18
MARCHE	22	25
LAZIO	41	45
ABRUZZO	12	15
MOLISE	7	10
CAMPANIA	23	35
PUGLIA	25	40
BASILICATA	9	9
CALABRIA	7	16
SICILIA	30	33
SARDEGNA	23	23
ITALIA	886	1.072

Tab.1 – Impianti termoelettrici
Fonte Asti – ISTAT 2008

La produzione ed i consumi di energia elettrica nazionali, regionali e provinciali

L'Atlante Statistico delle Infrastrutture dell'ISTAT fornisce dati sulla produzione e sul consumo di energia elettrica.

La tabella seguente mostra, infatti, la produzione netta di energia elettrica che è la produzione misurata all'uscita dei generatori sottraendo i servizi ausiliari di centrale e le perdite nei trasformatori di centrale.

Territorio	2000	2006
	Produzione netta di energia elettrica (GWh)	
PIEMONTE	17.248	21.183
VALLE D'AOSTA	2.803	2.604
LOMBARDIA	41.596	58.713
TRENTINO-ALTO ADIGE	10.633	7.976
VENETO	30.446	19.151
FRIULI-VENEZIA GIULIA	6.670	9.970
LIGURIA	9.650	10.497
EMILIA-ROMAGNA	12.633	24.498
TOSCANA	19.021	17.851
UMBRIA	3.247	5.856
MARCHE	1.227	3.936
LAZIO	31.128	22.058
ABRUZZO	4.253	5.141
MOLISE	1.144	2.916
CAMPANIA	4.982	5.523
PUGLIA	23.511	35.567
BASILICATA	1.148	1.575
CALABRIA	6.871	8.617
SICILIA	23.898	23.522
SARDEGNA	11.186	14.074
ITALIA	263.293	301.226

Tab.2 – Produzione netta di energia elettrica
Fonte Asti – ISTAT 2008

La tabella relativa alla produzione di energia elettrica indica valori molto elevati per la Lombardia che nel 2000 e nel 2006 è stata la regione con il maggior valore di produzione di energia elettrica. La Puglia, passando da 23.511 GWh del 2000 a 35.567 GWh nel 2006, risulta la seconda regione d'Italia per produzione di energia elettrica.

Interessante è il confronto tra la produzione ed i consumi che si sono verificati nello stesso arco di tempo nelle varie regioni.

Dall'analisi si osserva un incremento dei consumi per tutte le regioni. La tabella 3 mostra come buona parte delle regioni meridionali abbiano un saldo positivo tra produzione e consumi; la Puglia nel 2006, ad esempio, ha consumato circa il 50% dell'energia elettrica prodotta.

Casi particolari sono rappresentati dalla Campania e dalla Basilicata, caratterizzate da un saldo produzione/consumo negativo; la prima infatti consuma circa il 300% dell'energia prodotta mentre la seconda si assesta sul 200%. Per la Basilicata, inoltre, si osserva una percentuale del 28% di incremento nei consumi con un 37% di incremento della produzione.

Le regioni settentrionali hanno consumi abbastanza elevati con produzioni che in alcuni casi (si consulti, a tal proposito, il dato relativo al Veneto) si riducono nell'arco di tempo preso in esame. L'Emilia Romagna tra il 2000 ed il 2006 ha raddoppiato la produzione consumando comunque più energia di quella prodotta.

Il dato nazionale mostra un lieve saldo negativo tra produzione e consumi.

Territorio	2000	2006
	Consumi di energia elettrica (GWh)	
PIEMONTE	24.625	26.621
VALLE D'AOSTA	820	992
LOMBARDIA	59.074	66.171
TRENTINO-ALTO ADIGE	4.992	6.005
VENETO	27.432	30.936
FRIULI-VENEZIA GIULIA	8.522	9.894
LIGURIA	5.940	6.292
EMILIA-ROMAGNA	22.692	27.075
TOSCANA	18.183	20.937
UMBRIA	5.325	5.730
MARCHE	6.218	7.582
LAZIO	19.118	22.414
ABRUZZO	6.006	6.825
MOLISE	1.242	1.501
CAMPANIA	14.348	16.825
PUGLIA	14.880	17.864
BASILICATA	2.334	3.005
CALABRIA	4.382	5.347
SICILIA	17.289	19.032
SARDEGNA	10.608	12.220
ITALIA	274.029	313.266

Tab.3 – Consumi di energia elettrica
Fonte Asti – ISTAT 2008

Il dettaglio a livello provinciale consente di valutare la produzione ed il consumo nelle cinque province pugliesi confrontando i dati del 2000 e del 2006 forniti dall'Atlante Statistico sulle Infrastrutture dell'ISTAT.

Il dato sulla produzione netta di energia elettrica del 2000 mostra valori chiaramente molto elevati per le province di Brindisi e Taranto. A Brindisi è infatti localizzata la Centrale termoelettrica di Cerano e a Taranto la centrale elettrica nello stabilimento siderurgico ILVA. La produzione della provincia di Brindisi nel 2006 mostra un incremento del 69% mentre è notevole l'incremento della provincia di Foggia (oltre 1000 %).

Tale valore è da attribuire all'incremento nella dotazione di impianti termoelettrici e da fonti rinnovabili complessivo nella regione. In particolare la provincia di Foggia ha potenziato la produttività con l'entrata in esercizio della centrale Edison di Candela e la realizzazione di impianti eolici che in Puglia si è concentrata inizialmente proprio nel subappennino Dauno. E' passata, infatti, da una produzione di 568 GWh del 2004 a 1.680 GWh del 2005 fino a 2.936 GWh nel 2006.

Territorio	2000	2006
	Produzione netta di energia elettrica (GWh)	
FOGGIA	230	2.936
BARI	545	845

TARANTO	8.445	7.730
BRINDISI	14.230	24.011
LECCE	60	44
PUGLIA	23.511	35.567

Tab.4 – Produzione netta di energia elettrica nelle province pugliesi
Fonte Asti – ISTAT 2008

Dall'analisi dei dati sui consumi delle singole province è evidente, così come per tutto il dato nazionale, l'incremento nei consumi.

La provincia di Taranto è quella che consuma maggiore energia e tale consumo è da attribuire ovviamente al settore industriale.

Il confronto tra produzione e consumi mostra come le province di Bari e Lecce consumino più di quello che producono, ma le elevate quantità prodotte dalle restanti province fanno sì, come già detto, che la Puglia consumi la metà dell'energia elettrica che produce.

Territorio	2000	2006
	Consumi di energia elettrica (Gwh)	
FOGGIA	1.621	1.990
BARI	4.278	4.936
TARANTO	6.001	6.846
BRINDISI	1.037	1.839
LECCE	1.942	2.254
PUGLIA	14.880	17.864

Tab.5 – Consumi di energia elettrica nelle province pugliesi
Fonte Asti – ISTAT 2008

2.6 LA DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL GAS

Questa sezione del quadro conoscitivo dello Schema dei servizi infrastrutturali regionali è dedicata al tema della produzione e della distribuzione del gas; la fonte dei dati utilizzati per le elaborazioni di seguito riportate è quello dell'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture (ASTI), pubblicato nell'agosto 2008.

Al fine di delineare un quadro di riferimento della rete e degli impianti di produzione e di distribuzione del gas, sia su scala nazionale che su quella regionale, sono stati selezionati alcuni indicatori rappresentativi della tematica in questione, riferiti agli anni 2001 e 2006.

2.6 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

Gli indicatori utilizzati per la descrizione della dotazione della funzionalità delle reti e impianti del gas metano, nel contesto nazionale e regionale, riguardano principalmente i Comuni serviti da gas metano e gli Abitanti ivi residenti. Sono stati analizzati i dati riferiti all'anno 2001 e 2006, per poter confrontare nell'arco di un quinquennio le evoluzioni della copertura della rete del gas metano sul l'intero territorio.

Sul territorio nazionale è presente sia una rete primaria (o dorsale), interessata al trasporto del gas ad alta pressione dai luoghi di produzione o di importazione, sia una rete secondaria costituita da condotte che dalla rete primaria raggiungono gli insediamenti sia urbani sia industriali. L'analisi

mette in evidenza che le Regioni meno coperte dalla rete del gas sono essenzialmente quelle montane del Nord Italia e, per le Regioni del Sud, quelle periferiche o montuose.

Comuni serviti da gas metano

La tabella seguente (tab. 1) descrive l'indicatore relativo ai comuni serviti dal gas metano nel periodo tra il 2001 e il 2006. Da questa si evince che, nel 2001, nel Nord Italia la Regione con la più alta percentuale di comuni serviti risulta essere l'Emilia Romagna, con il 96,48%, seguita dalla Regione Veneto, con una percentuale di poco inferiore ovvero di circa il 92,08%. Le Regioni che registrano il minor numero di comuni serviti dal gas metano sono il Trentino Alto Adige con il 41,89% e la Valle d'Aosta con il 32,43%. Dalla tabella emerge anche che la Regione Umbria registra la più alta percentuale di comuni serviti da gas metano rispetto alle altre regioni del Centro Italia, mentre i valori percentuali di tale dotazione rilevati sempre nell'anno 2001 e riferiti al Sud Italia, eccezion fatta per il Molise, sono mediamente pari al 50% di copertura.

Nel 2006 si assiste ad un incremento del numero di comuni serviti da gas metano nella maggior parte delle Regioni del Nord Italia; in particolare nel Trentino Alto Adige l'incremento della dotazione regionale è del 7,67%. Per contro, la Valle d'Aosta e il Veneto sono le uniche regioni che non registrano alcuna variazione percentuale nel quinquennio 2001-2006 considerato. Per quanto riguarda il Centro Italia, le regioni che in particolare mostrano un evidente aumento della dotazione della rete gas sono l'Abruzzo, che nel quinquennio 2001-2006 registra un incremento pari al 18,36%, seguita dal Lazio con 9,32%. Nelle Regioni del Sud, nel quinquennio di riferimento, si ha un importante incremento dell'indicatore, come nei casi precedenti, un esempio fra tutte la Regione Sicilia passa da 47,69% al 73,59% con un incremento del 25,90%.

Infine, è importante rilevare che la Regione che nel panorama nazionale registra la totale assenza della dotazione di reti e impianti del gas metano è la Sardegna.

Territorio	2001	2006
	Comuni serviti da gas metano * 100 comuni	
PIEMONTE	84,16	85,49
VALLE D'AOSTA	32,43	32,43
LOMBARDIA	89,72	91,85
TRENTINO-ALTO ADIGE	41,89	49,56
VENETO	92,08	92,08
FRIULI-VENEZIA GIULIA	83,11	84,02
LIGURIA	62,13	63,40
EMILIA-ROMAGNA	96,48	97,07
TOSCANA	80,14	82,23
UMBRIA	91,30	93,48
MARCHE	86,59	91,46
LAZIO	70,37	79,63
ABRUZZO	74,43	92,79
MOLISE	71,32	95,59
CAMPANIA	49,91	68,97
PUGLIA	64,73	86,43
BASILICATA	67,94	88,55
CALABRIA	44,74	56,72
SICILIA	47,69	73,59
SARDEGNA	0,00	0,00
ITALIA	71,32	78,27

Tabella 1 – Comuni serviti da gas metano per 100 Comuni, anni 2001 e 2006

Fonte: ASTI, 2008

Nell'anno 2001 la Puglia risulta essere, tra le Regioni del Mezzogiorno, la seconda regione con più ampia copertura della rete gas, preceduta solo dalla Basilicata, mentre si colloca in tredicesima posizione con un valore percentuale appena inferiore della media nazionale. Nel quinquennio 2001-2006 la Regione Puglia migliora di circa 21,70% la propria dotazione gas passando da 64,73% a 86,43% del totale dei comuni serviti da gas metano, registrando nel 2006, inoltre, un aumento pari a 8,16% rispetto la media nazionale.

Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano

Nel quinquennio 2001-2006, nelle Regioni del Nord, all'infuori del Trentino Alto Adige, e nelle Regioni del Centro Italia, all'infuori dell'Abruzzo, non si registrano rilevanti valori di crescita connessi all'indicatore rappresentato tabella successiva, che descrive il rapporto tra la popolazione residente nei comuni serviti da gas metano per 100 abitanti. Tendenza diversa per le Regioni del Sud Italia, nelle quali appare sostanziale la crescita della popolazione residente servita da gas metano, fra tutte in testa risulta la Calabria seguita dalla Sicilia.

Come nel precedente caso, per la regione Sardegna non si individuano valori confrontabili con il contesto nazionale a causa della totale mancanza sul territorio delle reti del gas metano.

Territorio	2001	2006
	Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano *100 abitanti	
PIEMONTE	98,46	98,75
VALLE D'AOSTA	70,98	70,82
LOMBARDIA	97,86	98,60
TRENTINO-ALTO ADIGE	68,65	75,94
VENETO	98,60	98,69
FRIULI-VENEZIA GIULIA	97,69	97,95
LIGURIA	96,23	96,36
EMILIA-ROMAGNA	99,68	99,78
TOSCANA	96,42	97,11
UMBRIA	99,07	99,39
MARCHE	97,09	99,18
LAZIO	96,86	98,68
ABRUZZO	93,82	98,22
MOLISE	90,68	98,98
CAMPANIA	78,50	86,15
PUGLIA	86,60	95,66
BASILICATA	85,32	95,61
CALABRIA	62,53	77,78
SICILIA	79,41	90,90
SARDEGNA	0,00	0,00
ITALIA	88,68	92,55

Tabella 2 – Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano *100 abitanti, anni 2001 e 2006

Fonte: ASTI, 2008

Tra il 2001 e il 2006, la regione Puglia risulta tra le regioni del Sud Italia con elevate percentuali di abitanti serviti da gas metano, preceduta da Molise; in cifre, nel quinquennio considerato l'indicatore per la Regione Puglia passa da 86,60% a 95,66%, incremento computabile pari a 9,06%. Sempre nello stesso quinquennio 2001-2006, nel confronto con la media nazionale la Regione Puglia registra un aumento pari a 9,06 % del valore percentuale dell'indicatore abitanti serviti da gas metano, così come rappresentato in tabella.

2.6 B Le dotazioni di livello provinciale e comunale

Per quanto attiene il livello provinciale, analogamente all'analisi svolta per il livello nazionale e regionale, sono stati esaminati i dati relativi ai Comuni serviti da gas metano e agli Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano, riferiti al quinquennio 2001-2006.

La rete nazionale del gas attraversa longitudinalmente la regione Puglia a partire dalla provincia di Foggia, passando per quella di Bari e Taranto fino a giungere alla provincia di Brindisi. Inoltre vi è la presenza della rete del gas secondaria, gestita da gestori locali che, a differenza della precedente, ha una più ampia diffusione capillare sull'intero territorio regionale (vedi figura 1).

Comuni serviti da gas metano

La Regione Puglia, nel quinquennio considerato 2001-2006, mostra un incremento nella dotazione infrastrutturale di 21,70% (v. tab. 3). Nell'anno 2001 non tutti i 258 comuni presenti nel territorio regionale sono coperti dalla rete gas metano, ma nel 2006 si assiste ad un evidente slancio della dotazione stessa.

Territorio	2001	2006
	Comuni serviti da gas metano * 100 comuni	
FOGGIA	57,81	71,88
BARI	97,92	100,00
TARANTO	82,76	96,55
BRINDISI	90,00	100,00
LECCE	42,27	83,51
PUGLIA	64,73	86,43

Tabella 3 – Comuni serviti da gas metano per 100 Comuni, anni 2001 e 2006

Fonte: ASTI, 2008

In ambito regionale, nell'anno 2001 le province maggiormente servite dalla rete di gas metano sono quella di Bari, Taranto e Brindisi, mentre le province di Foggia e Lecce risultano in percentuale meno coperte dal servizio su indicato. Nell'anno 2006 la copertura della rete migliora in tutte le province e in particolare si rileva che le province di Bari e Brindisi detengono la copertura totale pari al 100%. Come riportato nella tabella 3, la provincia di Foggia passa da 57,81 nel 2001 a 71,88 nel 2006, con un accrescimento pari al 14,07%, mentre un aumento sostanziale avviene nella provincia di Lecce, dove la copertura della rete raddoppia passando da 42,27% del 2001 a 83,51% del 2006. Non meno rilevante risulta la situazione della provincia di Taranto che registra un incremento pari a 13,79% nel periodo esaminato.

Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano

L'indicatore riportato nella tabella 4 descrive il grado di funzionalità in ambito regionale della rete del gas metano; tale indicatore è ottenuto rapportando gli abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano alla popolazione totale. La rete secondaria presente nel territorio copre le zone dell'urbano e degli insediamenti produttivi ma non sempre capillarmente le zone extraurbane nelle quali si registrano residenti.

Territorio	2001	2006
	Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano *100 abitanti	
FOGGIA	88,93	95,41
BARI	99,90	100,00
TARANTO	89,87	94,53
BRINDISI	94,05	100,00
LECCE	52,01	85,94
PUGLIA	86,60	95,66

Tabella 4 – Abitanti residenti nei comuni serviti da gas metano *100 abitanti, anni 2001 e 2006

Fonte: ASTI, 2008

Nel quinquennio 2001-2006, le province che detengono alti valori dell'indicatore sono Brindisi e Bari, mentre nella provincia di Lecce si passa dal 2001 al 2006 dal 52,01% al 85,94%, con un incremento percentuale pari a 33,93%. Le province di Taranto e Foggia, nel periodo esaminato, registrano un considerevole aumento della dotazione gas rispettivamente pari a 4,66% e 6,48%.

2.7 LA DOTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIE ALTERNATIVE

Per la costruzione del quadro della dotazione nazionale e regionale di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è stata utilizzata come fonte di dati relativi alla rete e agli impianti, l'Atlante Statistico Territoriale delle Infrastrutture (ASTI) elaborato dall'ISTAT (2008).

2.7 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

L'Atlante delle Infrastrutture dell'ISTAT contiene i dati relativi alla dotazione di impianti da fonti rinnovabili, cioè impianti che producono energia sfruttando fonti non esauribili come vento, acqua, sole ecc.

Gli impianti eolici convertono l'energia cinetica del vento in energia elettrica; gli impianti fotovoltaici sfruttano l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico; gli impianti geotermici sfruttano l'energia del terreno e gli impianti che originano energia da biomassa utilizzano sostanze di origine animale e vegetale come ad esempio reflui zootecnici, scarti vegetali, legna, rifiuti urbani. Gli impianti idroelettrici invece utilizzano l'energia cinetica dell'acqua per produrre energia meccanica che viene poi convertita in energia elettrica.

In base ai dati dell'Atlante, la Puglia non risulta dotata di impianti idroelettrici (dati aggiornati al 2006), mentre le regioni con una elevata dotazione sono il Piemonte (465), il Trentino Alto Adige (362) e la Lombardia (329) (Tab.1).

La dotazione di impianti da fonti rinnovabili (Tab.2) si concentra soprattutto nelle regioni settentrionali: Piemonte, Lombardia, Trentino e Veneto, in particolare, presentano valori superiori alla media nazionale. Significativo il dato che riguarda la regione Puglia: tra il 2000 ed il 2006 il numero di impianti è più che raddoppiato, passando da 23 a 60. Il dato riguarda soprattutto la dotazione di impianti eolici, come già illustrato nella descrizione della rete elettrica. I dati ufficiali di TERNA per il 2008 confermano infatti il primo posto per la Puglia nella produzione di energia eolica. La regione ha visto un incremento significativo, passando da una produzione di 301MW nel 2005 a 459MW nel 2006 e da 640MW nel 2007 agli attuali 946MW.

La Puglia detiene inoltre il primato nella produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici in Italia con 56,5 MW installati al 31 marzo 2009.

Territorio	2000	2006
	Impianti idroelettrici	
PIEMONTE	423	465
VALLE D'AOSTA	54	63
LOMBARDIA	300	329
TRENTINO-ALTO ADIGE	342	362
VENETO	178	191
FRIULI-VENEZIA GIULIA	132	134
LIGURIA	35	40
EMILIA-ROMAGNA	62	63
TOSCANA	91	88
UMBRIA	29	28
MARCHE	89	96
LAZIO	63	68
ABRUZZO	53	50
MOLISE	25	25
CAMPANIA	27	28
PUGLIA	1	0
BASILICATA	7	7
CALABRIA	23	28
SICILIA	18	19
SARDEGNA	13	16
ITALIA	1.965	2.100

Tab.1 – Impianti idroelettrici
Fonte Asti – ISTAT 2008

Territorio	2000	2006
	Impianti da fonti rinnovabili	
PIEMONTE	19	23
VALLE D'AOSTA	0	1
LOMBARDIA	26	56
TRENTINO-ALTO ADIGE	10	11
VENETO	27	39
FRIULI-VENEZIA GIULIA	7	5
LIGURIA	4	11
EMILIA-ROMAGNA	26	46
TOSCANA	49	59
UMBRIA	7	9
MARCHE	5	9
LAZIO	7	18
ABRUZZO	6	22
MOLISE	3	12
CAMPANIA	30	53
PUGLIA	23	60
BASILICATA	1	9
CALABRIA	4	10
SICILIA	4	28
SARDEGNA	18	29
ITALIA	276	510

Tab.2 – Impianti da fonti rinnovabili esclusi gli impianti idroelettrici
Fonte Asti – ISTAT 2008

2.8 IL QUADRO DELLE DOTAZIONI PER LA I COMUNICAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI

La costruzione del quadro conoscitivo fa riferimento essenzialmente all'inquadramento delle dotazioni infrastrutturali per i sistemi di telecomunicazioni sulla banda larga. Tale specificità deriva dall'importanza strategica che queste infrastrutture rivestono nel sistema territoriale ed economico complessivo: la diffusione della banda larga è infatti considerata, sia dalla normativa comunitaria che nazionale, un fattore di crescita economica e occupazionale del Paese.

I dati di seguito illustrati derivano principalmente da due fonti: l'Osservatorio della Banda Larga (www.comitatobandalarga.it) e il Servizio Industria e Industria Energetica della Regione Puglia.

2.8 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

Il quadro delle dotazioni regionali discende da uno studio realizzato, nell'ambito dell' Osservatorio della Banda Larga, da Beetween, una società leader nella consulenza strategica e tecnologica nel settore dell'Information & Communication Technology (ICT), con una particolare focalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (www.between.it): in particolare lo studio fornisce indicazioni sulla percentuale di popolazione servita dal servizio di interconnessione in banda larga.

Si osserva che a livello nazionale il 94% della popolazione risulta servita dal servizio di banda larga. Le differenti tipologie di territorio hanno indici di copertura diversi:

Totale Italia	Area Urbana **	Area suburbana **	Area Rurale **
94	99	91	72

* Superiore a 128 Kbps.

** Urbana: >500 ab / km²; Suburbana: 100-500 ab / km²; Rurale: <100 ab / km².

Tab.1 – Indice copertura broadband nazionale – anno 2007 (% popolazione) Fonte: Between-2008

Ovviamente le aree urbane godono del maggior livello di copertura del servizio di banda larga mentre le aree rurali soffrono del minor livello di copertura sul territorio.

Dal punto di vista della stratificazione nazionale la tabella seguente mostra i livelli di copertura del servizio di broadband per le singole regioni italiane.

Territorio	2007
TOTALE ITALIA	94
Nord Ovest	96
Nord Est	93
Centro	94
Sud e Isole	93
Puglia	99
Lombardia	97
Liguria	96
Emilia Romagna	96
Lazio	95
Sicilia	95
Piemonte	94
Toscana	94
Marche	94
Campania	94
Veneto	92
Friuli Venezia Giulia	92
Umbria	92
Valle d'Aosta	91
Trentino Alto Adige	91
Calabria	89
Sardegna	87
Basilicata	86
Abruzzo	85

Territorio	2007
Molise	71

Tab.2 – Indice copertura broadband regionale – anno 2007 (% popolazione) Fonte: Between-2008

Dai dati appena mostrati emerge un quadro di dotazione regionale di evidente eccellenza: nella regione Puglia si riscontra il più elevato indice di copertura del servizio di broadband.

A livello regionale la stratificazione territoriale della copertura risulta dalla seguente tabella

Totale Puglia	Area Urbana **	Area suburbana **	Area Rurale **
99	100	98	94

* Superiore a 128 Kbps.

** Urbana: >500 ab / km²; Suburbana: 100-500 ab / km²; Rurale: <100 ab / km².

Tab.3 – Indice copertura broadband regionale – anno 2008 (% popolazione) Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between

2.9 I POLI SANITARI, OSPEDALIERI E DI CULTO

La dotazione infrastrutturale della rete sanitaria viene descritta attraverso gli indicatori ricavati dal Piano della Salute Regionale 2008, soprattutto per la descrizione dell'offerta ospedaliera in Regione, nonché dall'Atlante Statistico delle Infrastrutture pubblicato da ISTAT nell'anno 2008. In particolare da questo database è stata ricavata la matrice degli indicatori territoriali che descrivono l'offerta ospedaliera sul territorio nazionale e quello regionale nell'ultimo anno disponibile nel database che risulta essere il 2004.

2.1 A Le dotazioni di livello nazionale e regionale

Per quanto riguarda la dotazione della rete ospedaliera, la Puglia si colloca in posizione di bassa classifica, con valori inferiori alla media nazionale ma superiori a quelli del Mezzogiorno. Nel 2004 in Puglia si misuravano 36,55 posti letto, in strutture ospedaliere pubbliche e private, per 10.000 abitanti contro la media nazionale che si attesta al valore di 39,71 posti letto per 10.000 abitanti; il sud ha una dotazione di 35,03 posti letto per 10.000 abitanti.

Territorio	2004
TRENTINO-ALTO ADIGE	41,37
VENETO	39,35
FRIULI-VENEZIA GIULIA	38,65
LIGURIA	36,29
EMILIA-ROMAGNA	43,56
TOSCANA	38,04
UMBRIA	32,77
MARCHE	40,10
LAZIO	51,61
ABRUZZO	34,98
MOLISE	49,91
CAMPANIA	30,91

PUGLIA	36,55
BASILICATA	31,97
CALABRIA	42,37
SICILIA	34,99
SARDEGNA	43,30
Nord	40,93
Centro	44,28
Sud	35,03
Isole	37,05
ITALIA	39,71

Tab.1 – Indice di dotazione della rete ospedaliera (posti letto/10.000 abitanti)
Fonte Atlante Statistico delle Infrastrutture 2008

2.1 B Le dotazioni di livello provinciale e comunale

E' possibile descrivere le dotazioni sino ad ora considerate scendendo in maggiore dettaglio e confrontando i dati regionali con quelli provinciali utilizzando lo stesso criterio descrittore utilizzato per il livello regionale e cioè riferendosi agli indici di dotazione per i singoli territori.

Territorio	2004
Foggia	39,35
Bari	39,06
Taranto	34,03
Brindisi	32,90
Lecce	32,83

Tab.2 – Indice di dotazione della rete ospedaliera nelle province pugliesi (posti letto/10.000 abitanti)
Fonte Atlante Statistico delle Infrastrutture 2008

Si osserva che nelle province settentrionali pugliesi, Foggia e Bari, l'offerta è superiore alla media regionale mentre in quelle meridionali, Brindisi, Taranto e Lecce, l'offerta si attesta di valori inferiori alla media regionale,

Il Piano Regionale della Salute 2008 fornisce nel dettaglio la localizzazione dell'offerta ospedaliera nei comuni della regione e la tipologia delle singole strutture classificate secondo sette classi indicate dallo stesso Piano. Le classi sono:

- Ospedali con dotazione di soli posti letto di Lungo Degenza Postacuzie (LDPA) o Riabilitazione
- Ospedali con più di 70 p.l. non inquadrabili nella tipologia di ospedale di base o intermedio per mancanza di due o più discipline di base con posti letto di degenza a ciclo continuo
- Ospedali di base (in alcuni una delle discipline di base è presente solo come unità operativa semplice)
- Ospedale di livello intermedio (presenza di UTIC e Rianimazione e di almeno 4 discipline intermedie o a più largo bacino di utenza)
- Ospedali di riferimento provinciale e regionale
- Ospedale "specializzati"

La localizzazione dell'offerta è riportata nella tabella seguente

tipo	nome comune
(LDPA) o Riabilitazione	Ruvo
	Rutigliano
	Minervino

	Cisternino
	Torremaggiore
	Monte Sant'Angelo
	Spinazzola
	Bitonto
	Grumo
	Noci
	Santeramo
	Mesagne
	Campi Salentina
	Maglie
	Mottola.
Ospedali con meno di 70 p.l.	S. Marco in Lamis
	Trani
	Molfetta
	Terlizzi
	Triggiano
Ospedali con più di 70 p.l. non inquadrabili nella tipologia di ospedale di base o intermedio per mancanza di due o più discipline di base con posti letto di degenza a ciclo continuo	Conversano
	GioiadelColle
	S.PietroVernotico
	CeglieMessapica
	Nardò
	GaglianodelCapo
	Poggiardo
	Bisceglie
	Corato
	Putignano
	Fasano
	Ostuni
	Scorrano
	Monopoli
	SanSevero
	Lucera
	Cerignola
Ospedali di base (in alcuni una delle discipline di base è presente solo come unità operativa semplice)	Manfredonia
	Canosa
	Altamura
	FrancavillaFontana
	Galatina
	Gallipoli
	Copertino
	Massafra
	Grottaglie
	Castellaneta
	MartinaFranca
	Manduria.

Ospedale di livello intermedio (presenza di UTIC e Rianimazione e di almeno 4 discipline intermedie o a più largo bacino di utenza)	San Giovanni Rotondo
	Foggia
	Bari
	Bari
	Acquaviva delle Fonti
	Brindisi
	Taranto
	San Cesario di Lecce
	Tricase
	Bari
Ospedale "specializzati"	Castellana Grotte
	Cassano Murge
	Ostuni

Tab.3 – Localizzazione e classificazione delle strutture ospedaliere in regione Puglia
Fonte: Piano Regionale della Salute 2008

3 INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE E DEGLI ENTI LOCALI

3.1. Indirizzi alla pianificazione regionale di settore

Come è deducibile dal capitolo dedicato al quadro della normativa regionale vigente, le procedure di formazione, di partecipazione, di valutazione e perfezionamento conclusivo che regolano i processi di pianificazione settoriale sono sensibilmente differenziati, nonostante abbiano come inevitabile recapito gli stessi soggetti, pubblici e privati: cittadini, imprese, enti locali ed enti pubblici in genere.

Alla radice di questa circostanza sta la complessità del quadro normativo generale che, a partire dalle direttive europee, talvolta si spinge fino a definire le procedure di applicazione delle singole direttive (così condizionando, a cascade, la normativa nazionale di recepimento e, in ultima istanza, anche quella regionale), mentre nella maggioranza dei casi, come è peraltro più appropriato, lascia alle legislazioni statali e regionali le definizioni puntuali dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento ai temi della partecipazione, della valutazione e del monitoraggio degli effetti delle scelte di pianificazione.

Altrettanto accade per le normative di carattere nazionale, anche se in più di un caso esse tendono a limitare l'autonomia regionale, disciplinando direttamente le procedure. A ciò si aggiunge una prassi non sempre coordinata delle Regioni (tra loro e tra i diversi settori di competenza) che, nella diversa configurazione delle deleghe assessorili, finisce con il comporre un quadro delle procedure ampiamente differenziato.

In conclusione, accade che importanti Direttive europee vengano assunte dagli Stati in tempi e modi diversi e, quel che più conta, parallelamente accade che alle leggi statali le Regioni, a loro volta, si adeguino in tempi e modi diversi.

Nonostante lasci intendere la necessità di un generale disegno per le politiche di trasformazione ed uso del territorio, la legge 20/2001, che istituisce il DRAG (appunto: Documento Regionale di Assetto Generale), non sembra voler intervenire pesantemente sul tema e non attribuisce a questo strumento il ruolo di "punto di fuga" delle diverse discipline territoriali. Le legge infatti non esplicita con chiarezza ed energia la facoltà del Documento di costituirsi non solo come punto di riferimento imprescindibile per gli obiettivi strategici delle politiche territoriali settoriali, ma anche come modello per le metodiche di formazione e perfezionamento amministrativo dei diversi strumenti e,

soprattutto, per le procedure di accompagnamento: concertazione, partecipazione, valutazione, monitoraggio¹⁵.

In conclusione del presente Documento, che coerentemente con lo spirito e la lettera della legge che lo istituisce si limita a formulare indirizzi per i diversi livelli e settori di pianificazione evitando ogni tentazione prescrittiva, sembra dunque utile segnalare la necessità che i diversi settori della pianificazione regionale, ai quali indiscutibilmente compete responsabilità nella trasformazione del territorio, pongano attenzione virtuosa alla finalità, riconducibile ad obiettivi di opportunità prima ancora che ad intenzioni di modifica ed aggiornamento dei diversi contesti legislativi, di **procedere ad una progressiva omologazione delle procedure di formazione dei piani**, con particolare riferimento ai temi della partecipazione e della valutazione.

In particolare, mentre sui temi della valutazione i recenti provvedimenti legislativi (D.Lgs 152/06 e la Circolare interpretativa regionale 1/2008) offrono sufficienti garanzie di una corretta prassi di previsione e calcolo degli effetti determinati dalle scelte di piano, sui temi della partecipazione a queste scelte e su quelli del successivo monitoraggio delle loro conseguenze, il panorama normativo esposto nel documento appare ancora decisamente debole e frammentato.

La recente istituzione della Conferenza di Direzione, con Decreto presidenziale 161 del 22 febbraio 2008, può tuttavia aiutare a procedere nella direzione auspicata. L'art. 7 del Decreto, infatti, chiarisce come il compito della Conferenza sia *"curare l'unitarietà dell'azione amministrativa dell'Ente e delle sue politiche di innovazione"*, essendo *"garante dell'efficace integrazione nell'attuazione delle politiche di sviluppo"*.

Sembra dunque del tutto opportuno suggerire l'indirizzo di sottoporre alla Conferenza ogni significativo atto di pianificazione settoriale, con particolare riferimento agli atti predisposti per dotare il territorio regionale delle necessarie infrastrutture.

3.2. Indirizzi alla pianificazione degli Enti locali

I compiti del DRAG, a questo riguardo, sono prevalentemente assolti da Documenti espressamente riferibili alla lettera b) del terzo comma dell'art.4 della legge regionale 20/2001. Con gli indirizzi contenuti in questi Documenti quanto segue va quindi puntualmente confrontato e coordinato.

Non v'è dubbio tuttavia che il materiale di documentazione che precede costituisce fonte utile di riferimento e strumento opportuno di aggiornamento proprio per applicare in modo consapevole e in misura completa quegli indirizzi.

In particolare lo sforzo di estrapolare da ogni quadro normativo/legislativo e pianificatorio settoriale ciò che si è chiamato *"ricadute sulla pianificazione locale"*, rappresenta un primo, doveroso, strumento di indirizzo, affinché i professionisti incaricati dei piani locali e i funzionari comunali e provinciali chiamati a gestire i piani possano essere dotati di un utile compendio degli obblighi e delle opportunità che discendono dai diversi articolati di legge e dalle diverse disposizioni dei piani. Questo sforzo, in altre parole, costituisce il primo embrione, da implementare ed integrare nel corso delle fasi di concertazione e co-pianificazione dei piani locali, di uno strumento che si è imparato a definire *"carta unica del territorio"*.

La necessità di disporre di uno strumento che disegna il quadro complessivo degli obblighi e delle opportunità discende evidentemente dal riconoscimento che le diverse problematiche funzionali a cui risponde l'opera di governo e di amministrazione e la conseguente articolazione in politiche settoriali non deve compromettere l'unitarietà d'azione e di indirizzo. Si tratta di prendere atto, in altre parole, che se le funzioni, le attività, le trasformazioni sono molteplici e di diversa natura e dunque di diversa natura sono anche le politiche che ad esse presiedono, uno solo è il territorio e, nella maggioranza dei casi, uno solo l'ente, il Comune, che costituisce presidio dell'interesse pubblico e della tutela dei diritti dei suoi cittadini; molto spesso si tratta di un piccolo Comune, la

¹⁵ Le legge regionale 20/2001, sotto il profilo descritto, non suggerisce dunque nessuna contromisura alla circostanza che tutta l'Italia, che ha visto diverse leggi nazionali "tematiche" proclamare, una dietro l'altra, la propria supremazia sulle altre discipline territoriali. Basta ricordare la 183/89 sui bacini idrografici, la 394/91 sui parchi e, recentemente, il D.Lgs 42/2004 sulla tutela del paesaggio.

cui struttura tecnica va seriamente aiutata ad orientarsi in un quadro molteplice e complicato come quello descritto in questo Documento.

Il Documento costituisce dunque un primo tentativo di assemblaggio degli indirizzi (talvolta delle prescrizioni) derivanti da un panorama molto articolato di strumenti di pianificazione.

Per fornire il necessario sostegno ai compiti, evidentemente complessi, della pianificazione locale, il Documento fornisce dunque un ulteriore strumento, discendente dai compiti stabiliti dal principio della co-pianificazione: quello di formulare primi elenchi, il più possibile ricchi e completi, degli archivi e dei data base esistenti nelle singole materie trattate, nonché del loro grado di aggiornamento, delle condizioni di accesso e dei metodi di aggiornamento. Questi archivi sono naturalmente alla base della strumentazione di pianificazione settoriale raccolta, descritta e commentata, ma sono anche fondamentale occasione per arricchire il patrimonio di conoscenze che deve stare alla base di ogni scelta consapevole di governo.

Il Documento non può dunque concludersi se non con l'indirizzo, per la pianificazione locale, di utilizzare appieno gli archivi e i data base elencati e di provvedere, in ogni occasione di promozione di nuovi strumenti di pianificazione, ad arricchirli e a mantenerli. Una pratica peraltro prevista dai Documenti di Drag già approvati, riferiti al processo di formazione dei PUG.



REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio
Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**


**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

**POLI UNIVERSITARI E
TECNOLOGICI**

-  Sedi politecnico
-  Sedi ateneo
-  Università private
-  Poli tecnologici



1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**


**RETE DELLA DISTRIBUZIONE
DELL'ACQUA**

- Sorgenti
- Serbatoi AQP
- Vettori
- Diramazione



1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

POLI COMMERCIALI

- Area commerciale integrata alimentare e mista
- Area commerciale integrata non alimentare
- Area integrata di fatto
- Centro commerciale alimentare e misto
- Centro commerciale non alimentare
- Grande struttura isolata alimentare
- Grande struttura isolata non alimentare



1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**


**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

SIMALTAMENTO REFLUI

 **Depuratori civili**



1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

IMPIANTI SMALTIMENTO RIFIUTI

Impianti rifiuti urbani

- ▲ Biot.+Sel.+Disc.
- ▲ CMRD
- ▲ Discarica
- ▲ Discarica controllata
- ▲ Selez.+Disc.
- ▲ Selezione
- ▲ Staz. trasferimento RD

Impianti rifiuti speciali

- Discarica inerti (2A)
- Discarica rifiuti speciali NON pericolosi (2B)
- Discarica rifiuti speciali pericolosi (2C)
- Impianto di autodemolizione
- Impianto di combustione
- Impianto di compostaggio
- Impianto di frantumazione Inerti

1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

**PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

-  Centrale elettrica
-  Cabine di trasformazione

- Linee AT
-  150 KV
 -  220 KV
 -  380 KV



1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**

**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

**RETE DELLA DISTRIBUZIONE
DEL GAS METANO**

**Rete di trasmissione primaria
Rete di trasmissione secondarie**



1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**


**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

RETE OFFERTA OSPEDALIERA

-  Ospedale con soli posti di Lungo Degenza (LDPA)
-  Ospedale con meno di 70 pl
-  Ospedale con più di 70 pl
-  Ospedale di base
-  Ospedale di livello intermedio
-  Ospedale di riferimento provinciale e regionale
-  Ospedale specializzato

1:1.000.000





REGIONE PUGLIA

**Assessorato
Assetto del Territorio**

**Servizio Assetto del
Territorio**


**L.R. 20/2001
art.4 comma 3 lettera c**

**SCHEMA DEI SERVIZI
INFRASTRUTTURALI**

RETE DEI TRASPORTI

-  **Aeroporto**
-  **Scalo merci**
-  **Porti**
- Rete ferroviaria**
 -  **Nodi urbani**
 -  **Stazioni secondarie**
 -  **Stazioni locali**
 -  **Linee ferroviarie**
- Rete stradale**
 -  **Caselli autostradali**
 -  **Autostrade**
 -  **Rete primaria**
 -  **Rete secondaria e locale**

1:1.000.000





BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**